

BOZZE DI STAMPA

27 giugno 2019

N. 3

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (1354)

TOMO II

dall'articolo 17 all'articolo 50

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 17

17.1

CONZATTI

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

17.2

BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI,
COMINCINI, GRIMANI

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

17.3

BELLANOVA, D'ALFONSO

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

17.4

BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI,
COMINCINI, GRIMANI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) *sostituire le parole: «di durata ultradecennale» con le seguenti: «di durata non inferiore a 5 anni»;*

2) *dopo le parole: «investimenti in beni materiali, » aggiungere le seguenti: «ivi inclusi quelli destinati alla digitalizzazione»;*

b) al terzo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» aggiungere le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ».

17.5

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino a 30 anni» con le seguenti: «fino a 40 anni».

17.6

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «superiore a 499», con le
seguenti: «superiore a 399».*

17.7

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «60 per cento», con le
seguenti: «70 per cento».*

17.8

MANCA, BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «150 milioni», con le
seguenti: «200 milioni».*

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

*«4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 50 milioni per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

ORDINE DEL GIORNO

G17.100

PIRRO, PRESUTTO, ACCOTO, Marco PELLEGRINI, DELL'OLIO, PESCO, LEONE, GALICCHIO, LANNUTTI, DI PIAZZA, FENU, DRAGO, DI NICOLA, BOTTICI, LOREFICE, ROMANO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1354, recante Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;

premesso che:

il Capo II reca misure per il rilancio degli investimenti privati;

la classificazione delle attività economiche attraverso i codici ATECO rappresenta oggi uno strumento di riferimento indispensabile per definire i comportamenti economici e gli adempimenti fiscali dei professionisti, nonché la possibilità di veder identificata la propria attività e poter accedere anche ad appalti pubblici;

la realtà economica è, però, in perenne cambiamento e, quindi, qualsiasi classificazione tende, naturalmente, ad invecchiare per il mero trascorrere del tempo;

oggi per molti professionisti risulta particolarmente difficile identificare un codice ATECO relativo alla propria attività sia perché la classificazione, per la sua rigidità, non si è nel tempo adeguata al cambiamento del mercato che ha visto scomparire alcune professioni e nascerne nuove, sia perché la classificazione è così variegata che diventa un lavoro arduo identificare esattamente il codice che rispecchi l'attività;

in molti casi, pertanto, si applicano i codici per analogia,

impegnano il Governo a:

a valutare l'opportunità di intraprendere una revisione dei codici ATECO per consentire l'avvio e la regolamentazione di nuove attività sia imprenditoriali che professionali anche al fine di prevedere una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive.

EMENDAMENTI

17.0.1

TARICCO, BELLANOVA, D'ALFONSO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungete il seguente.

«Art. 17-bis.

1. Al fine di sostenere le imprese agricole condotte da donne e favorire l'accesso al credito, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per l'imprenditoria agricola femminile con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni per l'anno 2021.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

17.0.2

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo comma,

aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria".

2. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

3. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro 30 giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

c) sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse».

Art. 18

18.1

BELLANOVA, D'ALFONSO

Sopprimere i commi 1 e 2.

18.2

CONZATTI, MALLEGNI

Sopprimere i commi 1 e 2.

18.3

BINI

Sopprimere il comma 1.

18.4

MANCA, BELLANOVA

Sopprimere il comma 1.

18.5

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera *r*) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con delibera della Conferenza unificata, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, sono individuate le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi, per operazioni di finanziamento di importo fino a 250.000 euro a favore di imprese operanti sul territorio regionale. La limitazione non opera relativamente alle operazioni di microcredito effettuate dai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 111 testo unico bancario".

2. Nelle regioni sul cui territorio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già disposta una limitazione eccedente la soglia di cui al comma precedente dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei confidi, la predetta limitazione è adeguata alla nuova soglia entro il termine di sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, fatta salva la volontà della Regione di adeguare la medesima limitazione, con delibera della Conferenza unificata, prima del predetto termine».

18.6

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere il comma 2.

18.7

CONZATTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è così sostituito: "Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita, esclusivamente per prestiti bancari fino a 250 mila euro, il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi"».

b) *al comma 2 sostituire le parole: «la limitazione» con le seguenti: «una limitazione eccedente la soglia di cui al comma 1».*

18.8

MANCA, BELLANOVA

Al comma 3, sostituire le parole: «può essere concessa» con le seguenti: «è concessa, previa adeguata documentazione relativa alla finalità della richiesta.»

18.9

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 3, sostituire le parole: «, progetti di investimento realizzati da» con le seguenti: «e in coerenza con le modalità di intervento del Fondo stesso.»

18.10

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «per uso personale» con le seguenti: «per l'avvio di un'attività».

18.11

MANCA, BELLANOVA

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «famiglie e» con le seguenti: «soggetti che intendono avviare un'attività o realizzare un progetto e».

18.12

BELLANOVA, D'ALFONSO

Al comma 6, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

18.13

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 6, sostituire le parole: «sono stabilite» con le seguenti: «sono definiti i criteri, ».

18.14

MANCA, BELLANOVA

Al comma 6, sostituire le parole: «un significativo coinvolgimento», con le seguenti: «il coinvolgimento».

18.15

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 6, dopo le parole: «del soggetto finanziatore», aggiungere le seguenti: «o della pluralità dei soggetti finanziatori».

18.16

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) sono organi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio Generale ed il Consiglio di Gestione. Il Consiglio Generale, al fine di raccogliere e coordinare le istanze di imprese, banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare per le operazioni che il Fondo può compiere, propone le modifiche alle disposizioni operative del Fondo da sottoporre al Ministero dello sviluppo economico, esprime pareri su iniziative di modifica eventualmente proposte dal Consiglio di Gestione ed esprime parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di Gestione. Il Consiglio Generale si compone di 21 membri, nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e designati: tre, di cui uno assume le funzioni di presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, tre dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, due dal Dipartimento per le politiche di coesione, uno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un rappresentante delle banche, un rappresentante dei confidi, uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane (Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Casartigiani, Confcooperative). La partecipazione al Consiglio Generale del Fondo è a titolo gratuito. L'amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata ad un Consiglio di Gestione, composto da due rappresentanti del Ministero

dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del Consiglio di Gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del Consiglio di Gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione"».

ORDINE DEL GIORNO

G18.100

BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi di micro, piccole e medie imprese;

nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte norme destinate alla promozione dei servizi turistici e culturali e alla commercializzazione di prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero;

il commercio al dettaglio, spesso articolato su base familiare rappresenta un elemento indispensabile del nostro tessuto economico nonché, in taluni casi, runica attività effettivamente presente nei territori dei piccoli comuni, specialmente se dislocati in aree geografiche disagiate;

questo settore, che nelle città più grandi costituisce anche una sorta di presidio sociale rispetto a fenomeni di degrado urbano, è tenuto a confrontarsi con le sfide assai complicate di una concorrenza sempre più agguerrita, rappresentata in modo particolare dalla rete della grande distribuzione;

le principali problematiche dell'intero sistema richiedono, piuttosto che un intervento restrittivo sugli orari di apertura degli esercizi commerciali, l'adozione di misure volte a promuovere la capacità dei centri urbani, soprattutto piccoli e medi, di valorizzare l'esperienza del commercio al dettaglio, immaginando altresì nuovi moduli organizzativi e distributivi, anche puntando sulle potenzialità dell'*e-commerce*;

in tale contesto, la possibilità di finanziare contributi integrativi per il pagamento di canoni di locazione o di contributi per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia e di eliminazione delle barriere architettoniche, comprese quelle per l'acquisto di mobili, nell'ottica più complessiva di favorire processi di modernizzazione delle predette microimprese, anche sotto il profilo tecnologico, sarebbe una risposta concreta ed effettiva alle richieste di sostegno arrivate dagli operatori del settore del commercio al dettaglio e concorrerebbe in maniera adeguata al raggiungimento della finalità auspicata nel nome del provvedimento in esame, la crescita economica,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire un Fondo dedicato al sostegno organico di microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio.

EMENDAMENTI

18.0.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Incentivi all'imprenditoria femminile)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 8, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le donne, indipendentemente dalla loro età e dal possesso dei requisiti di cui al comma 2 della medesima legge 3 agosto 2017, n. 123, che avviano un'iniziativa imprenditoriale in Abruzzo, Basilicata,

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia hanno diritto ad un finanziamento così articolato:

a) 65 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;

b) 35 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, integrato dall'articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il prestito è rimborsato entro dodici anni complessivi dalla concessione del finanziamento.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute entro i limiti e secondo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1407 e n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*».

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 12, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sostituire le parole da: "le correlate risorse" fino alla fine del periodo con le seguenti: "le correlate risorse possono confluire nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento, nonché nella Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al fine di promuovere l'imprenditoria femminile nelle regioni del Mezzogiorno».

Art. 18-bis

18-bis.1

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «Le iniziative delle», aggiungere le seguenti: «micro, piccole e medie».

18-bis.2

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «Le iniziative delle», aggiungere le seguenti: «piccole e medie».

18-bis.3

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «Le iniziative delle imprese italiane dirette», aggiungere le seguenti: «alla vendita dei beni prodotti e».

18-bis.4

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «Le iniziative delle imprese italiane dirette», aggiungere le seguenti: «alla diffusione di nuovi prodotti e».

18-bis.5

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «Le iniziative delle imprese italiane dirette», aggiungere le seguenti: «alla diffusione di servizi e».

18-bis.6

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «Le iniziative delle imprese italiane dirette», aggiungere le seguenti: «alla realizzazione di investimenti diretti all'estero».

18-bis.7

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «Le iniziative delle imprese italiane dirette», aggiungere le seguenti: «alla commercializzazione di beni o all'erogazione di servizi».

18-bis.8

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, sostituire le parole: «sui mercati anche diversi da quelli dell'unione europea», con le seguenti: «sul mercato internazionale».

Art. 18-ter.

Art. 18-ter

18-ter.1

MANCA, BELLANOVA

Sopprimere l'articolo.

18-ter.2

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere il comma 1.

18-ter.3

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, dopo le parole: «e di incremento», aggiungere le seguenti: «dell'efficacia e».

18-ter.4

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, dopo le parole: «e di incremento» aggiungere le seguenti: «dell'efficacia e».

18-ter.5

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, sostituire le parole: «presso il Ministero dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «presso il Ministero dell'economia e delle finanze».

18-ter.6

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, sostituire le parole: «presso il Ministero dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri».

18-ter.7

MANCA, BELLANOVA

Sopprimere il comma 2.

18-ter.8

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «secondo le modalità» fino a: «dispongono la concessione».

18-ter.9

MANCA, BELLANOVA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «il rispetto delle quali» fino a: «dispongono la concessione».

18-ter.10

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere il comma 3.

18-ter.11

MANCA, BELLANOVA

Al comma 3, sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «1 milione di euro».

18-ter.12

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 3, sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «cinquecentomila euro».

18-ter.13

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere il comma 4.

18-ter.14

MANCA, BELLANOVA

Al comma 4, sostituire le parole: «senza oneri» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri».

18-ter.15

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 4, dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «uno del Ministero delle infrastrutture e trasporti».

18-ter.16

MANCA, BELLANOVA

Al comma 4, dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «uno del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo».

18-ter.17

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 4, dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «uno del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare».

18-ter.18

MANCA, BELLANOVA

Al comma 4, dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «uno del Ministero dei beni e attività culturali».

18-ter.19

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere il comma 5.

18-ter.20

MANCA, BELLANOVA

Al comma 5, sopprimere le parole da: «predispone le regole» fino alla fine del comma.

18-ter.21

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere il comma 6.

18-ter.22

MANCA, BELLANOVA

Al comma 6, sostituire le parole: «Ministro dello sviluppo economico» con le seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze».

18-ter.23

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 6, sostituire le parole: «Ministro dello sviluppo economico» con le seguenti: «Presidente del Consiglio dei Ministri».

ORDINE DEL GIORNO

G18-ter.100

FENU, BOTTICI, DI NICOLA, DI PIAZZA, DRAGO, LANNUTTI, TURCO, LOREFICE, ROMANO, CAMPAGNA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1354 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,

premesso che:

l'articolo 18-ter prevede l'istituzione Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov» con il preciso scopo di sostenere la politica industriale e la competitività del Paese;

l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è e sarà sempre più incisivo e centrale per i processi di innovazione delle organizzazioni pubbliche e private, per questo motivo il profilo della Pubblica Amministrazione appare sempre più conforme a quello di un'amministrazione orientata a fornire ai cittadini e alle imprese servizi pubblici migliori e di qualità attraverso l'uso delle tecnologie ICT;

è possibile sfruttare a pieno i vantaggi che possono derivare dall'uso delle nuove tecnologie per semplificare le attività e le procedure amministra-

tive, incrementandone l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, in particolare la Pubblica Amministrazione dovrebbe avvalersi dell'utilizzo di tali tecnologie anche nella gestione dei crediti fiscali, poiché le attuali norme che disciplinano la cessione a terzi dei crediti fiscali e dei crediti della pubblica amministrazione prevedono una serie di adempimenti e limiti che, di fatto, ne rendono più complessa la cedibilità, limitandone altresì la successiva modalità di utilizzo,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre le misure idonee a garantire uno sviluppo celere delle piattaforme elettroniche delle pubbliche amministrazioni utilizzabili per la certificazione dei crediti fiscali, anche al fine di facilitare la cessione degli stessi crediti ad altri contribuenti, non solo ai fini del rimborso, ma anche della compensazione con altri debiti di imposta;

a valutare l'opportunità di ampliare, nel contempo, lo spettro dei crediti fiscali cedibili e limitare il rischio di frode, elusione ed evasione attraverso la verifica e l'utilizzo dei dati in possesso della Pubblica Amministrazione, inclusi quelli scaturenti della fatturazione elettronica;

a porre in essere gli opportuni provvedimenti normativi atti a sviluppare le piattaforme elettroniche della Pubblica Amministrazione per la certificazione dei crediti commerciali, in modo tale da facilitare la cessione degli stessi crediti, non solo ai fini della riscossione, ma anche della compensazione con altri debiti di imposta.

EMENDAMENTI

Art. 18-*quater*

18-*quater*.1

MANCA, BELLANOVA

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «con esclusione di quelli inclusi nell'elenco *Black List* dell'Agenzia delle entrate».*

18-quater.2

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere il comma 2.

18-quater.3

MANCA, BELLANOVA

*Al comma 2, dopo le parole: «all'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere», aggiungere le seguenti: «che non abbiano sede legale o sedi operative negli Stati inclusi nell'elenco *Black List* dell'Agenzia delle entrate».*

18-quater.4

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 3, sostituire le parole: «Ministro dello sviluppo economico», con le seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze».

18-quater.5

MANCA, BELLANOVA

Al comma 3, sostituire le parole: «sono definite», con le seguenti: «sono definiti i criteri,».

18-quater.6

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere il comma 4.

18-quater.7

URSO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 5, aggiungere in fine i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di rafforzare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per l'internazionalizzazione sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, 5 milioni di euro per il 2019 e 5 milioni di euro per il 2020, per le finalità di cui all'articolo 42 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

18-quater.0.1

BELLANOVA, D'ALFONSO

Dopo l'articolo 18-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 18-quinquies.

(Incentivi all'imprenditoria femminile)

1. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse assegnate alla Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità" istituita presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 19

19.1

MIRABELLI, BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, SUDANO, ASTORRE, D'ARIENZO

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni nell'anno 2019», con le seguenti: «200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019 ai sensi dell'articolo 50 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

19.2

MIRABELLI, BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, SUDANO, ASTORRE, D'ARIENZO

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni di euro nell'anno 2019», con le seguenti: «200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, all'articolo 50 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sostituire le parole da: «pari a 400,625 milioni di euro» fino alla fine dell'alea, con le seguenti: «pari a 500,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 718,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 838,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 milioni di euro per l'anno 2028, a 317,891 milioni di euro per l'anno 2029, a 307,791 milioni di euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.178,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 528,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della

compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 755,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 839,991 milioni di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

b) dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

"r-bis) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui al comma 2-bis".

c) dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

"2-ter. Alla Tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppressi i numeri 110) e 113)"».

19.3

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «nell'anno 2019», con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 3 aggiungere il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2020 l'onere è posto a carico delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

19.4

MIRABELLI, BELLANOVA, D'ALFONSO

Al comma 1, sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

19.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le parole: «per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021».

19.6

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di favorire l'insediamento nei comuni montani, il 30 per cento della suddetta assegnazione è destinato alla concessione di garanzie per gli acquirenti della prima casa nei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. In tale ambito non si applicano le priorità d'accesso di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013.».

19.7

MIRABELLI, BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, SUDANO, ASTORRE, D'ARIENZO

Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per l'anno 2019, l'ammontare massimo dei mutui ipotecari ammissibili alla garanzia del Fondo, è elevato a 300.000 euro nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti e a 350.000 euro nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 abitanti».

ORDINE DEL GIORNO

G19.100

MIRABELLI, FERRAZZI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 19 dispone un rifinanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2019 del Fondo di garanzia per la prima casa. Il Fondo, ideato nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), è destinato alla concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari;

il Fondo, ai sensi del decreto interministeriale 31 luglio 2014, è finalizzato alla concessione di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui (di ammontare non superiore a 250.000 euro) connessi all'acquisto ed a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico;

è di fondamentale importanza dotare tale strumento di risorse congrue alle finalità che siano almeno pari a quelle della precedente programmazione finanziaria che aveva attribuito risorse per 600 milioni di euro nel triennio,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a incrementare le risorse del Fondo di garanzia per la prima casa, portando il finanziamento almeno a 200 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019-2021.

EMENDAMENTI

Art. 19-bis

19-bis.1

MANCA, BELLANOVA

Sopprimere l'articolo.

19-bis.2

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «a ciascuna scadenza».

19-bis.3

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, sostituire le parole: «un ulteriore biennio» con le seguenti: «un anno».

Art. 19-ter

19-ter.1

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «alle vittime di» con le seguenti: «alle micro, piccole e medie imprese, nonché alle altre imprese».

19-ter.2

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «le piccole e medie imprese» con le seguenti: «le micro, piccole e medie imprese».

19-ter.3

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «le piccole e medie imprese» con le seguenti: «le micro, piccole e medie imprese».

19-ter.4

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «75 per cento».

ORDINE DEL GIORNO

G19-ter.100

GUIDOLIN, LANNUTTI, DI PIAZZA, FENU, DRAGO, DI NICOLA, BOTTICI, LOREFICE, ROMANO, MATRISCIANO, CAMPAGNA, NOCERINO, PUGLIA, CATALFO, ROMAGNOLI, BOTTO, AUDDINO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.S. 1354),

premesso che:

l'articolo 19-ter del decreto-legge in esame reca disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti;

considerato che:

è prassi consolidata determinare contrattualmente termini di pagamento maggiori dei trenta giorni previsti dalla legislazione europea e dalla normativa italiana di recepimento, generalmente di sessanta o novanta giorni. Laddove la negoziazione tra le parti di un termine più lungo non derivi da una capacità negoziale equilibrata tra i soggetti contraenti, l'allungamento del termine di pagamento avviene quale condizione di fatto imposta dal debitore che si trovi a rivestire una posizione dominante;

nella maggior parte dei casi i ritardi sono causati dalla volontà del debitore di trarre una condizione di vantaggio finanziaria dal ritardo nel pagamento del proprio fornitore. La più comune è data dal ritardo nei pagamenti che costituisce una riserva «gratuita» di liquidità per il cattivo pagatore, piuttosto che una riserva di «intangibilità» nel ripristino delle condizioni di legalità, legate allo sfruttamento delle inefficienze giudiziarie che rendono spesso vane le pretese risarcitorie dei creditori in ambito giurisdizionale;

nonostante i ritardi nei pagamenti siano sanzionati dal quadro legislativo comunitario, nelle imprese, specie quelle *micro* e piccole, è frequente un atteggiamento di rassegnazione rispetto alle pratiche sleali adottate dai propri committenti, soprattutto in relazione alla difficoltà di far valere in giudizio i propri diritti a dei ritardi nei processi di accertamento,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di:

a) porre in essere appositi provvedimenti in materia di pagamenti *business to business* (B2B), ivi compresi strumenti premiali per i corretti pagatori e di *moral suasion*, finalizzati a favorire comportamenti etici e virtuosi che ristabiliscano la correttezza dei rapporti nella filiera dei pagamenti tra soggetti privati, anche mediante il ricorso a procedure negoziali collettive;

b) introdurre tutele rafforzate delle *micro* e piccole imprese, deboli per loro natura, nel potere contrattuale e quindi rafforzare ulteriormente il principio delle cosiddette clausole inique.

EMENDAMENTI

19-ter.0.1

BELLANOVA, D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-quater.

(Istituzione di un Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio)

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, come definite dall'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. Ai fini del finanziamento del Fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 per l'erogazione dei contributi di cui ai comma 3.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento:

a) di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la digitalizzazione, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, di sistemi di sicurezza innovativi e di sistemi di videosorveglianza;

b) di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi;

c) di contributi per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del quinto anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1, i requisiti

per beneficiare dei contributi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.

5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per il 2019 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 ai 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

19-ter.0.2

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-quater.

(Aliquota per le locazioni a canone concordato)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il quarto periodo è sostituito dal seguente:

"Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10 per cento"».

Art. 20

20.0.1

FERRARI, BELLANOVA, D'ALFONSO, RICETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI,
COMINCINI, GRIMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Credito d'imposta formazione 4.0)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il credito d'imposta, previsto nella misura del 40 per cento, delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente di cui all'articolo 1, comma 46 della legge, si applica, con le medesime modalità, anche alle imprese che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al comma 1, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Art. 21

21.1

D'ALFONSO, BELLANOVA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per la concessione del contributo di cui presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre

2018, n. 145 è integrata per euro 25 milioni per l'anno 2019, per euro 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per euro 25 milioni per l'anno 2024. Al fine di assicurare l'operatività della misura, le predette risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualità previste.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede, quanto a 10 milioni per l'anno 2019, euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 ed euro 10 milioni per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 50, e quanto a euro 15 milioni per l'anno 2019, euro 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 ed euro 15 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

21.0.1

BELLANOVA, TARICCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"17-bis. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come da ultimo rideterminato dall'articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è destinata alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari.

17-ter. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, 7-bis, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1, 7-quinquies, i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

17-quater. Le agevolazioni di cui al comma 17-bis si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

17-quinquies. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2016, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, 7-bis, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

17-sexies. Il regolamento adottato ai sensi del comma 1, 7-quinquies ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 1535/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015"».

Art. 22

22.1

BELLANOVA, D'ALFONSO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 7-ter», con il seguente:

«Art. 7-ter. - (*Evidenza nel bilancio sociale*) - A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, nel bilancio di esercizio le società danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'esercizio nei confronti di terzi fornitori».

22.2

BELLANOVA, D'ALFONSO

Al comma 1, capoverso «Art. 7-ter», sopprimere le parole: «delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni».

22.3

BELLANOVA, D'ALFONSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "sono titolari di crediti" sono inserite le seguenti: ", anche non certificati";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o titolari di crediti nei confronti del soggetto appaltatore per mancato pagamento dei lavori eseguiti"».

22.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di cui all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare le professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, in deroga ai vincoli assunzionali ivi previsti, per il personale non dirigenziale che risulti in servizio alla data del 31 dicembre 2018, abbia maturato, al 31 dicembre 2019, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni e sia stato assunto sulla base della normativa emergenziale. Analogamente si dovrà provvedere per il personale non dirigenziale, ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2018, assunto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

ORDINE DEL GIORNO

G22.100

MISIANI, BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Il Senato,

premesso che:

il tema dei ritardi nei pagamenti tra imprese e tra la PA e le imprese costituisce un fattore di debolezza dell'economia italiana poiché la conseguente crisi di liquidità presso le imprese creditrici ostacola sia la gestione ordinaria sia i piani di investimento e, più in generale, la crescita economica nazionale;

nel corso della precedente legislatura è stato decisamente rafforzato il quadro normativo degli interventi per favorire lo smobilizzo dell'ampio *stock* di debiti commerciali pregressi e prevenirne la formazione in futuro, attraverso misure di natura finanziaria (rifiutando e rafforzando il meccanismo previsto dal decreto-legge n. 35 del 2013, ampliando le forme di compensazione tra crediti certificati e debiti fiscali derivanti da contenzioso e debiti contributivi) e strutturale (prevedendo il monitoraggio costante dei pagamenti effettuati, tramite l'utilizzo di un'apposita piattaforma informatica e l'avvio del progetto SIOPE-PLUS);

10 smaltimento dello *stock* di debito accumulato, lo snellimento delle procedure, l'aumento di trasparenza nei pagamenti della PA e il monitoraggio dei processi hanno prodotto nel 2018, in base ai più recenti dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), tempi medi ponderati occorsi per saldare le fatture pari a 46 giorni, a cui corrisponde un anticipo medio di 1 giorno sulla scadenza delle fatture stesse, che si sostanzia in un significativo miglioramento rispetto ai ritardi relativi al 2017 (+10 giorni), al 2016 (+16 giorni) e al 2015 (+114);

nonostante l'articolo 22 del provvedimento all'esame rechi disposizioni relative ai tempi di pagamento tra le imprese, specificando i dati di cui deve essere data evidenza nel bilancio sociale, quali i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, nonché le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni medesime e le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento, poche e parziali fino ad ora so-

no state le misure approvate in questa direzione, anche in considerazione del fatto che spesso sono i ritardi nei pagamenti da parte della PA a determinare i ritardi tra le imprese stesse; peraltro, in taluni casi, si è trattato di interventi in parte con decorrenza dal 2020, come quelli disposti con la legge di bilancio 2019 sulla pubblicazione dei dati relativi alle fatture, i pagamenti effettuati e sull'introduzione di meccanismi sanzionatori e premiali in base ai tempi medi di pagamento;

in questa legislatura risultano assenti iniziative di rifinanziamento e potenziamento dei meccanismi di pagamento dei debiti pregressi e non è stato prorogato l'istituto della compensazione tra crediti commerciali e debiti tributari previsto dal decreto-legge n. 143 del 2013 (e da ultimo prorogato dall'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 50 del 2017);

tuttavia, con la motivazione, pretestuosa, di fornire una risposta al problema dei debiti commerciali pregressi, alcuni esponenti della maggioranza e del Governo hanno recentemente proposto di saldare i creditori della pubblica amministrazione mediante l'introduzione dei cosiddetti *minibot*, ossia titoli di Stato di piccolo taglio;

il tema dei *minibot* ha suscitato un'accesa discussione tra esperti di economia e da più parti è stato sottolineato come la misura possa infatti risolversi in un concreto primo strumento finalizzato ad una futura uscita dall'euro; tale ipotesi non è stata smentita da autorevoli esponenti della maggioranza, alcuni dei quali hanno piuttosto precisato che i *minibot* costituirebbero un espediente per uscire dall'euro in modo «ordinato e tutelato» essendo in grado di aggirare i limiti imposti dall'articolo 128 del Trattato sul funzionamento dell'UE, che vieta l'utilizzo di «monete parallele» all'interno dell'area euro;

al contrario, la convinta contrarietà del MEF è stata espressa formalmente lo scorso 31 maggio in un comunicato stampa secondo cui «non c'è nessuna necessità né sono allo studio misure di finanziamento di alcun tipo, tanto meno emissioni di titoli di Stato di piccolo taglio, per far fronte a presunti ritardi dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni italiane»;

inoltre, in assoluta coerenza anche con quanto precedentemente dichiarato dal Presidente della Banca centrale europea Draghi, il Ministro Tria ha precisato che «l'emissione di *minibot* comporterebbe un aumento immediato del debito pubblico poiché, se utilizzati per far fronte ai debiti commerciali connessi con la fornitura di beni e servizi, sarebbero considerati come passività finanziarie *tour court* e dunque contabilizzati nel debito delle pubbliche amministrazioni come previsto dal Sistema europeo dei conti», ribadendo al contempo che «qualora tali strumenti venissero utilizzati come mezzo di pagamento circolante, aventi quindi una natura diversa da uno strumento di debito, sarebbero illegali poiché in conflitto con quanto previsto dai Trattati europei»;

strumenti come i *minibot* non costituiscono una soluzione al gravoso problema dei debiti della PA, reso ancora più stringente dall'inerzia di questo Governo, mentre è necessario scongiurare qualsiasi tipo di speculazione a riguardo che possa contribuire a minare la stabilità finanziaria nazionale e a deprimere la già debole crescita;

il sostegno ai *minibot*, rinnovato costantemente dal vicepremier Salvini in paradossale contraddizione con il parere del rappresentante del dicastero competente per materia, che li ha inoltre definiti uno strumento «pericoloso, illegale e non necessario», appare come un imprudente tentativo di nascondere sul disastro dei conti pubblici, che sta aprendo la strada ad una procedura d'infrazione da parte delle istituzioni europee, e contribuisce a spingere il costo del debito più in alto di quanto sarebbe giustificato dai fondamentali della nostra economia, indebolendo ancor di più la crescita e le prospettive di ripresa a livello nazionale,

impegna il Governo:

a escludere in maniera univoca e definitiva, in ragione delle valutazioni già espresse dal Ministro dell'economia e delle finanze e a tutela della stabilità finanziaria nazionale, qualunque ipotesi di emissione di *minibot* o altri strumenti analoghi ai fini del rimborso dei debiti della pubblica amministrazione verso le imprese.

EMENDAMENTI

Art. 23

23.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso «4-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Relativamente ai predetti beni, resta ferma altresì la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e annotazioni di cui all'articolo 333 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 188, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "articolo 47-quinquies" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e di contrasto di rischi sistemici, secondo quanto previsto dal-

le disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,";

b) dopo le parole: "nei confronti" è inserita la seguente: "anche";

c) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o introdurre limitazioni, restrizioni temporanee o differenti relativamente a determinate tipologie di operazioni o facoltà esercitabili dai contraenti"».

23.2

URSO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti:

«*2-bis.* Al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale - anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia - le disposizioni del presente articolo si applicano alle coesioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati "società occasionerei", da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "soggetti cedenti", quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitori ceduta, di seguito denominato "debitore", sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (MI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitrice nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitori classificate ai sensi della lettera *a)*;

c) la posizione debitori sia ceduta dal soggetto cedente alla società occasionerai nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale., entro il 31 dicembre 2019.

2-ter. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma *2-bis*, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitori, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 25.000.000, in essere presso una singola società occasionerai, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società occasionerai, aumentato del 20 per cento.

2-quater. Ai fini di cui al comma *2-ter*:

a) il valore delle posizioni debitori è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società occasionerai all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società occasionerai;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società occasionerai è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitori di cui si chiede l'estinzione.

2-quinquies. Il soggetto cedente e la società occasionerai sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitori, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma *2-quater*, lettera *b)*, e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società occasionerai non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

2-sexies. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società occasionerai, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma *2-quinquies*. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma *2-ter*, entro il termine massimo di novanta giorni, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

2-septies. Per le coesioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) la comunicazione di cui al comma *2-quinquies* deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma *2-quinquies*, terzo periodo;

b) qualora la società occasionerai, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia già notificato al debitore un atto improduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

e) qualora il termine di cui alla lettera *b)* sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la immigrazione di cui al comma *2-ter* è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

7. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi dei commi 2-*bis* a 2-*septies* del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitori in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia».

23.0.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Fondo per la rinegoziazione dei crediti deteriorati)

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo a sostegno di lucro, piccole e medie imprese (AMPLI) iscritte al registro delle imprese e a professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico, che siano titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per la rinegoziazione dei crediti deteriorati con una dotazione iniziale di 500.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021. Il fondo è destinato alla rinegoziazione con il debitore originario i crediti UHT e in sofferenza per consentire alle persone giuridiche e fisiche di cui al primo periodo, che versino in sofferenza economico finanziaria, al fine di consentire il ordinamento delle esposizioni debitori esistenti».

23.0.2

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. La presentazione della dichiarazione integrativa speciale permette di definire anche la violazione degli obblighi di segnalazione da effettuarsi in dichiarazione.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

23.0.3

MIRABELLI, D'ALFONSO, BELLANOVA, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, SUDANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Dismissione immobiliari di enti previdenziale pubblici)

1. Al fine di favorire il processo di alienazione diretta degli immobili ad uso residenziale degli enti previdenziale pubblici e contemporaneamente di garantire le tutele per le fasce deboli, all'articolo 3, comma 4 della legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dal decreto-legge legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: "alla società di cui al comma 1 dell'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "dall'invio della lettera di opzione, e all'articolo 7-bis comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248," le parole: "ai sensi di legge", sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge del 9 dicembre 1998 n. 431"».

Art. 24

24.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

24.2

DE BONIS

Sopprimere l'articolo.

24.700

DE FALCO, GRASSO, FATTORI

Sopprimere l'articolo.

24.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 24.

(Sblocca investimenti adirci nel sud)

1. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, sostituire le parole: "alla società costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione

e per il Mezzogiorno, il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Alla società possono partecipare le regioni Basilicata, Campania e Puglia, " con le seguenti: "al consorzio costituito dallo Stato, rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, dal Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dalle regioni Basilicata, Campania e Puglia", e dovunque ricorre la parola: "società" sostituirla con: "consorzio";

b) al comma 11.1 sostituire le parole: "della società" con le seguenti: "del consorzio"».

24.4

NUGNES

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 24.

(Disposizioni per la riorganizzazione degli investimenti adirca nel sud)

1. Il comma 905 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché i commi 10 e 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppressi».

24.5

FERRAZZI, BELLANOVA, STEFANO, Assuntela MESSINA, D'ALFONSO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche all'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 per il completamento del processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI).

24.6

NUGNES

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) al comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "sono trasferite dal 30 giugno 2018 alla società costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. dal Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti." sono sostituite dalle seguenti: "sono trasferite dal 30 settembre 2019 ad un nuovo soggetto pubblico nella forma di azienda speciale o di consorzio tra enti pubblici, così come disciplinati ai sensi dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da costituirsi con la partecipazione degli enti interessati."

b) al secondo periodo, le parole: "Alla società possono partecipare le regioni Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione." sono sostituite dalle seguenti: "All'ente partecipano le regioni Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione".

c) al terzo periodo, le parole: "Lo statuto prevede la possibilità per le predette regioni di conferire ulteriori infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonché di conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale di società attive in settori o servizi idrici correlati, nonché per le ulteriori regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla società di cui al presente comma." sono sostituite dalle seguenti: "Lo statuto prevede la possibilità per le predette regioni di conferire ulteriori infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonché di conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale di società attive in settori o servizi idrici correlati nonché per le ulteriori regioni interessate ai trasferimenti idrici

tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare all'ente di cui al presente comma."

d) al quarto periodo, le parole: "La costituita società e il commissario liquidatore accertano entro il 30 giugno 2018, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo commissario liquidatore attività e passività eventualmente residue dalla liquidazione che sono trasferite alla Società nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico, matrimoniale e finanziario della stessa." sono sostituite dalle seguenti: "Il costituito ente e il commissario liquidatore accertano entro il 30 settembre 2019, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo commissario liquidatore, attività e passività eventualmente residue dalla liquidazione, che sono trasferite all'ente nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa."

e) all'ultimo periodo, le parole: "All'onere derivante dalla costituzione della società di cui al presente comma pari a 200.000 euro, si provvede, tenuto conto dell'ambito territoriale di attività, nell'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020." sono eliminate.

f) Sopprimere il comma 1-*bis*».

24.10

FERRAZZI, BELLANOVA, D'ALFONSO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-1)* al secondo periodo le parole: "Alla società possono partecipare" sono sostituite dalle seguenti: "Alla società partecipano"».

Conseguentemente, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis)* dopo il settimo periodo è inserito il seguente: "Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e le Regioni interessate, costituiscono un gruppo di lavoro finalizzato ad individuare la tariffa dell'acqua all'ingrosso, determinata tenendo conto dei valori delle diverse componenti della tariffa"».

24.7

NUGNES

Al comma 1 lettera a-bis) dopo le parole: «denominati» aggiungere le seguenti: «È analogamente vietata la trasmissibilità, a qualsivoglia titolo, in fa-

vore di soggetti privati dei beni facenti parte del patrimonio della società ed aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni».

24.8

NUGNES

Al comma 1 lettera a-bis) dopo le parole: «al presente comma» e fino a: «qualunque titolo,» sostituire con la seguente: «. Le quote di capitale sociale della medesima società, nonché i beni facenti parte del patrimonio della società ed aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni non sono trasmissibili a qualsivoglia titolo».

24.9

NUGNES

Al comma 1 lettera a-bis), dopo le parole: «al presente comma» e fino a: «qualunque titolo,» sostituire con la seguente: «. Le quote di capitale sociale della medesima società non sono trasmissibili a qualsivoglia titolo».

24.701

DE FALCO, GRASSO, FATTORI

Al comma 1, dopo la lettera a-bis) inserire la seguente:

«a-ter) lo statuto della medesima società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, esclude espressamente ogni scopo di lucro della stessa, disponendo che essa svolga i suoi compiti nell'esclusiva funzione di servizio pubblico d'interesse generale».

24.11

Assuntela MESSINA, STEFANO, BELLANOVA, D'ALFONSO

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «a tempo indeterminato», aggiungere le seguenti: «o a tempo determinato, assunto a seguito di procedura selettiva pubblica».

ORDINI DEL GIORNO

G24.100 (testo 2)

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi,

premesso che:

l'articolo 24, rubricato "Sblocca investimenti idrici nel sud", del presente decreto-legge n. 34, reca una serie di modifiche all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, volte a completare il processo di liquidazione dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia) e accelerare la costituzione della società che dovrà assumerne le funzioni;

il comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha soppresso e posto in liquidazione l'EIPLI, al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino. Il comma 11 del medesimo articolo reca le norme riguardanti il trasferimento delle funzioni dell'EIPLI a una società costituita dallo Stato;

il comma unico dell'articolo 24 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella previgente formulazione, invece, il Ministero dell'economia era soggetto alla vigilanza dei medesimi soggetti;

viene garantita la tutela occupazionale con riferimento al personale titolare del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente soppresso, e si precisa che le passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della costituzione della nuova società sono estinte, con proprie risorse, dall'ente in liquidazione;

la relazione tecnica precisa che, sulla base di quanto comunicato dal commissario liquidatore, tali passività ammontano a circa 250.000 euro. Si stabilisce, inoltre, che i diritti sui beni demaniali già attribuiti all'ente soppresso in forza di provvedimenti concessori sono attribuiti alla società di nuova costituzione. Inoltre, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e

snellire il contenzioso in essere, si stabilisce che i crediti e i debiti di cui è titolare l'ente soppresso, unitamente ai beni immobili di natura non strumentale all'esercizio delle relative funzioni, non sono trasferiti al patrimonio della nuova società. Inoltre, si prevede che i rapporti giuridici anche processuali di cui è titolare l'ente producano effetti esclusivamente nei suoi confronti;

si dispone che la procedura di liquidazione dell'ente si completi con la presentazione, da parte del commissario liquidatore, del bilancio finale di liquidazione al Ministero delle politiche agricole, che lo approva con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e il Mezzogiorno. La relazione illustrativa fa presente che viene colmata in tal modo la lacuna presente nel testo del comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 previgente, che non chiarisce, però, quale organo debba approvare il predetto bilancio e attraverso quale forma;

il previgente quarto periodo del comma 11 prevedeva, invece, che la società di nuova costituzione e il commissario liquidatore dovessero accertare entro il 30 giugno 2018, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo commissario liquidatore, attività e passività eventualmente residue dalla liquidazione, che avrebbero dovuto essere trasferite alla società nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa;

viene soppresso, infine, il penultimo periodo del comma 11, il quale prevedeva che fino all'adozione delle misure di cui al comma medesimo e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014 fossero sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI;

considerato che:

tale processo di privatizzazione delle fonti d'acqua del Centro Sud è il più grande mai effettuato in Europa;

il processo, iniziato nel 2011 con il decreto Monti (che avviava la liquidazione dell'EIPLI qualificandolo come ente inutile) e poi proseguito con il Governo Gentiloni (che nel 2018 ne disponeva la privatizzazione), oggi pare arrivato a conclusione con il Governo Conte che, attraverso appunto il presente decreto "crescita", dispone la liquidazione dell'EIPLI ed affida le fonti d'acqua ad una società per azioni;

eppure, nel "contratto per il governo del cambiamento", siglato dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega il 18 maggio 2018, al secondo punto è così riportato: "Acqua pubblica. È necessario investire sul servizio idrico integrato di natura pubblica applicando la volontà popolare espressa nel referendum del 2011, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, garantendo la qualità dell'acqua, le esigenze e la salute di ogni cittadino, anche attraverso la costituzione di società di servizi a livello locale per la gestione pubblica dell'acqua";

quindi, se ne deduce che, nonostante il chiaro intento di rendere pubblica l'acqua, contenuto nel contratto di governo e nonostante la proposta di legge per l'acqua pubblica del M5S (AC 52, Daga ed altri: "Disposizioni in

materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque"), il processo di privatizzazione delle acque pubbliche non solo non si è fermato, ma pare sia giunto alle fasi finali;

considerato che:

nel corso dell'esame del presente decreto presso la Camera dei deputati, all'articolo 24 è stato approvato un emendamento che dice testualmente: "*Lo statuto prevede la possibilità per le altre regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di partecipare alla società di cui al presente comma, nonché il divieto di cessione delle quote di capitale della medesima società, a qualunque titolo, a società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati*" ed un altro che sostanzialmente proroga la conclusione del processo di privatizzazione dal 2021 al 2023;

tale emendamento ha poco senso. Sembra che l'intento sia quello di introdurre adesso il divieto per alleggerire il passaggio dal pubblico al privato e poi, un domani, con il primo provvedimento utile si potrà estendere l'ingresso ai privati con altro emendamento soppressivo;

ciò che occorrerebbe, invece, è prevedere la costituzionalizzazione del divieto di passaggio ai privati delle quote della S.p.a., al fine di impedire che perda il significato prioritario il disegno di legge sull'acqua pubblica, fermo alla Camera dei deputati, oltre che per mettere in sicurezza il concetto che l'acqua è un bene demaniale e, quindi, pubblico, con finalità pubbliche e non lucrative, che sono proprie di una S.p.a. Occorre una disposizione che impedisca ai privati di entrare nella S.p.a. e questo è possibile solo con una norma di rango costituzionale;

il concetto di acqua, quale bene pubblico deve essere inserito nella Costituzione, in modo che valga per tutti gli enti di gestione delle acque. Lo scrivente si impegna in tal senso e presenterà un disegno di legge Costituzionale,

impegna il Governo:

a prevedere la sospensione della norma che conclude il processo di privatizzazione delle acque pubbliche, in completa antitesi sia con il punto 2 del contratto di Governo, sia con la proposta di legge Daga e altri 206 deputati (rappresentanti della maggioranza parlamentare e del Governo in carica), il cui intento era quello di avviare un processo di ritorno a una "gestione pubblica e partecipativa del Servizio idrico integrato".

G24.101

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 24 del decreto in esame reca misure per sbloccare gli investimenti pubblici nel sud;

con un emendamento si è inserito al comma 1 la lettera *a-bis*) che prevede che lo statuto possa prevedere la possibilità per le altre regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di partecipare alla società nonché il divieto di cessione delle quote di capitale della medesima società, a qualunque titolo, a società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati;

quindi con il decreto «crescita» si trasforma in Spa l'EIPLI «Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia», ponendo così le premesse per privatizzare i servizi di adduzione in tutto il Mezzogiorno;

con la lettera *a-bis*) ancora una volta viene tradita la forte e determinata volontà popolare, che con il *referendum* del 2011 si era espressa in maniera chiara e univoca per la gestione pubblica dell'acqua;

mentre la parte che vorrebbe impedire l'ingresso di soci privati nel capitale della neocostituita Società per azioni, appare una mera copertura. In questo modo di fatto si archivia la proposta di legge, ora in discussione nella Vili Commissione Ambiente, finalizzata al ripristino della gestione pubblica dell'acqua, ancora formalmente all'esame della Commissione;

in merito a quanto previsto dall'articolo 24 il *Forum* italiano dei movimenti per l'acqua e dalla Rete a difesa delle fonti d'acqua hanno pubblicamente denunciato, come l'articolo 24 è la premessa per privatizzare i servizi idrici in tutto il Mezzogiorno attraverso la trasformazione in S.p.a. dell'EIPLI e contro questo articolo del decreto si sono appellati al Presidente della Repubblica, al Presidente del consiglio e ai Presidenti di Camera e Senato,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citati in premessa, al fine di prevedere, in un successivo provvedimento, la soppressione di quanto previsto dalla lettera *a-bis*) dell'articolo 24, nonché a prevedere una azienda pubblica per la gestione delle attività attualmente gestite dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia.

G24.102

BELLANOVA, STEFANO, Assuntela MESSINA

Il Senato,

premessi che:

come noto, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI), cura la gestione di impianti che rappresentano infrastrutture di interesse strategico nazionale, garantendo l'erogazione di un servizio pubblico essenziale e di interesse economico generale a favore di vasti territori del Mezzogiorno d'Italia (Puglia, Basilicata, Campania e Calabria), ovvero la fornitura idrica all'ingrosso ad uso plurimo (civile, agricolo ed industriale);

il patrimonio infrastrutturale, che l'Ente ha contribuito a costruire e che attualmente gestisce in regime di concessione, è infatti caratterizzato da opere che, per valenza dimensionale, risultano per estensione, funzionalità e consistenza fra le più significative a livello europeo, assicurando ai territori di riferimento una erogazione di risorsa ad uso civile, agricolo ed industriale pari a circa 600 milioni di metri cubi/anno;

l'articolo 24 del provvedimento in oggetto prevede che «la tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato», non tenendo in debito conto la circostanza per cui tutte le attività inerenti alla gestione delle descritte infrastrutture vengono svolte con l'ausilio di personale (attualmente sotto organico) formato complessivamente da 162 unità, di cui 44 assunte a seguito di regolare concorso e doverosamente inquadrati con contratto a tempo determinato stante lo stato liquidatorio dell'Ente;

tra questi lavoratori assunti con contratto a tempo determinato figurano, ad esempio, operai e professionisti con qualificazione tecnica (ingegneri e architetti), indispensabili per assicurare funzioni cruciali quali la dotazione minima per la gestione ed il presidio h24, per la manutenzione ordinaria degli impianti, nonché le numerose e diversificate funzioni tecniche inerenti ai medesimi impianti ed infrastrutture o gli avvocati a tempo determinato che curano in via esclusiva il contenzioso dell'ente e hanno competenza specifiche acquisite nel corso del rapporto lavorativo;

tali lavoratori, seppur precari da diverso tempo, con impegno e sacrificio apportano il loro contributo essenziale alle attività svolte dall'EIPLI e la loro eventuale non riconferma potrebbe comportare un rischio concreto per la stessa operatività dell'Ente e quindi della costituenda società dello Stato, sia da un punto di vista tecnico che amministrativo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, sin dal prossimo provvedimento utile, di una integrazione delle richiamate disposizioni legislative volta ad assicurare

le più opportune forme di continuità lavorativa per le unità attualmente inquadrare con contratto a tempo determinato, in ragione della loro documentata professionalità e delle stesse esigenze operative del nuovo soggetto di gestione delle infrastrutture e dei servizi idrici che subentrerà all'EIPLI.

G24.700

GRASSI

Il Senato,

in sede di esame del ddl 1354, di conversione del decreto legge 34/2019,

premesso che all'articolo 24 si modificano le pregresse disposizioni in materia di trasformazione dell'EIPLI in SpA;

che detta nuova società sarà a capitale esclusivamente pubblico (ex emendamento 24.3) e che sarà destinata all'erogazione di servizi pubblici essenziali;

che sarà disciplinata oltre che dagli articoli competenti del codice civile anche dal d.lgs. n. 175 del 2016;

impegna il governo

affinché in sede di costituzione della Società, lo Statuto sia comprensivo delle clausole necessarie ad integrare il c.d. controllo analogo;

che lo Statuto sia improntato ai più alti criteri di trasparenza e partecipazione, soprattutto prevedendo la costituzione di comitati di utenti con funzione di controllo della qualità ed efficienza del servizio erogato;

che gli utili siano destinati alla manutenzione e ammodernamento degli impianti (c.d. lucro oggettivo);

che le assunzioni presso la predetta Società avvengano mediante concorso pubblico o comunque mediante criteri predeterminati in grado di assicurare i più alti livelli di imparzialità e trasparenza della procedura per l'instaurazione del rapporto di lavoro.

EMENDAMENTI

24.0.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure per l'attuazione Piano nazionale di interventi nel settore idrico)

2-bis. Al fine di favorire l'utilizzo degli strumenti, finanziari l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, al comma 153 lettera c) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel comma 523-bis richiamato, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "società in *house* delle amministrazioni centrali dello Stato", con le parole: "società quotate partecipate o in *house* delle amministrazioni dello Stato".

b) aggiungere infine le seguenti parole: "Al fine di favorire gli interventi del Piano, tra gli strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, di cui lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si intendono ricompresi anche strumenti finanziari ammessi e valutati positivamente, in termini di sicurezza, trasparenza e accessibilità, dagli istituti bancari facenti parte dell'Eurosistema"».

24.0.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre";

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4.2, punto 5.4.10., del decreto legislativo n. 118 del 2011"».

24.0.3

FARAONE, SUDANO, D'ALFONSO, BELLANOVA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. In via straordinaria per l'anno 2019 e in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della regione siciliana, sono autorizzati in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, ad applicare l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, effettuare con delibera consiliare le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione ed approvazione del bilancio di previsione. Sono comunque fatte salve le variazioni eventualmente già deliberate negli esercizi precedenti».

24.0.4

MARGIOTTA, BELLANOVA, D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre";

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4.2, punto 5.4.10., del decreto legislativo n. 118 del 2011"».

24.0.5

FARAONE, SUDANO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 16-bis del decreto-legge n. 91 del 2017 sono aggiunti i seguenti commi:

I-bis. Alle Tonnare di cui al comma 1 non può essere ripartita una quota di pescato inferiore alle 80 tonnellate. Ove, per effetto di precedenti decreti ministeriali, alle tonnare in parola siano state ripartite quote di pescato inferiori alle 80 tonnellate, la differenza tra quanto ripartito per effetto del precedente decreto e le 80 Tonnellate vanno individuate e prelevate dalla "quota indivisa" (UNCL).

I-ter. Al fine di consentire la sostenibilità economica delle Tonnare di cui al comma 1, alle stesse è consentito di acquistare quote di pescato anche da soggetti che operino con sistemi di pesca diversi».

Art. 25

25.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

25.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «degli Enti territoriali», inserire le seguenti: «, non gravati da valori paesaggistici e/o storico-culturali ed inseriti nei piani di cui agli articoli 8 e 10 della legge 17 agosto 194, n. 1150, ».

25.3

MISIANI, D'ALFONSO, BELLANOVA, MANCA, MARINO, STEFANO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 425 è sostituito dal seguente:

"425. Con riferimento al piano di cui al comma 422, le risorse rivenienti dalla cessione degli immobili statali sono destinate al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato. Quelle rivenienti dalla cessione degli immobili degli altri enti, ad esclusione di quelli territoriali, sono destinate alla riduzione del debito degli stessi ovvero, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato. Le risorse rivenienti dalla cessione degli immobili degli enti territoriali sono destinate alla riduzione del debito degli stessi ovvero a spese di investimento secondo le vigenti disposizioni in materia"».

Art. 26

26.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico», aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

26.2

FERRAZZI, BELLANOVA

Al comma 1, dopo le parole: «con decreto del Ministero dello sviluppo economico», aggiungere le seguenti: «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

26.3

FERRAZZI, BELLANOVA

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», aggiungere le seguenti: «da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

26.4

FERRAZZI, BELLANOVA, D'ALFONSO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281» aggiungere le seguenti: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge»;*

b) *al comma 4, lettera d):*

al numero 1), dopo le parole: «riuso dei materiali» aggiungere le seguenti: «e lo sviluppo di nuove filiere produttive»;

al numero 2) sostituire le parole: «al riciclo delle materie prime» con le seguenti: «al riciclo e al riuso delle materie prime mediante disassemblaggio e la provenienza e la tracciabilità dei singoli materiali»;

al numero 4) aggiungere infine le seguenti parole: «con particolare riferimento all'ecodesign dei prodotti diretto al disassemblaggio, per favorire la creazione di nuove filiere produttive a partire dal materiale e non dal prodotto»;

d) al comma 6 alla lettera a) sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «60 milioni» e alla lettera b) sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «80 milioni»;

e) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6.1. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministero dello sviluppo economico, mediante apposita relazione al Parlamento, rende noti gli importi concessi e i beneficiari delle agevolazioni».

26.5

BELLANOVA, FERRAZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce anche le modalità per la verifica della corretta attuazione dei progetti di ricerca e sviluppo approvati, e in particolare della verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati dalla lettera d) al comma 4».

26.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere la lettera b);

b) al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «non inferiori a euro 500 mila», con le seguenti: «inferiori a euro 100.000».

26.7

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «non inferiori a euro 500 mila», con le seguenti: «inferiori a euro 100.000».

26.8

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 4, lettera d), dopo il numero 2) aggiungere il numero seguente:

*«2-bis) implementazione di sistemi di *governance*, utilizzabili in particolare dalle PMI, orientati alla qualità ecologica per la gestione dei cicli produttivi e di consumo, secondo criteri dell'economia circolare, anche in connessione con i processi di digitalizzazione riferiti al piano Impresa 4.0».*

26.9

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 4, lettera d), dopo il numero 5, aggiungere i seguenti:

«5.1) soluzioni innovative volte a migliorare e favorire le raccolte differenziate, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo;

5.2) sviluppo tecnologie per l'aumento del riciclaggio e della biodegradabilità della plastica, riducendo la presenza di sostanze pericolose;

26.10

FERRAZZI, BELLANOVA

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

26.11

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 55, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto il seguente comma:

"55-bis. Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso una sempre maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse e per il perseguimento degli obiettivi dell'economia circolare, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, le imprese anche di micro, piccola e media dimensione possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie finalizzate a nuove iniziative di simbiosi industriale, all'utilizzo di materiali riciclati nei propri processi produttivi o, comunque, a ridurre il consumo delle materie prime immesse negli stessi. Per accedere a tali agevolazioni, l'interessato presenta istanza all'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) descrivendole misure che si intendono adottare, l'Enea verifica la rispondenza di queste alle finalità sopra descritte ed entro tre mesi dal ricevimento dell'istanza comunica all'interessato la conformità alle medesime"».

26.12

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 6-bis, sopprimere la lettera a).

26.13

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 6-bis, sopprimere la lettera b).

26.14

MANCA, BELLANOVA

Al comma 6-bis, lettera a), sopprimere la lettera a).

26.15

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 6-bis, lettera a), sopprimere la lettera b).

26.16

MANCA, BELLANOVA

Al comma 6-bis, lettera a), sopprimere la lettera e).

26.17

MANCA, BELLANOVA

Al comma 6-bis, sopprimere la lettera c).

26.18

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere il comma 6-ter.

26.19

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, D'ALFONSO, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, BELLANOVA

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«6-*quater*. Il trenta per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 6 è destinato a progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio di uno o più Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017 di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016».

ORDINI DEL GIORNO

G26.100

FERRAZZI, BELLANOVA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di agevolazioni per il sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare;

vista l'importanza di assicurare che le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni, circa 140 milioni di euro, siano effettivamente ed efficacemente utilizzate, è necessario che vengano stabilite, con il decreto previsto dal comma 1 dell'articolo 26, anche le modalità che consentano la verifica della corretta attuazione dei progetti di ricerca e sviluppo approvati, e in particolare della verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti finanziati, come indicato dal comma 4, lettera *d*),

impegna il Governo:

a considerare, in sede di emanazione del decreto citato in premessa, l'introduzione delle modalità necessarie per effettuare la verifica della corretta attuazione dei progetti di ricerca e sviluppo approvati.

G26.101

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BELLANOVA,
D'ALFONSO

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in commento reca misure per favorire lo sviluppo dell'economia circolare, mediante la concessione di finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito, appunto, dell'economia circolare, per incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili avviati al riciclo immessi sul mercato e per l'acquisto di prodotti da riciclo e da riuso;

tuttavia si è scelto, ancora una volta, di non dare soluzione ad una questione di estrema importanza per la cosiddetta «società del riciclaggio» che l'Unione Europea ci indica come un tassello fondamentale nel disegno dell'economia circolare. Infatti, continua a non essere risolto il tema della cessazione della qualifica di rifiuto, la cui norma nazionale di riferimento è l'articolo 184-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, a causa dello stallo in cui si trova tuttora la decretazione ministeriale, scelta a suo tempo quale via ordinaria per individuare le procedure di recupero per specifiche tipologie di rifiuto. Tale situazione e la sempre maggiore inerzia ed inadeguatezza dimostrata dal recupero in procedura semplificata, fanno comprendere il successo dimostrato, al contrario, dallo strumento, ritenuto più realistico e flessibile, offerto dal recupero definito con autorizzazione ordinaria;

inoltre con la sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018, la Sezione Quarta del Consiglio ha fornito una interpretazione della norma in commento che, di fatto, impedisce il rinnovo delle autorizzazioni esistenti degli impianti di riciclo, o il rilascio di nuove, in mancanza di norme nazionali o europee che stabiliscano i criteri tecnici per la trasformazione dei rifiuti in materia o prodotto secondario, ossia i criteri *End of waste*, necessari per il riciclo;

il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 ha modificato il suddetto comma 3 dell'articolo 184-ter, disponendo che, nelle more dell'adozione di uno o più decreti di competenza statale di cui al comma 2, possono continuare ad operare solo agli impianti che al momento dell'entrata in vigore della norma operavano in procedura semplificata e non anche quelle che operavano in procedura ordinaria autorizzate mediante un regime transitorio di cui all'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

le associazioni di categoria rilevano come dopo quasi un anno e mezzo dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha bloccato il rilascio delle autorizzazioni sull'*End of Waste* (EoW) caso per caso, dopo decine di appel-

li dal mondo dell'industria, come dell'ambientalismo, numerosi emendamenti presentati e subito dopo ritirati, il Governo dà una risposta assolutamente insufficiente al problema,

impegna il Governo:

ad intervenire con urgenza al fine di superare effettivamente le problematiche connesse alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28 febbraio 2018 allineando le disposizioni nazionali alle più recenti direttive europee in materia di economia circolare assicurando il rispetto dei requisiti ambientali definiti a livello nazionale ed europeo, consentendo alle autorità competenti di adottare decisioni specifiche al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali;

a disporre con urgenza la validità delle autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento in attesa di una organica normativa sull'EoW, facendo salve anche le autorizzazioni rilasciate in via ordinaria.

G26.102

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, D'ALFONSO, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 26 dispone la concessione di finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell'economia circolare;

le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento agevolato pari al 50 per cento delle spese e dei costi ammissibili e di contributo diretto fino al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili. Per la concessione delle agevolazioni, sono stanziati 140 milioni di euro, di cui 40 milioni per contributi diretti, a valere sulle disponibilità per il 2020 del Fondo Sviluppo e Coesione e 100 milioni per finanziamenti agevolati, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) rimaste non utilizzate;

è importante destinare parte di tali risorse per sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo delle aree colpite dagli eventi calamitosi dell'agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017, tramite la concessione di aiuti alle imprese aventi unità locali nell'area del così detto «cratere», per progetti

di ricerca e sviluppo o riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare,

impegna il Governo:

a finalizzare almeno il 30 per cento delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 26 per progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio di uno o più Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017 di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016.

G26.103

GALLONE, BERUTTI, PAPTUEU, Alfredo MESSINA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede alcune misure finalizzate a favorire il recupero dei rifiuti e dare un impulso all'economia circolare;

in particolare il testo del disegno di legge contiene agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare; disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi; agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso;

nel nostro Paese vi sono molti settori produttivi che beneficerebbero di una efficace e puntuale normativa che regolamenti finalmente la «qualifica di fine rifiuto» ossia il momento in cui un rifiuto cessa di essere tale, e che consenta che un residuo di lavorazione sia gestibile come sottoprodotto;

in questi giorni con una lettera congiunta, Confindustria Toscana Nord, Confartigianato Imprese Prato, Cna Toscana Centro e l'associazione Astri, hanno chiesto un incontro al Ministro dell'ambiente Sergio Costa, con un invito a Prato per rendersi conto di persona delle difficoltà imposte dalle normative per il riutilizzo delle fibre tessili;

nella lettera viene ricordata la rilevanza del distretto pratese e si evidenzia che, se fosse una nazione, sarebbe la settima in Europa per peso nel settore tessile. Ma soprattutto si sottolinea come la tradizionale propensione del distretto al riutilizzo delle fibre sia ostacolata da normative troppo vincolanti e restrittive sia per il pre-consumo (residui di pettinatura, filatura, tessitura, rifinitura e confezione, vale a dire cascami, testate, fila, frasami, ritagli) sia per il post-consumo (gli abiti usati). Si tratta di provvedimenti che

nascono da indirizzi europei ma che hanno nelle legislazioni nazionali i loro principali riferimenti;

ricordiamo che all'interno del comparto, il distretto tessile di Prato (che include 12 comuni in un'area a cavallo tra le province di Prato, Pistoia e Firenze) rappresenta ancora oggi il primo distretto europeo per produzione tessile e storicamente il primo che realizza un ciclo tessile ad economia circolare;

come ha sottolineato la delegata di Confindustria Toscana Nord per la sostenibilità, Fabia Romagnoli, per arrivare a far sì che un residuo di lavorazione sia gestibile come sottoprodotto anziché finire fra i rifiuti le imprese devono espletare adempimenti complessi e onerosi soprattutto per quelle più piccole. Sul versante del post-consumo, invece, il tessile necessiterebbe di una più snella ed efficiente regolazione delle normative «*end of waste*»;

peraltro la normativa attuale è poco chiara e lascia spazio a varie interpretazioni, e l'imprenditore corre quindi il rischio di essere accusato di traffico illecito di rifiuti; va infine ricordato che la differenziata sul tessile sarà obbligatoria nel 2024 (come da direttiva quadro sui rifiuti, approvata dal Parlamento europeo ed entrata in vigore nel 2018),

impegna il Governo:

a prevedere opportune iniziative normative urgenti in materia di qualifica di sottoprodotti e cessazione della qualifica di rifiuto rendendo chiaro il momento in cui si ha la cessazione della qualifica di rifiuto, per favorire realmente lo sviluppo dell'economia circolare, in particolare quella del settore tessile consentendo a questo importante comparto di poter svolgere l'attività di recupero e riutilizzo di materiali tessili nell'attività produttiva, attingendo in tal modo solo in minima misura alle materie prime.

EMENDAMENTI

26.0.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo 26-bis aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.1.

(Sviluppo del turismo giovanile, scolastico e sociale)

1. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico e sociale, gli immobili appartenenti al demanio non necessario, al patrimonio dello Stato e degli Enti Locali, destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, sono trasferiti, secondo le modalità individuate ai sensi del comma 4 della presente disposizione, all'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, che, nell'ambito delle funzioni pubblicistiche ad essa attribuite dalla Legge, provvede alla loro massima valorizzazione funzionale, alla gestione diretta e indiretta, alla formazione professionale ed alla promozione anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*.

2. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG), costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, ente morale (decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948) e assistenziale (decreto ministeriale 6 novembre 1959 n. 10), in virtù della sua natura giuridica e in considerazione dell'attività sociale di interesse pubblico da essa perseguita, è un ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. Dall'anno 2019, Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. è autorizzata a mettere a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili. Il patrimonio immobiliare dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù confluisce in apposito fondo a garanzia delle predette operazioni.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attua-

zione della presente disposizione, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 26-bis.

Art. 26-bis

26-bis.1

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, sostituire le parole: «25 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

26-bis.2

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 10.000», con le seguenti: «euro 15.000».

26-bis.3

MANCA, BELLANOVA

Al comma 3, sostituire le parole: «entro novanta giorni», con le seguenti: «entro sessanta giorni».

26-bis.4

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 3, sostituire le parole: «le disposizioni», con le seguenti: «i criteri e le modalità».

ORDINE DEL GIORNO

G26-bis.100

ARRIGONI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi,

premesso che:

il settore dei rifiuti in Italia attraversa un periodo di grave crisi sia per la saturazione degli spazi nelle discariche e soprattutto negli inceneritori, sia per le difficoltà che riscontrano le aziende per la realizzazione degli impianti di selezione propedeutica al riciclo e per l'autorizzazione degli impianti per il recupero di rifiuti e la produzione di materiali e prodotti da riutilizzare;

questa situazione provoca la lievitazione dei prezzi di smaltimento e il deprezzamento del valore dei materiali, sembrerebbe anche con punte del 50-60 per cento, e ciò rende più facile l'introduzione della criminalità organizzata nel ciclo di gestione dei rifiuti che offre prezzi a buon mercato, come già accaduto in passato;

recentemente, il comma 19 dell'articolo 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nelle more dell'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei decreti previsti dal comma 2 dell'articolo 184-ter del codice dell'ambiente, introduce nello stesso codice una norma sulla cessazione della qualifica di rifiuto «*end of waste*» che, facendo salva l'applicazione dei decreti attualmente vigenti sul recupero dei rifiuti, permette il funzionamento degli impianti esistenti di recupero dei rifiuti e trasformazione in prodotti come già autorizzati dalle regioni;

sono anche esplicitati i criteri sulla base dei quali potranno essere rilasciate dalle regioni le nuove autorizzazioni, come riportati nei decreti richiamati nel testo, per quanto riguarda tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto datale attività;

è prevista inoltre la possibilità di emanazione di linee guida da parte del Ministero dell'ambiente per assicurare l'omogeneità dei criteri e l'obbligo per le sole «nuove» autorizzazioni, emanate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di sottoporsi ad una «revisione» entro 12 mesi dall'emanazione delle linee guida;

successivamente all'emanazione dei decreti citati nella norma, le regioni hanno rilasciato autorizzazioni in conformità all'innovazione tecnologica sviluppatasi negli ultimi anni, con flussi di prodotti non presenti in tali decreti, come, ad esempio le polveri fluorescenti da trattamento RAEE, da cui si ricavano le terre rare fondamentali per molte applicazioni tecnologiche, altre materie prime essenziali dai RAEE, batterie al litio, scarti da selezione di raccolte differenziate o da determinati lavorazioni, solventi, pneumatici fuori uso ecc;

tali autorizzazioni hanno avuto lo scopo anche di permettere l'utilizzo delle materie «prime secondarie» a livello di materiale intermedio e non solo a livello di prodotto finito come previsto dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998, e ciò amplia le possibilità di riutilizzo degli scarti dei cicli produttivi ed evita di dover conferire in discarica o al recupero all'estero tali materiali, evitando, altresì, gravi ripercussioni ambientali per l'Italia, oneri burocratico-amministrativi per le imprese, vantaggi economici per i paesi di destinazione, depauperamento delle competenze nazionali e ricadute su occupazione e competenze industriali,

impegna il Governo:

nelle more dell'emanazione delle linee guida previste dall'articolo 1, comma 19, capoverso 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valutare l'opportunità di ritenere comunque valide tutte le autorizzazioni in essere per il recupero dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali cessati e a prevedere le proroghe delle autorizzazioni e delle concessioni in scadenza, fino alla data dell'entrata in vigore del decreto dell'emanazione di tali linee guida.

EMENDAMENTI

26-bis.0.1

GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPATHEU

Dopo l'articolo, aggiungere, il seguente:

«Art. 26-bis.1.

*(Procedura di infrazione comunitaria n.
2003/2077 - Commissario unico discariche)*

1. Il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione de-

gli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, si avvale di una struttura di supporto composta da risorse umane e strumentali tratte dall'Arma dei Carabinieri, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

2. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5 per cento delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.»

26-bis.0.2

GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPTAEU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.1.

L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

«Art. 184-ter.

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione. Essi includono:

- a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione Europea ai sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a e) . L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato I, sub allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, e l'articolo 9-*bis*, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni in legge 30 dicembre 2008, n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione Europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4 , le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e). Sulla base delle condizioni previste al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e), possono essere adottati, con decreto del Ministro dell'ambiente di natura non regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, indirizzi e linee guida al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea del presente comma.

6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente il registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle Autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime

autorità comunicano entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente comma anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità».

Art. 26-ter

26-ter.1

MANCA, BELLANOVA

Al comma 2, sostituire le parole: «di euro 10.000» con le seguenti: «di euro 15.000».

26-ter.2

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 3, sostituire le parole: «di euro 5.000» con le seguenti: «di euro 10.000».

26-ter.3

MANCA, BELLANOVA

Al comma 5, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

Art. 26-quater

26-quater.1

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire l'alinea, con il seguente: «1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 148» aggiungere il seguente: «Conseguentemente, sopprimere il comma 3».

26-quater.2

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 41», comma 1, sostituire le parole: «1.000 unità» con le seguenti: «500 unità».

26-quater.3

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 41», comma 1, sostituire le parole: «1.000 unità» con le seguenti: «200 unità».

26-quater.4

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 41», comma 1, sostituire le parole: «o con» con le seguenti: «d'intesa».

26-quater.5

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 41», comma 1, sopprimere le parole: «o con le loro rappresentanze aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria».

26-quater.6

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 41», comma 2, lettera e), sopprimere il secondo periodo.

26-quater.7

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 41», sopprimere il comma 8.

26-quater.8

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 41», comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da «che può intendersi», fino alla fine del medesimo periodo.

26-quater.9

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 41», dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Nel caso in cui, al fine di incrementare gli organici, i contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione, un contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.

10-ter. In sostituzione del contributo di cui al comma 10-bis, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza dei contratti collettivi di cui al comma 10-bis, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

10-quater. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi 10-bis e 10-ter, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al titolo II del presente decreto possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti non sono riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 10-bis e 10-ter.

10-quinquies. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria.

10-sexies. Le assunzioni operate dal datore di lavoro in forza dei contratti collettivi di cui al comma 1 non devono determinare nelle unità produttive interessate dalla riduzione dell'orario una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore, salvo che ciò sia espressamente previsto dai contratti collettivi in ragione della carenza di manodopera femminile, ovvero maschi-

le, in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali è programmata l'assunzione».

ORDINI DEL GIORNO

G26-quater.100

LUPO, DONNO, LANNUTTI, DI PIAZZA, FENU, DRAGO, DI NICOLA, BOTTICI, LOREFICE, ROMANO, MATRISCIANO, NOCERINO, PUGLIA, ROMAGNOLI, BOTTO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.S. 1354),

premesso che:

l'articolo 26-*quater* del provvedimento in esame interviene sulla disciplina dei contratti di espansione modificando il titolo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148;

il comma 1 del suddetto articolo prevede la possibilità per le grandi imprese con un organico superiore alle mille unità, e che intendano avviare processi di reindustrializzazione e riorganizzazione, di stipulare un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e le associazioni sindacali con la previsione di nuove assunzioni, mentre il comma 3 consente l'intervento straordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi;

il comma 5 prevede che il datore di lavoro riconosca ai lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla pensione un'indennità mensile, a fronte della risoluzione del rapporto di impiego, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Con il comma 7 si stabilisce altresì che i lavoratori interessati dal contratto di espansione possano subire una riduzione media oraria inferiori o pari al trenta per cento dell'orario giornaliero. Tale percentuale, se concordata, può arrivare però anche al cento per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato;

considerato che:

ad oggi, le aziende, nei casi di risoluzioni consensuali, a causa dell'onerosità dell'operazione, applicano un prepensionamento, in media di circa 2/3 anni;

le disposizioni dell'articolo di cui in premessa avrebbero un impatto assai grave qualora fossero applicate al personale navigante del trasporto aereo;

infatti l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, prevede che il personale navigante possa accedere alla pensione già a 62 anni e dunque, con l'applicazione delle disposizioni dell'articolo di cui in premessa, l'età pensionabile potrebbe coinvolgere, attraverso il prepensionamento, lavoratori che nel 2020 si troverebbero ad avere 58 anni;

oltre la difficoltà oggettiva di ricollocazione per questi prepensionati, molto più grave sono l'incertezza circa il sostegno integrativo del Fondo Speciale per il Trasporto aereo (FSTA), l'istituto dell'isopensione e il tasso di sostituzione;

in particolare, l'articolo 26 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, ha dimezzato il finanziamento del Fondo Speciale per il Trasporto aereo (FSTA), istituito dall'articolo 1-ter del decreto-legge n. 249 del 2004 convertito dalla legge n. 291 del 2004;

attraverso l'istituto dell'isopensione, l'esodo dei lavoratori più anziani avrebbe luogo con assegni pensionistici miseri a causa di minori versamenti contributivi;

ad aggravare la situazione, nel trasporto aereo, è il tasso di sostituzione (ovvero il rapporto percentuale tra la media delle ultime buste paga ed il trattamento pensionistico) ad oggi pari al 35-40 per cento. A tal proposito si evidenzia che l'applicazione dell'articolo di cui in premessa alla fascia più giovane del personale navigante comporterebbe via via la diminuzione del valore del tasso di sostituzione a causa di una sempre maggiore decrescita del valore delle buste paga e conseguentemente una progressiva diminuzione dell'importo della pensione. A mero titolo esemplificativo, un lavoratore che ricopre il ruolo di personale navigante di cabina oggi, dopo 30 anni e più di attività lavorativa si troverebbe con una pensione che varia dai 700 ai 950 euro pur avendo versato i contributi previsti, e se aderente al Fondo Volo avrebbe un'aggiunta di circa 100 euro;

l'applicazione del comma 7 dell'articolo di cui in premessa non prevede il consenso scritto da parte dei lavoratori e applicato al personale navigante del trasporto aereo porterebbe a percepire mensilità sotto la soglia della povertà, considerato che l'importo percepito viene calcolato sul lordo dello stipendio base come rapporto pensionistico,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di escludere dall'applicazione dell'articolo di cui in premessa il personale navigante del trasporto aereo.

G26-quater.101

BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI,
COMINCINI, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 34 del 2019 «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

premesso che:

con un emendamento presentato dai relatori nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera è stato introdotto nel provvedimento in esame il «contratto di espansione» che consente alle imprese con un organico superiore a 1.000 unità, che intendono avviare processi di reindustrializzazione e riorganizzazione, di adottare particolari misure, come la possibilità «per i lavoratori che si trovino a non più di 84 mesi dal conseguimento della pensione» di vedersi riconosciuto un'indennità «commisurata al trattamento pensionistico lordo» maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

la misura in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020 riguarda le aziende impegnate in «una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico delle attività», per rispondere all'esigenza di «modificare le competenze professionali in organico» dovrebbe rendere possibile procedere all'assunzione di nuove professionalità e, allo stesso tempo, riconoscere un'indennità di prepensionamento per coloro che raggiungeranno i requisiti per andare in pensione nei successivi 7 anni,

impegna il Governo:

nell'ambito delle sue proprie prerogative ad estendere le misure di cui in premessa anche alle aziende che operano nelle aree di crisi complesse, in particolare con riferimento all'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese, aree dove i processi di reindustrializzazione stentano a partire, e a superare, però, il limite degli addetti previsto, in considerazione delle difficoltà nel reinserimento dei lavoratori coinvolti, che si ritrovano da anni fuori dei processi produttivi.

EMENDAMENTI

26-quater.0.1

BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI,
COMINCINI, GRIMANI

Dopo l'articolo 26-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 26-quinquies.

(Modifiche al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 3, comma 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, le lettere a) e a-bis) sono sostituite dalla seguente:

"a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4"».

Art. 27.

Art. 27

27.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI,
MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI,
PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 215 è inserito il seguente:

"215-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 210 a 214 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020".

2-ter. Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 aprile 2019 è abrogato».

27.0.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)

1. Il comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 come modificato dall'articolo comma 210 lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo".

2. All'attuazione degli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le accorrenti variazioni di bilancio».

27.0.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine, nonché disposizioni per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese in mercati regolamentati)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 88 è sostituito dal seguente:

"88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo";

2) al comma 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero in obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emesse dalle predette imprese";

b) la lettera b-bis) è sostituita dalle seguenti:

"b-bis) quote o azioni di OICB di credito, di OICR immobiliari, di OICR infrastrutturali, nonché in prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali - piattaforme di *Peer to Peer Lending* - gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;

b-bis.1) titoli di Stato italiani e titoli emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996";

3) il comma 92 è sostituito dal seguente:

"92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. I soggetti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo";

4) al comma 101 le parole: "30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro" e le parole: "30.000 euro e di 150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro".

2. I commi da 210 a 214 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

3. Con regolamento della CONSOB, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le regole per l'emissione da parte delle PMI di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, commi 89 e 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalle disposizioni del presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela degli investitori e semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.

4. Agli oneri di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

27.0.3

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)

1. Al comma 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 210, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la lettera *b-ter*) è aggiunta la seguente: "*b-quater*) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, di cui al comma 104 del presente articolo (OICE PIR compliant)".

2. Al comma 112 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103".

3. All'attuazione degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 5 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 28

28.1

BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI,
COMINCINI, GRIMANI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, nonché le risorse necessarie per la copertura degli oneri per i controlli e le ispezioni le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale ricadenti nei medesimi territori in cui sono stati attivati i patti territoriali dell'articolo 2, comma 203, lettera *d*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle predette risorse.

ORDINE DEL GIORNO

G28.100

BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI,
COMINCINI, GRIMANI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in corso di esame, intervenendo in materia di procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, dispone che le risorse residue dei patti territoriali, a determinate condizioni, ove non costituiscano residui perenti, siano utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale ter-

ritoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese;

tuttavia, nella formulazione del testo, nulla assicura che le risorse, a seguito della riassegnazione, rimangano nei territori a cui erano originariamente destinate,

impegna il Governo:

a chiarire, nel decreto del Ministro dello sviluppo economico di attuazione della disposizione di cui all'articolo 28, che, nella rimodulazione relativa al processo di chiusura dei patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, lettera *d*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse residue siano utilizzate per finanziare progetti che ricadano negli stessi territori in cui sono stati attivati tali patti.

EMENDAMENTI

28.0.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Credito d'imposta investimenti Mezzogiorno)

1. All'articolo 1, dopo il comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente il seguente: "98-bis. Le imprese che hanno ricevuto dall'Agenzia delle entrate comunicazione dell'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta entro il 31 dicembre 2019, effettuano l'acquisizione dei beni strumentali oggetto dell'agevolazione entro la data del 31 dicembre 2020"».

28.0.2

MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Proroga credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno)

1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500 milioni di euro, si fa fronte: per 300 milioni di euro, relativamente alle tipologie di imprese finanziabili, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività 2014/2020" e nei Programmi Operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo, mediante intesa tra le amministrazioni interessate; per 200 milioni di euro, mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rifinanziate dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 28-bis

G28-bis.100

DRAGO, LEONE, ANASTASI, ANGRISANI, LANNUTTI, RICCARDI, GAUDIANO, FENU, MANTOVANI, LANZI, DI PIAZZA, DI NICOLA, BOTTICI, LOREFICE, ROMANO, CAMPAGNA

Il Senato,

in sede di esame dell'AS. 1354, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,

premesso che:

il nostro Paese è fra quelli con il livello più basso di nuovi nati. In Italia nascono, infatti, ogni anno meno di 500.000 bambini ed il tasso di natalità ha raggiunto il *record* negativo di 1,35 figli per donna, un valore ben al di sotto del livello di sostituzione di 2,1 figli, necessario per mantenere l'equilibrio demografico;

il quadro delineato suscita forti preoccupazioni sugli scenari futuri e le prospettive di crescita del nostro Paese. La nascita di ogni nuovo figlio ha un rilevante impatto benefico sull'economia del Paese, per la capacità di stimolare la produzione di una vasta gamma di beni e servizi destinati alla cura ed alla crescita del bambino e del futuro cittadino. Si stima, infatti, che ogni nuovo nato incida positivamente sul prodotto interno lordo per circa 35.000,00 euro annui;

un Paese in cui l'età media cresce è, inoltre, un Paese con una minore propensione all'innovazione ed in cui il sistema previdenziale rischia, alla lunga, di implodere,

considerato altresì che:

l'accesso ad un ampio ventaglio di agevolazioni fiscali, trattamenti previdenziali, indennitari, servizi socio-assistenziali, di educazione, eccetera, è oggi regolamentato dal cosiddetto indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), un valore determinato dalla somma dei redditi e del patrimonio del nucleo familiare, ponderato dal cosiddetto fattore di equivalenza, valore scaturente dalle caratteristiche quali/quantitative del nucleo stesso;

l'attuale sistema, pur riconoscendo alcune maggiorazioni per i nuclei numerosi, appare inadeguato rispetto all'obiettivo di sostenere in modo significativo i nuclei familiari in cui sono presenti più figli, specie in tenera età,

impegnano il Governo:

a riformare la disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) allo scopo di garantire alle famiglie, in ossequio ai principi sanciti all'articolo 31 della Costituzione, il diritto ad accedere a servizi e prestazioni di natura sanitaria, sociale, educativa, come individuate dalle leggi vigenti, prevedendo in particolare che:

a) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale, come definito ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia adottato, in luogo del reddito complessivo ai fini IRPEF dei componenti del nucleo familiare, il reddito al netto delle imposte dovute sullo stesso reddito, eventualmente decurtate delle detrazioni fiscali spettanti;

b) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia applicato al valore del patrimonio immobiliare e mobiliare, una percentuale variabile in funzione della consistenza del nucleo familiare e della eventuale presenza, all'interno del nucleo stesso, di soggetti in condizioni di disabilità, non autosufficienza o altre condizioni di disagio sociale;

c) sia ridefinita la scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, rafforzando le maggiorazioni previste per i nuclei familiari numerosi, con particolare riferimento a quelli in cui siano presenti figli di età inferiore a 5 anni, per i nuclei monogenitoriali e quelli in cui siano presenti soggetti in condizioni di disabilità o non autosufficienza.

EMENDAMENTI

Art. 29

29.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Nel caso di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi,» con le seguenti: «Nei casi di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi o di imprese agricole a conduzione femminile, ivi comprese le imprese agricole in cui la compagine societaria sia composta in prevalenza da donne».

29.2

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da almeno trentasei mesi» con le seguenti: «da almeno ventiquattro mesi».

29.3

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da almeno trentasei mesi» con le seguenti: «da almeno ventiquattro mesi».

29.4

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sessanta mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

29.5

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

29.6

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 2, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

29.7

MANCA, BELLANOVA

Al comma 3, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

29.8

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire la costituzione di imprese sotto forma di società a responsabilità limitata all'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.". L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati».

29.9

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «25.000 euro».

29.10

MANCA, BELLANOVA

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «40.000 euro».

29.11

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7:

sopprimere la lettera b);

b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

*«7-bis. Le misure per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono rifinanziate per l'anno 2019 con uno stanziamento di 350 milioni di euro, a valere sul Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività 2014/2020" a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, e sul Fondo di Sviluppo e Coesione. I contributi, sotto forma di *voucher*, possono essere concessi alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti nella misura del 50 per cento dell'investimento».*

29.12

URSO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «settore turistico» con le seguenti: «settore turistico ricettivo» e le parole: «fruizione dei beni culturali» con le seguenti: «promozione e commercializzazione dei servizi turistici, culturali e ricettivi».

29.13

MANCA, BELLANOVA

Al comma 7, lettera e), sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti: «75.000 euro».

29.14

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

29.15

BELLANOVA, D'ALFONSO

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per la concessione di contributi a fondo perduto e sono destinati 80 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati».

Conseguentemente, sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 8, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, e in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,5 milioni di euro

per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto-legge e quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

29.16

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere i commi da 9-bis a 9-octies.

29.17

MANCA, BELLANOVA

Sopprimere il comma 9-quater.

29.18

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere il comma 9-novies.

29.19

URSO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 9-novies, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «servizi turistici», inserire la seguente: «, ricettivi» e dopo le parole: «tipici e artigianali», inserire le seguenti: «e la commercializzazione e la fornitura diretta dei servizi ricettivi e di ospitalità»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata - da adottare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - sono definiti i criteri, i termini e le modalità per la realizzazione, la gestione e il funzionamento di un'apposita sezione - con supporto multilingue e liberamente accessibile dai clienti finali - nel portale di cui al primo periodo con funzioni di interfaccia digitale integrata per l'intermediazione *on-line* tra domanda e offerta dei servizi ricettivi e di ospitalità, con particolare riferimento alle operazioni di registrazione al portale ovvero di vendita dei servizi stessi da parte delle strutture turistico-ricettive di cui al comma 4 dell'articolo 13-*quater* di cui al presente decreto nonché di prenotazione ovvero di acquisto da parte dei clienti finali. Per le finalità di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019.».

Conseguentemente al medesimo articolo 29, dopo il comma 9-novies, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-*decies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 9-*novies*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico».

ORDINI DEL GIORNO

G29.100

RIPAMONTI, MARTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge S.1354, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;

premesso che:

L'articolo 27 del decreto-legge 83/2012, recante il «riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa» e, in sua attuazione, il decreto ministeriale 31 gennaio 2013, disciplinano le procedure di riconoscimento di area di crisi Industriale complessa e prevede che il Ministero adotti i Progetti per la Ricon-

versione e la Riqualficazione Industriale (PRRI) approvati con appositi Accordi di Programma;

i Progetti per la Riconversione e la Riqualficazione Industriale promuovono investimenti produttivi, la riqualficazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale, l'efficientamento energetico dei siti, la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi;

le aree di crisi industriale complessa riconosciute coinvolgono la maggior parte del territorio italiano, e rappresentano aree strategiche per il tessuto industriale del paese;

Invitalia, su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, interviene tramite azione congiunta tra Amministrazioni centrali e Regioni nelle zone in difficoltà economica che rientrano nelle aree di crisi industriale, al fine di favorire la ripresa delle attività industriali e di salvaguardare i livelli occupazionali;

considerato che:

i diversi avvisi pubblicati da Invitalia hanno raggiunto un importante successo in termini di numero di domande presentate e valore complessivo di investimenti;

si sono registrate ulteriori crisi aziendali che interessano le zone le aree in questione, che comportano rischi per la tenuta industriale dei diversi territori e ripercussioni sul piano degli occupati;

l'iter di riconoscimento di un'area di crisi industriale complessa e il processo di attività di elaborazione progettuale presentano diverse criticità, rappresentate ad esempio da un processo di coinvolgimento delle amministrazioni centrali competenti poco chiaro, che rischia di coinvolgere anche amministrazioni superflue e di conseguenza rallentare l'intero iter, e dalle molteplici tappe che compongono il percorso che porta alla definizione delle due proposte di PRRI;

impegna il governo:

a valutare, dati i fatti sopra esposti e considerate le peculiarità dei territori in questione, una integrazione della dotazione finanziaria dei diversi Progetti di riconversione e riqualficazione, dando priorità alle aree che hanno riscontrato maggiore successo in termini di numero di domande presentate e valore complessivo di investimenti;

a prevedere, nelle more di un riordino dell'iter processuale legato alle aree di crisi industriali complesse, una serie di modifiche procedurali, che abbiano il fine di:

a) semplificare l'attuale formulazione della domanda per velocizzare i processi di riqualficazione e di rilancio produttivo del territorio;

b) dimezzare le tempistiche di elaborazione e approvazione del Progetto di Riconversione e Riqualficazione Industriale (PRRI);

c) snellire il processo di coinvolgimento al fine di prevedere l'acquisizione, nel corso dell'istruttoria per il riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa, del parere delle amministrazioni centrali competenti in riferimento ai fabbisogni di sviluppo espressi nell'istanza regionale, per evitare il coinvolgimento di amministrazioni non interessate;

G29.101

LOREFICE, LANNUTTI, DI PIAZZA, FENU, DRAGO, DI NICOLA, BOTTICI, ROMANO, CAMPAGNA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1354, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,

premesso che:

l'articolo 29 del decreto legge in esame, ai commi 3 e 4, reca disposizioni per la revisione della disciplina attuativa per le aree di crisi industriale di cui alla legge n. 181 del 1989 sulla base di specifici criteri direttivi;

suddetta revisione è improntata alla semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche al fine di avviare un processo di riqualificazione delle aree di crisi industriale atto a favorire la partecipazione anche finanziaria degli enti e soggetti del territorio;

considerato che:

i summenzionati interventi interessano quasi esclusivamente i settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, delle fibre sintetiche;

ai fini di un maggior coinvolgimento, non solo finanziario, di enti e soggetti dei territori interessati, sarebbe tuttavia auspicabile estendere tali incentivi anche a imprese e centri di ricerca che, rientrando nell'ambito delle aree di crisi complessa, operino in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese;

considerato altresì che:

particolare attenzione meriterebbero, inoltre le imprese che operano nelle aree della Rete «Natura 2000», istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato de-

creto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147/CE;

altrettanto rilevanti sono le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto 0 potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

impegnano il Governo a:

ad adoperarsi, sin dal primo provvedimento legislativo utile, al fine di adottare misure volte al rilancio delle economie delle aree di crisi industriale complessa, mediante la previsione di procedure amministrative semplificate, sgravi fiscali e incentivi per gli investimenti ad alto contenuto tecnologico, per le imprese che utilizzino le migliori tecnologie disponibili, a bassissimo impatto ambientale a bilancio energetico neutro e/o con auto produzione di energia da fonti rinnovabili, insediate o che si vogliano insediare in dette aree e operanti in tutti i settori produttivi, ad esclusione dei settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, delle fibre sintetiche, nonché in quello della raccolta e del trattamento dei rifiuti, ad eccezione di quelle attive nella produzione di «compost di qualità» e/o di recupero di materia organica o inorganica utile in agricoltura ed agrindustria;

ad adoperarsi, sin dal primo provvedimento legislativo utile, al fine di adottare misure specifiche categorie di misure atte ad introdurre procedure amministrative semplificate, sgravi fiscali e incentivi, per le imprese agricole e agroindustriali che utilizzino le migliori tecnologie disponibili, a bassissimo impatto ambientale a bilancio energetico neutro e/o con auto produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare per quelle che adottano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata, operanti o che intendono insediarsi nelle aree della Rete «Natura 2000», con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), alle Zone di Protezione Speciale (ZPS); nonché per quelle operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto 0 potenziali di dissesto idrogeologico.

G29.102

MONTEVECCHI, LANNUTTI, DI PIAZZA, FENU, DRAGO, DI NICOLA, BOTTICI, LOREFICE, ROMANO

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1354, recante Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi,

premesso che:

il comma 9-*novies* dell'articolo 29 recante «Nuove imprese a tasso zero, *Smart Start* e *Digital Transformation*» pone in capo all'ENIT-Agenzia

nazionale del turismo il compito di promuovere i servizi turistici e culturali e favorire la commercializzazione di prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero;

la medesima disposizione prevede la creazione (attraverso affidamento, realizzazione e gestione) di una apposita carta, su supporto cartaceo o digitale, la quale consente, tra l'altro, di acquistare beni e servizi per la fruizione di servizi pubblici di trasporto, dei luoghi della cultura, dei parchi divertimento e degli spettacoli viaggianti, nonché di disporre di agevolazioni per l'acquisto di servizi e prodotti enogastronomici a seguito di apposite convenzioni stipulate a livello locale con soggetti pubblici e privati;

considerato che:

l'Italia vanta un enorme patrimonio culturale legato all'opera lirica e al balletto, un «*made in Italy*» che eccelle ancor oggi e che di fatto è conosciuto ovunque;

nonostante il valore che queste forme di arte detengono, le stesse generano un'attenzione per pubblici molto ristretti in molti casi per motivi legati alle poche iniziative di promozione;

valutato che:

la promozione del *made in Italy* non può non includere la valorizzazione dell'opera lirica e il balletto insieme con le numerose iniziative di pregio che il nostro Paese è in grado di realizzare;

è necessario e opportuno che venga offerta maggiore visibilità a tali settori artistici che, nonostante tutto, si trovano in uno stato di profonda crisi generata dalle note vicende legate alle gestioni delle Fondazioni lirico sinfoniche;

impegnano il Governo:

ad adottare misure necessarie allo sviluppo di progetti turistici tesi alla promozione della conoscenza del patrimonio lirico e del balletto;

a valutare l'opportunità di istituire un tavolo programmatico tra Ministero dei beni e delle attività culturali ed ENIT finalizzato a un inserimento - proficuo e calibrato - dell'opera lirica e del balletto nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale.

G29.103

BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI,
COMINCINI, GRIMANI

Il Senato,

premessi che:

in occasione dell'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;

preso atto delle misure previste rispettivamente all'articolo 29, comma 9-*novies* in ordine alle iniziative di promozione turistica gestite in territorio estero dall'ENIT e all'articolo 32 in ordine alle campagne informative e di comunicazione dirette a identificare più facilmente il prodotto italiano;

considerato il peso che la presenza nel mondo di sessanta milioni di italo-discendenti e di

5,5 milioni di cittadini italiani ha storicamente esercitato e continua ad avere ai fini della promozione del sistema Italia nella sfera internazionale e della proiezione commerciale dei prodotti nazionali nel mercato globale, nonché del rafforzamento dei flussi di «turismo di ritorno»;

ricordato che già nel decreto Destinazione Italia, avente lo stesso intento di stimolo degli investimenti esteri e di sostegno del *made in Italy*, era stato già introdotto, fin dal 2014, un impegno per le rappresentanze italiane e gli enti strumentali operanti all'estero di coinvolgere nelle campagne e nelle iniziative promozionali le rappresentanze istituzionali degli italiani all'estero (COMITES e CGIE), il diffuso tessuto associativo e le *business community* di origine italiana operanti nelle aree più dinamiche del pianeta,

impegna il Governo:

a favorire, sia nelle campagne di promozione turistiche dell'ENIT, soprattutto mirate al «turismo di ritorno», che nelle campagne volte a facilitare l'individuazione e l'affermazione dei prodotti italiani autentici, il coinvolgimento e il sostegno delle rappresentanze istituzionali delle nostre comunità, delle diffuse reti associative e della rete delle Camere di commercio italiane all'estero, che da tempo hanno dato prova della loro capacità comunicazionale e operativa.

EMENDAMENTI

29.0.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

L'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente:

"Art. 1-bis. - (*Riduzione del cuneo contributivo sulle nuove assunzioni ed esenzione fiscale per i neo-assunti*) - 1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, assumano lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 1 a 6, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

3. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni, fatti salvi i vigenti limiti di legge per il contratto di apprendistato.

4. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l'assunzione con l'esonero.

5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva adibito alle stesse mansioni del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 3.

6. L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un ulteriore periodo di dodici mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. L'esonero contributivo di cui al comma 1 si applica, alle condizioni e con le modalità previste nei precedenti commi, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

8. L'esonero di cui ai commi da 1 a 7 non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

9. Ai beneficiari di cui al presente articolo è riconosciuta la detassazione, ai fini dell'imposta sulle persone fisiche e nei limiti di 30.000 euro su base annua, dell'importo lordo del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, sempre nel limite dei trentasei mesi.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2019, in 3.300 milioni di euro per l'anno 2020 e in 6.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano mi-

noris spese pari a 3.300 milioni di euro per l'anno 2020 e 6.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020, per gli anni successivi al 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali"».

29.0.2

TARICCO, BELLANOVA, D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Al fine di sostenere le imprese agricole condotte da donne e favorire l'accesso al credito, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, il Fondo per l'Imprenditoria agricola femminile con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni per l'anno 2021.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro annui per l'anno 2020 e 2 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 30

30.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 30. - (Istituzione del Fondo «Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile nei comuni italiani») - 1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo "Interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione nei comuni italiani", di seguito "Fondo", che opera secondo le modalità di cui al comma 2 e per le finalità di cui al comma 3. Il fondo è finanziato con 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico della pubblica illuminazione.

2. Il Fondo ha natura rotativa ed è destinato a finanziare i comuni per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, realizzati anche attraverso le ESCo (*Energy Service Company*) il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato, società di progetto o di scopo appositamente costituite, A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla conclusione dei lavori, le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di dieci anni. I beneficiari restituiscono un minimo del 50 per cento del risparmio energetico conseguito mediante una ritenuta diretta dalle somme incassate a titolo di IMU da riversare ai Comuni da parte dello Stato. Le somme ottenute da comuni a valere sul fondo non incidono sulla capacità di indebitamento degli enti. I progetti cantierabili di valore non superiore ad un milione di euro saranno prioritariamente finanziati.

3. Il Fondo finanzia le opere pubbliche comunali in materia di efficientamento energetico volte dell'illuminazione pubblica.

4. Il comune beneficiario del contributo può finanziare le opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:

a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.

5. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.

6. Il contributo è corrisposto ai comuni beneficiari dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico.

7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 5. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nei limiti dell'importo del contributo di cui al comma 2, è corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

8. Per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle autonomie speciali.

9. I comuni che non rispettano il termine di cui al comma 5 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

10. Il comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione "Opere pubbliche".

11. I comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce "Fondo Interventi per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei comuni - decreto-legge crescita".

12. Considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, il comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 è esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei comuni, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di società in *house*, effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.

14. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.760.000».

30.2

FERRAZZI, PARRINI, MISIANI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, FARAONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30. - (*Istituzione del Fondo Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile nei comuni italiani*) - 1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo "Interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione nei comuni italiani", di seguito "Fondo", che opera secondo le modalità di cui al comma 2 e per le finalità di cui al comma 3. Il fondo è finanziato con 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico della pubblica illuminazione.

2. Il Fondo ha natura rotativa ed è destinato a finanziare i comuni per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, realizzati anche attraverso le ESCo (Energy Service Company) il ricorso a forme di partenariato pubblico - privato, società di progetto o di scopo appositamente costituite. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla conclusione dei lavori, le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di dieci anni. I beneficiari restituiscono un minimo del 50 per cento del risparmio energetico conseguito mediante una ritenuta diretta dalle somme incassate a titolo di IMU da riversare ai Comuni da parte dello Stato. Le somme ottenute da comuni a valere sul fondo non incidono sulla capacità di indebitamento degli enti. I progetti cantierabili di valore non superiore ad un milione di euro saranno prioritariamente finanziati.

3. Il Fondo finanzia le opere pubbliche comunali di efficientamento energetico volte all'illuminazione pubblica.

4. Il comune beneficiario del contributo può finanziare le opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:

a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.

5. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.

6. Il contributo è corrisposto ai comuni beneficiari dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico.

7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 5. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, ne limite dell'importo del contributo di cui al comma 2, è corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

8. Per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle autonomie speciali.

9. I comuni che non rispettano il termine di cui al comma 5 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

10. Il comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione "Opere pubbliche".

11. I comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce "Fondo Interventi per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei comuni - decreto-legge crescita".

12. Considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, il comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 è esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei comuni, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di società *in house*, effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.

14. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.760.000,00».

30.3

D'ALFONSO, BELLANOVA, PARRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «destinati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun comune con popolazione inferiore o uguale a 100.000 abitanti sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 51.260,00;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 71.260,00;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 91.260,00;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 131.260,00;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 171.260,00»;

c) *al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:* «*b-bis* messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale».

d) *al comma 4, sopprimere la lettera b);*

e) *al comma 5, sostituire le parole:* «31 ottobre 2019» *con le seguenti:* «30 novembre 2019».

Conseguentemente, sostituire la tabella di riparto con la seguente:

TABELLA DI RIPARTO

Tipologia
50000000.000
30000000.000
000000.000000
30000000.000

~~2.060-5.000~~
~~382.605.078~~
~~3.2600~~
~~792.640.000~~

30.4

D'ALFONSO, BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI,
COMINCINI, GRIMANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e destinati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun comune con popolazione inferiore o uguale a 100.000 abitanti sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 51.260,00;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 71.260,00;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 91.260,00;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 131.260,00;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 171.260,00».

c) *al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:* «*b-bis*) messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale»;

d) *al comma 4, sopprimere la lettera b);*

e) *al comma 5, sostituire le parole:* «ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019» *con le seguenti:* «ad indire la gara per l'affidamento dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 luglio 2019».

Conseguentemente, sostituire la tabella di riparto con la seguente:

TABELLA DI RIPARTO

~~Esigibilità~~
~~50006999.000~~
~~49997697000~~
~~60360.805000~~

~~3400015700~~
2.060-5.000
~~382505.078~~
~~32600~~
~~798240.000~~

30.5

MANCA, BELLANOVA

Al comma 5, sostituire le parole: «31 ottobre» con le seguenti: «30 novembre».

30.6

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 7, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «65 per cento».

30.7

MANCA, BELLANOVA

Al comma 11, sopprimere le parole da: «classificando» fino alla fine del comma.

30.8

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14.1. Con le stesse modalità previste dal presente articolo sono assegnati contributi alle province e alle città metropolitane nel limite massimo di 125 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di interventi nelle materie di cui al comma 3. Il contributo è attribuito a ciascun ente sulla base della popolazione residente alla data del

1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) come di seguito indicato:

a) agli enti con popolazione inferiore a 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000;

b) agli enti con popolazione compresa tra 500.001 e 999.999 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.500.000;

c) agli enti con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Contributi agli enti locali per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile».

30.9

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 14-bis, sostituire le parole: «15 maggio» con le seguenti: «30 giugno».

30.10

MANCA, BELLANOVA

Al comma 14-ter, sostituire le parole: «15 maggio» con le seguenti: «30 giugno».

30.11

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 14-ter, sostituire le parole: «15 giugno» con le seguenti: «30 luglio».

30.12

MANCA, BELLANOVA

Al comma 14-ter, sopprimere le parole da: «Al fine di fronteggiare» fino alla fine del comma.

30.11a

MANCA, D'ALFONSO, MISIANI

Al comma 14-quinquies, sostituire le parole: «sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017» con le seguenti: «derivanti dai risparmi di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

30.12a

D'ALFONSO, BELLANOVA, PARRINI

Dopo il comma 14-quinquies, aggiungere il seguente:

«14-*sexies*. Con le stesse modalità previste dal presente articolo sono assegnati contributi alle province e alle città metropolitane nel limite massimo di 125 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di interventi nelle materie di cui al comma 3. Il contributo è attribuito a ciascun ente sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) come di seguito indicato:

a) agli enti con popolazione inferiore a 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000;

b) agli enti con popolazione compresa tra 500.001 e 999.999 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.500.000;

c) agli enti con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Contributi agli enti locali per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile».

30.13

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 14-quinquies, aggiungere il seguente:

«14-sexies. Con le stesse modalità previste dal presente articolo sono assegnati contributi alle province e alle città metropolitane nel limite massimo di 125 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di interventi nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. Il contributo è attribuito a ciascun ente sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) come di seguito indicato:

a) agli enti con popolazione inferiore a 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000;

b) agli enti con popolazione compresa tra 500.001 e 999.999 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.500.000;

c) agli enti con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «comuni» con le seguenti: «enti locali».

30.14

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30.1.

(Provvedimenti a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)

1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2, e dell'articolo 2, comma 3, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4, ove gli indici di

vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle norme tecniche per la costruzione (NTC) 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate nelle lettere da *a*) a *e*) del paragrafo 8.4.3 delle stesse Norme tecniche per le costruzioni (NTC), le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Fino all'adozione dell'ordinanza di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche prendono a riferimento la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 e circolari esplicative. Le stesse amministrazioni pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, comma 3, del predetto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. 3. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a due anni. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale».

30.15

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30.1.

(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni per l'anno

2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-*bis*, del medesimo decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019"».

30.16

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo" aggiungere il seguente:

«Art. 30.1.

(Semplificazioni di modifiche di impianti termici)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Non costituiscono modifiche ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1, le modifiche di impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici che non comportano un aumento della potenza, installata e che sono riconosciute non sostanziali dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 29-*novies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e pertanto, in tali casi, non si applica il procedimento di cui al successivo comma 2. Il parere reso dal comune e dalle altre amministrazioni interessate all'interno del procedimento di cui all'articolo 29-*novies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati per la realizzazione delle modifiche. In tal caso il gestore, fatte salve le altre normative applicabili, procede ai sensi dell'articolo 29-*novies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e provvede a dare tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle modifiche progettate. Il presente comma si applica anche alle modifiche che comportano la demolizione di parti di impianto dismesse e non più utilizzate"».

30.17

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30.1.

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. Nel rispetto dei principi del *Green Public Procurement*, le stazioni appaltanti, per importi di appalto inferiori agli importi di cui al comma 2, con particolare riferimento alle lettere *a)* e *b)*, riservano la partecipazione alle micro e piccole imprese che abbiano sede legale o operativa nel territorio o nel sistema di lavoro locale di prossimità dell'appalto".

Art. 30-ter

30-ter.1

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, sostituire le parole: «20.000 abitanti», con le seguenti: «5.000 abitanti»

30-ter.2

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, sostituire le parole: «20.000 abitanti», con le seguenti: «1.000 abitanti»

ORDINE DEL GIORNO

Art. 30-quater

G30-quater.100

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi,

premesso che:

nel marzo 2018, a Matera, è stato installato un apparato dotato di tecnologia «Massive-Mimo», ovvero un'antenna capace di gestire contemporaneamente decine di segnali radio in entrata e in uscita e in grado di adattarsi dinamicamente alla posizione dei singoli utenti e alla domanda di traffico dati;

l'antenna, che sarà collegata alla rete fissa in fibra ottica, è stata sviluppata da Huawei. Secondo un articolo del «Il Sole 24-Ore» del marzo 2018, lo sviluppo del progetto prevede investimenti per 60 milioni di euro in quattro anni (tre quarti dei quali messi sul tavolo dalle tre aziende *project-leader* e i restanti 15 milioni dagli altri 50 *partner* coinvolti) e toccherà diversi ambiti di applicazione, dal turismo alla sanità, passando per la logistica e i trasporti (il porto di Bari sarà direttamente interessato da alcune soluzioni) e le *smart city*;

si tratta di progetti B2B e di sviluppo del 5G, che andrà ad aumentare le prestazioni attuali in una logica di *hot spot* e darà continuità ancora per diversi anni all'evoluzione delle reti 4G Lte;

tale 5G dovrebbe portare benefici alla città di Matera, «Città della Cultura» per il 2019, per la presenza delle nuove reti mobili ultraveloci e abiliterà applicazioni di realtà aumentata e virtuale (attraverso visori e terminali mobili dedicati) per i turisti, che raggiungeranno la città lucana, offrendo loro esperienze di visita realmente immersive anche di luoghi fisicamente inaccessibili. Il 5G dovrebbe interessare anche per soluzioni di sicurezza pubblica, attraverso sistemi di riconoscimento facciale, che invieranno i dati in tempo reale per l'accesso a determinati luoghi;

un ambito di applicazione dovrebbe essere anche nell'agricoltura di precisione per la riduzione degli sprechi di acqua, con la sensoristica incaricata della raccolta dei dati e il 5G dell'iperconnettività sicura della trasmissione delle informazioni nella nuvola. L'innovazione, che porterebbe in dote

l'*ultrabroadband* mobile in scala di *gigabit* si tradurrebbe, per esempio, anche nella copertura 5G di corridoi aerei per gestire i droni adibiti al controllo del territorio o nell'utilizzo di visori di realtà aumentata per la manutenzione degli impianti, attraverso soluzioni che distribuiscono intelligenza sui sistemi remoti, nel *cloud*, sfruttando la velocità e la banda larghissima delle nuove reti;

considerato che:

tale ovvio aumento della diffusione dei campi elettromagnetici rappresenta sicuramente un valore per lo sviluppo di tecnologie utili a tutti, ma gli effetti sulla salute sono ancora sotto esame;

un anno fa, 170 scienziati di una trentina di Paesi, tra cui l'Italia, scrissero un documento la cui tesi di fondo sosteneva che l'arrivo della nuova rete avrebbe creato un aumento massiccio dei campi elettromagnetici a radiofrequenza (Rf-Emf), con la conseguente maggiore esposizione degli esseri umani ad un flusso di radiazioni non ionizzanti, definito anche *elettrosmog* non privo di controindicazioni e hanno rivolto un appello alle istituzioni dell'Unione europea per chiedere il blocco della tecnologia 5G. a causa delle crescenti preoccupazioni per l'aumento delle radiazioni da radiofrequenza e dei relativi rischi per la salute, cui sono sottoposti i cittadini europei;

infatti, l'Rf-Emf promuove lo stress ossidativo, una condizione implicata nell'insorgenza del cancro, in diverse malattie acute e croniche e nell'omeostasi vascolare;

sebbene alcune evidenze siano ancora controverse, l'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato Rf-Emf come «possibile cancerogeno per l'uomo» e studi più recenti hanno suggerito effetti riproduttivi, metabolici e neurologici di Rf-Emf, che sono anche in grado di alterare la resistenza agli antibiotici batterici;

uno degli studi più ampi, a cura del programma nazionale di tossicologia degli Usa (*National Toxicology Program*), ha dimostrato un aumento significativo dell'incidenza del cancro cerebrale e di tumore al cuore negli animali esposti a campi elettromagnetici anche a livelli inferiori a quelle di cui alle attuali linee guida della Commissione internazionale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (Icnirp);

anche recenti studi dell'istituto «Ramazzini» evidenziano un aumentato rischio, sia per i tumori alla testa sia per gli *schwannomi*, il più pericoloso dei quali è il tumore cardiaco. Tali risultati, basati sulla sperimentazione animale, insieme agli ultimi studi epidemiologici sugli utilizzatori di cellulari dell'oncologo Lennart Hardell, fanno concludere agli studiosi che è tempo di aggiornare la classificazione Iarg. Al momento, infatti la Iarg classifica la radiofrequenza come «possibile cancerogeno per l'uomo», perché si basa solo su risultati epidemiologici, ma non su studi in vivo, che oggi fanno propendere per la classificazione «probabile cancerogeno» di classe 1A o, come suggerito da Hardell, «cancerogeno certo» di classe 1;

in questo scenario in evoluzione, anche se gli effetti biologici dei sistemi di comunicazione 5G sono scarsamente studiati, è iniziato un piano di azione internazionale per lo sviluppo di reti 5G;

osservazioni preliminari hanno mostrato che il Mmw aumenta la temperatura della pelle, altera l'espressione genica, promuove la proliferazione cellulare e la sintesi di proteine legate allo *stress* ossidativo, nonché processi infiammatori e metabolici, può generare danni oculari e influenzare le dinamiche neuromuscolari (Di Ciaula, Int. J. Hyg. Environ. Health, Epub 2018);

secondo diversi scienziati sono necessari ulteriori studi per esplorare in modo migliore e indipendente gli effetti sulla salute di Rf-Emf in generale e di Mmw in particolare. Tuttavia, i risultati disponibili sembrano sufficienti per dimostrare l'esistenza di effetti biomedici, per invocare il principio di precauzione, per definire i soggetti esposti come potenzialmente vulnerabili e per rivedere i limiti esistenti (Di Ciaula, Epub 2018);

ai sensi dell'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la responsabilità primaria di proteggere la popolazione dai potenziali effetti nocivi dei campi elettromagnetici appartiene agli Stati membri, inclusa la scelta delle misure da adottare in base a età e stato di salute;

la tutela e la salvaguardia della salute umana e la tutela ambientale sono valori di rilievo costituzionale, nonché beni inalienabili (articolo 9, secondo comma e articolo 32, primo comma della Costituzione),

impegna il Governo:

ad assumere urgenti misure per evitare che l'esposizione superi i nuovi *standard* di esposizione massima totale dell'Unione europea su tutti i campi elettromagnetici, per proteggere i cittadini, in particolare i neonati, i bambini e le donne in gravidanza;

ad intervenire con un provvedimento urgente, ai sensi dell'articolo 309 del decreto legislativo 152/2006, anche in applicazione del principio di precauzione previsto dall'articolo 301 dello stesso decreto a tutela dell'ambiente, volto anche a definire *standard* di esposizione massima totale sicuri per la salute dei cittadini.

EMENDAMENTI

30-quater.0.1

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-quinquies.

1. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Ai fini dell'apposizione del nullaosta di cui al comma 5, è richiesta la presentazione alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui al comma 2 e al comma 3, della ricevuta del versamento anticipato di una quota cauzionale di garanzia della solvibilità fiscale pari ad euro 30.000,00, da versare presso il fondo di garanzia istituito con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze presso lo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze";

b) al comma 4 le parole: "e l'attestazione di cui al comma 3" sono sostituite dalle parole: ", l'attestazione di cui al comma 3 e la ricevuta di cui al comma 3-*bis*";

c) al comma 5, dopo le parole: "di cui al comma 3", sono aggiunte le parole: "e la ricevuta di cui al comma 3-*bis*";

d) al comma 7, dopo le parole: "di cui ai commi 2,3", sono aggiunte le parole: "3-*bis*".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso lo stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini extraeuropei che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono stabilite le modalità mediante le quali:

a) i soggetti di cui al precedente articolo sono tenuti al versamento della quota cauzionale per garanzia della solvibilità fiscale pari ad euro 30.000,00;

b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai medesimi soggetti è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

c) le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria».

30-quater.0.2

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-quinquies.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il "Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali", dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335".

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS)».

30-quater.0.3

CIRIANI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, FAZZOLARI, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-quinquies.

(Split payment)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti di piccole e medie imprese si applicano nella misura dell'80 per cento dell'IVA applicata in fattura.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

30-quater.0.4

CIRIANI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, FAZZOLARI, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-quinquies.

(Split payment)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano nei confronti delle piccole e medie imprese.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

30-quater.0.5

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-quinques.

(Disposizioni per la promozione dell'impiego di strumenti di pagamento elettronici)

1. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, a decorrere dal 1° luglio 2020, per i pagamenti di importo inferiore a 100 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi».

30-quater.0.6

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-quinques.

(Disposizioni per favorire l'uso dei pagamenti elettronici)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"*a-bis*) Nei casi di mancata accettazione di un pagamento tramite una carta di debito o carta di credito da parte di chi ne è tenuto ai sensi del comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa d'importo pari a 30 euro";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere disciplinate le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 4-*bis*. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili"».

30-quater.0.7

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-quinques.

(Disposizioni in favore del microcredito)

Al fine di promuovere la crescita del microcredito, come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere finanziamenti in favore degli operatori del microcredito, individuati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, purché costituite da almeno un anno con un capitale sociale minimo di almeno 1 milione di euro, dà destinare in favore delle micro, piccole e medie imprese, anche di nuova Costituzione, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE. Lo statuto della Cassa depositi e prestiti recepisce le disposizioni previste, per le finalità del presente comma».

30-quater.0.8

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 30-quater.

(Misure in favore del microcredito)

1. Al fine di favorire lo sviluppo dei territori, garantendo piena attuazione alle disposizioni dell'articolo 39, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Ente nazionale per il microcredito è individuato quale centro nazionale di coordinamento delle attività degli enti locali per la promozione dello sviluppo economico mediante progetti di microcredito. Con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma».

30-quater.0.9

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-quinquies.

(Interventi per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico)

1. Per accelerare gli interventi integrati di messa in sicurezza del territorio, rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, e per l'adattamento ai cambiamenti climatici, sono stanziati 2.000 milioni di euro per il triennio 2020-2022.

2. Gli interventi prioritari sono individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni, sentiti gli enti locali, le autorità di bacino, le Agenzie regionali dell'ambiente, l'Ordine nazionale dei geologi, e il Dipartimento della protezione civile. Le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale.

3. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse già previste dalla normativa nazionale vigente, destinate agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio. *68-quinquies* Le risorse di cui ai commi precedenti, possono essere destinate anche al finanziamento, previa demolizione del manufatto, di misure incentivanti volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato rischio idrogeologico.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'economia sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le agevolazioni statali anche di carattere fiscale, volte a favorire, le delocalizzazioni di cui al comma *68-quater*. Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli enti territoriali per le medesime finalità.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma *11-bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La riduzione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2029. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità

tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

30-quater.0.10

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«30-quinquies.

Al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di scrittura privata, l'autenticazione della sottoscrizione e il deposito detratto possono essere effettuati da professionisti iscritti all'Albo circondariale degli avvocati o all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili"».

30-quater.0.11

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-quinquies.

Al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di scrittura privata di affitto d'azienda, l'autenticazione della sottoscrizione e il deposito dell'atto possono essere effettuati da professionisti iscritti all'Albo circondariale degli avvocati e all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili"».

30-quater.0.12

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-quinquies.

(Modifiche al codice civile, in materia di assicurazioni, al fine di incrementare i livelli di concorrenza e trasparenza dei rapporti contrattuali con i consumatori)

1. All'articolo 1743 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per gli agenti assicurativi è vietata qualsiasi forma di esclusiva, nei rami danni, vita e previdenza, nei rapporti con le imprese di assicurazione. Tale divieto vale per tutti i distributori di prodotti assicurativi, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *n. 1*), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".

2. All'articolo 1750 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"All'agente di assicurazione è sempre conferita la rappresentanza per la conclusione dei contratti assicurativi.

Nel rapporto di agenzia assicurativa, il periodo di preavviso dovuto dall'impresa, salvi i casi in cui sia legittimo il recesso in tronco per giusta causa, non può essere mai inferiore a sei mesi. Esso può essere sostituito con una corrispondente indennità solo con l'accordo scritto dell'agente. Ogni patto contrario è nullo".

3. L'articolo 1753 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 1753. - (*Agenti di assicurazione*) - Le disposizioni del presente capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dagli accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali delle imprese e degli agenti assicurativi comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa.

Gli accordi nazionali predetti continuano a disciplinare i rapporti tra imprese e agenti, anche dopo la loro scadenza, sino a quando non siano sostituiti da nuovi accordi nazionali validamente stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle imprese e degli agenti".

4. L'articolo 1899 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 1899. - (*Durata dell'assicurazione*) - L'assicurazione ha effetto dalle ore ven-

tiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata poliennale del contratto di assicurazione ramo danni, il contraente ha facoltà di recedere annualmente senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Nei contratti del ramo malattia il recesso e la disdetta possono essere esercitati esclusivamente dal contraente.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni"».

30-quater.0.13

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-quinquies.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

2. Il termine stabilito in favore della pubblica amministrazione previsto al comma 1 deve avere carattere di perentorietà e dal suo mancato adempimento deve scaturire una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

3. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

5. Ai fini del presente articolo, per libero professionista s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi profes-

sionali. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, per infortunio s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. Sono parificati all'infortunio:

a) l'assideramento o il congelamento parziale, i colpi di sole e di calore e la folgorazione;

b) gli infortuni sofferti in stato di incoscienza;

c) gli infortuni derivanti da imperizia, da imprudenza o da negligenza gravi;

d) gli infortuni derivanti da aggressioni, da tumulti popolari, da atti, di terrorismo, da vandalismo o da attentati, a condizione che il professionista non vi abbia preso parte attiva.

6. Ai fini del presente articolo, per malattia s'intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

7. Ai fini del presente articolo, per grave malattia s'intende uno stato patologico di salute la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute.

8. Ai fini del presente articolo, per cura domiciliare s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave che, pur non necessitando di un periodo di ricovero ospedaliero, impedisce l'esercizio dell'attività professionale a causa dei trattamenti medici e delle attività riabilitative necessari per il recupero dello stato di salute.

9. Ai fini del presente articolo, per intervento chirurgico s'intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

10. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari.

11. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, devono essere depositati, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

12. Alle ipotesi previste dal comma 2 e successivi, è equiparato il parto prematuro della libera professionista; in tale caso i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale, entro il quindicesimo giorno successivo al parto, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza,

la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

13. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

14. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 e la condizione di cui al comma 8, si applicano anche nel caso di decesso del libero professionista. I termini relativi agli adempimenti di cui al citato comma 1, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

15. Il cliente deve depositare presso il competente ufficio della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale.

16. Le norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci non sia superiore a tre.

17. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1, per le cause e per il periodo di tempo indicati dalla presente legge, si applica anche in favore:

- a)* della persona fisica che svolge attività di lavoro autonomo;
- b)* della persona fisica che svolge attività d'impresa;
- c)* della società in accomandita semplice qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio accomandatario;
- d)* della società in nome collettivo qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio amministratore;
- e)* della società di capitali qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'amministratore unico.

18. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, depositano la documentazione prescritta ai commi 11, 12, 13, 14, 15, presso le associazioni di categoria riconosciute, le quali ne danno comunicazione agli uffici competenti.

19. Per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, i termini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi per trenta giorni e comunque non oltre il giorno successivo alla nomina del soggetto abilitato ad amministrare l'impresa o la società.

20. Sulle somme dovute a titolo di imposte, di tributi o di contributi il cui pagamento è stato sospeso ai sensi della presente legge, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

21. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi del presente articolo.

22. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione, è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni.

23. Ogni altra violazione del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

24. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, a chiunque favorisce il compimento degli illeciti di cui ai medesimi commi.

25. Il Governo adotta il regolamento di attuazione del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati, nonché le rappresentanze delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative a livello nazionale».

30-quater.0.14

TARICCO, BELLANOVA, D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-quinquies.

All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

c) la potatura, l'abbattimento e gli interventi di cura degli alberi effettuati in caso di interventi per la pubblica e privata incolumità».

30-quater.0.15

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-quinquies.

(Agevolazioni in favore delle imprese)

1. Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e del design, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutela crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e a coloro che dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi 8 anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.

3. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili per il 100 per cento in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute.

4. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

30-quater.0.16

PATRIARCA, BOLDRINI, MANCA, COLLINA, BELLANOVA, IORI, RICHETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-quinquies.

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, sino alla scadenza del termine dello stato di emergenza, ai contratti di lavoro flessibile e a tempo determinato di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché ai contratti di lavoro stipulati da altri soggetti privati in attuazione di convenzioni sottoscritte con i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ai cui oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge 6 giugno 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, si applica la disciplina prevista all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2018, n. 96».

30-quater.0.17

BOLDRINI, PATRIARCA, MANCA, COLLINA, BELLANOVA, IORI, RICHETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-quinquies.

1. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, definito l'impegno di somme a copertura degli interventi di cui al comma 1, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono definire i criteri e le modalità di concessione di contributi per ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni

conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 milioni di euro di cui al precedente comma"».

30-quater.0.18

BOLDRINI, PATRIARCA, MANCA, COLLINA, BELLANOVA, IORI, RICHETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-quinquies.

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 1006, 1007 e 1008 sono sostituiti dai seguenti:

"1006. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2020 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019 e 2020, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1007. Gli oneri di cui al comma 1006 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2021, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

1008. Agli oneri derivanti dai commi 1006 e 1007, quantificati in 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 1,250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020"».

30-quater.0.19

PATRIARCA, BOLDRINI, MANCA, COLLINA, BELLANOVA, IORI, RICHETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-quinquies.

1. Per i comuni interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

30-quater.0.20

D'ALFONSO, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, GINETTI, GRIMANI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-quinquies.

*(Contributo straordinario per il comune
de L'Aquila e per gli altri comuni del cratere)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020";

b) al comma 2, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro"».

30-quater.0.21

D'ALFONSO, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, GINETTI, GRIMANI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-quinquies.

(Programmi di valorizzazione territoriale per gli enti locali di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. A decorrere dal 2019 e per ciascuno degli anni in cui siano previste, una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera *a*) e lettera *b*), della legge n. 232 del 2016, è destinata ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:

- a*) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
- b*) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
- c*) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
- d*) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
- e*) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
- f*) interventi e servizi per cittadini e imprese.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il programma di sviluppo è sottoposto al comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed *ex post*, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime».

30-quater.0.22

D'ALFONSO, BELLANOVA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-quinquies.

1. All'articolo 1, comma 551-*bis*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal computo delle spese di cui al precedente comma le spese sostenute per personale assente dal servizio per maternità o malattia"».

30-quater.0.23

BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI,
COMINCINI, GRIMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-quinquies.

1. All'articolo 6 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4.1 progetti che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento dell'efficienza energetica come criterio di accesso e alla capacità di generare risparmi energetici addizionali in termini di energia primaria totale o non rinnovabile considerato criterio per il calcolo dei titoli di efficienza energetica"».

Art. 31

31.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprime l'articolo.

31.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sostituirlo con il seguente:

«1. All'articolo 24 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. Per i marchi registrati con domanda di deposito presentata in data antecedente al 1° gennaio 1969, la decadenza ha luogo se il titolare che ha registrato il marchio ai sensi dell'articolo 19 cessa la fabbricazione del prodotto nel comune in cui risultava iscritto alla data di registrazione del marchio.

4-*ter*. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente può segnalare le fattispecie di cui al comma 4-*bis* all'ufficio italiano brevetti e marchi, che provvede a dare immediata notizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del marchio il quale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, può opporsi alla revoca, con istanza motivata presentata al medesimo Ufficio"».

31.3

BELLANOVA, D'ALFONSO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso Art. 11-ter, comma 1, sostituire le parole da: «registrati» fino a: «imprese produttive» con le seguenti: «registrati in Italia da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso*

continuativo da almeno cinquanta anni in Italia, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in Italia da un'azienda»;

b) *alla lettera b).*

1) *al capoverso Art. 185-bis, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* «ove sussistano i requisiti di cui all'articolo 11-ter»;

2) *al capoverso Art. 185-ter:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale dei servizi o dei prodotti contraddistinti da marchi storici, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il predetto Fondo opera mediante interventi di promozione e sostegno delle predette attività produttive, ivi inclusi, solo se strettamente necessario al mantenimento della produzione in Italia nei casi di cui al comma 2, interventi nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 2. Tali interventi devono essere effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione recante gli "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C19/04). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità e i criteri di gestione e di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo nonché la durata massima degli interventi nel capitale di rischio di cui al presente comma, comunque non superiore a ventiquattro mesi».

b) *al comma 2, dopo le parole:* «o comunque quello principale», *inserire le seguenti:* «in cui siano realizzati i prodotti o servizi contraddistinti dal marchio storico»;

c) *sopprimere il comma 3».*

31.4

BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 1, alla lettera a), capoverso Art. 11-ter, comma 1, dopo le parole: «storicamente collegata al territorio nazionale,» *aggiungere le seguenti:* «nonché le rappresentanze sindacali unitarie dell'impresa».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso Art. 185-bis, comma 2, aggiungere in fine, le parole: «o delle rappresentanze sindacali unitarie dell'impresa produttrice nazionale storicamente collegata al territorio nazionale».

31.5

BELLANOVA, D'ALFONSO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 26, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. I marchi storici di cui all'articolo 185-bis, possono essere dichiarati decaduti per sopravvenuta ingannevolezza ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, su istanza di chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, qualora a seguito del trasferimento del sito produttivo principale al di fuori del territorio nazionale sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il consumatore circa la provenienza geografica del prodotto o servizio commercializzato con il marchio stesso dal titolare o con il suo consenso. In tale ipotesi di decettività sopravvenuta, il marchio di impresa può essere espropriato, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 141, finanche in relazione al solo diritto di uso. Con l'espropriazione è trasferito all'amministrazione espropriaste anche il diritto di cedere il marchio storico espropriato o diritto di uso del medesimo a terzi, nell'interesse dei consumatori.

1-ter. Con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi sono definiti i criteri e le modalità procedurali ed organizzative per l'attuazione dei procedimenti di cui al comma 1-bis.

1-quater. Avverso i procedimenti di cui al comma 1-bis è ammesso ricorso innanzi alla Commissione dei ricorsi ai sensi degli articoli 135 e seguenti.»;

b) alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Art. 185-quater. - (Procedimento d'ufficio per i marchi storici) - 1. L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di un marchio può essere disposta d'ufficio dalla autorità competente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, con decreto motivato del Direttore Generale».

31.6

BELLANOVA, D'ALFONSO

Al comma 1, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso Art. 185-*bis*, comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa valutazione dei requisiti di:

a) qualità del prodotto e di conoscenza e tracciabilità del ciclo produttivo attraverso "sistema code", ("etichetta parlante" "*Blockchain*");

b) qualità ambientale del sito produttivo;

c) applicazione delle norme su sicurezza, lavoro nero e minorile;

d) applicazione del CCNL di riferimento sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative»;

b) al capoverso Art. 185-*ter*, comma 2, dopo le parole: «delocalizzazione dello stabilimento», aggiungere le seguenti: «allo stato del confronto con la rappresentanza sindacale».

31.7

BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «Art. 185-*ter*», con il seguente:

«Art. 185-*ter*. - (*Obblighi informativi nelle crisi di impresa dei marchi storici*) - 1. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale di cui all'articolo 185-*bis* che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:

a) i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione;

b) le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso, incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all'interno del gruppo;

c) le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;

d) le opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli *asset* da parte degli stessi.

2. La violazione degli obblighi informativi di cui al comma 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del titolare dell'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio da 5.000 euro a 50.000 euro.»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di finanziamenti erogati ad imprese titolari o licenziatarie di un marchio storico iscritto nel registro speciale di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, per interventi volti a salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale. A tal fine, la dotazione del fondo è incrementata di 15 milioni per l'anno 2019, di 30 milioni per l'anno 2020 e di 30 milioni per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i limiti per la concessione della garanzia»;

c) *sopprimere il comma 3;*

d) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 50, e quanto a 15 milioni per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

31.8

BELLANOVA, D'ALFONSO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 185-ter», comma 2, dopo le parole: «per cessazione dell'attività svolta» aggiungere le seguenti: «, per crisi da sovraindebitamento ove maturino le condizioni di insolvenza».

31.9

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 185-ter», comma 2 sopprimere le parole: «o per delocalizzazione».

31.10

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«I-bis. I decreti di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, introdotto dalla lettera a) del comma 1 e di cui al comma 1 dell'articolo 185-ter, introdotto dalla lettera b) del comma 1, sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

31.11

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«I-bis. Le disposizioni dell'articolo 11-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, introdotto dalla lettera a) del comma 1, si applicano previo espletamento della procedura di notifica alla Commissione europea prevista ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, in materia di procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche».

31.12

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai fini delle imposte sui redditi, per le imprese titolari di marchi storici identitari italiani iscritti all'Albo e autorizzate all'utilizzo del marchio, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi finalizzati alla valorizzazione produttiva e commerciale del marchio, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 200 per cento, anche al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale applicata ai medesimi titoli di proprietà intellettuale. Il regime di cui al presente comma si applica, a decorrere dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli investimenti inerenti ai progetti di valorizzazione di prodotti o servizi afferenti l'ambito di protezione del marchio, con specifico riferimento alle classi di appartenenza dei prodotti o servizi per le quali il marchio risulta registrato. Sono altresì ammesse le attività volte al rafforzamento del marchio, alla sua estensione a livello di Unione europea o internazionale, nonché all'ampliamento della sua protezione mediante la registrazione in ulteriori classi di prodotti e servizi, coerentemente con l'oggetto sociale dell'impresa. Sono considerate ammissibili le spese per: *a*) la realizzazione di prototipi e di stampi; *b*) l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature ad uso produttivo nonché di *hardware*, *software* e tecnologie digitali funzionali all'ammodernamento e all'efficientamento produttivo, strettamente connessi allo sviluppo del progetto di valorizzazione del marchio; *c*) la consulenza tecnica finalizzata all'ammodernamento e all'efficientamento della catena produttiva, strettamente connessa allo sviluppo del progetto di valorizzazione del marchio, anche dal punto di vista energetico-ambientale; *d*) la consulenza specializzata nell'approccio al mercato: progettazione della strategia commerciale, nonché di azioni di *marketing* e di comunicazione connesse allo sviluppo del progetto di valorizzazione del marchio; *e*) la consulenza per l'attività di sorveglianza del marchio effettuata al fine di monitorare e di prevenire azioni di contraffazione; *f*) la consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione del marchio; *g*) la consulenza per la realizzazione di ricerche di anteriorità del marchio finalizzate alla sua estensione a livello di Unione europea e internazionale; *h*) la consulenza per la realizzazione di ricerche di anteriorità del marchio in ulteriori classi di prodotti o servizi in coerenza con l'oggetto sociale dell'impresa»;

2) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «30 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2019, 75 milioni di euro per l'anno 2020 e 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»;

3) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2019 e 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 50».

31.13

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

31.14

BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Sopprimere il comma 3.

ORDINE DEL GIORNO

G31.100

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI, BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Il Senato,

premesso che,

gli oltre 1.800 lavoratori della rete dei 55 punti vendita della «Mercatone Uno» hanno ricevuto via *social* la comunicazione di licenziamento, a seguito della sentenza di fallimento della *Shemon Holding*;

un epilogo drammatico dopo solo 9 mesi di gestione e perdite per novanta milioni di euro per la società, controllata da una scatola maltese;

come ricostruito dal commissario giudiziale, la *Shemon Holding* avrebbe omesso il pagamento degli oneri previdenziali per oltre 8,7 milioni, non avrebbe rimborsato i creditori per 60 milioni e non avrebbe onorato neanche le pendenze con l'amministrazione straordinaria dopo aver corrisposto solo 10 dei 25 milioni pattuiti, a seguito della vendita del magazzino ad una società americana per 18 milioni;

il riconoscimento della cassa integrazione ottenuto nel corso dell'ultimo incontro al Ministero dello sviluppo economico prevede la copertura del periodo che decorre dal 24 maggio, giorno in cui il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della *Shemon*, fino al 31 dicembre

tuttavia, la misura prospettata non sembra tener conto della circostanza che, al momento della presentazione del suo piano industriale, la *Shemon holding* pose come condizione finanziaria per sua attuazione, che i lavoratori accettassero il passaggio al *part-time*, concretizzatosi in una effettiva riduzione di ore in cambio della prospettiva di un futuro lavorativo;

con il fallimento della *Shemon*, decretato dal tribunale di Bologna, i 1853 dipendenti di Mercatone Uno hanno visto tradito quel patto ed ora si trovano a dover subire un ulteriore danno economico, dal momento che la cassa integrazione che verrà loro riconosciuta rischia di essere, nella gran parte dei casi, di valore irrisorio, in quanto calcolata sulla base dei contratti *part-time* e non su quelli *full time* vigenti precedentemente alla cessione alla *Shemon*,

impegna il Governo:

ad adottare ogni misura utile, anche di carattere normativo, volta ad assicurare che gli importi della cassa integrazione riconosciuta ai lavoratori della rete di vendita Mercatone Uno siano calcolati sulla base dei contratti in

essere prima del passaggio di proprietà alla *Shemon holding*, e non su quelli *part-time* introdotti dalla stessa società.

EMENDAMENTI

Art. 32

32.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Premettere i seguenti commi:

«01. Ai fini della promozione e tutela della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale è consentito alle imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa comunitaria, di apporre su tali beni, nei limiti e secondo le modalità disciplinate al comma 2, la dizione "*Made in Italy*" in congiunzione con contrassegni, finalizzati al contrasto alla contraffazione e alla tracciabilità del prodotto. A tal fine i soggetti interessati, anche riuniti in consorzi, possono avvalersi di un sistema telematico di controllo, secondo modalità da definire nel decreto di cui al comma 2, che, attraverso l'apposizione in chiaro, su ogni confezione, di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatico digitali equivalenti, ivi compresi i sistemi a radiofrequenza, renda possibile l'identificazione univoca di ciascun prodotto immesso sul mercato. Tale possibilità è consentita su base volontaria e senza pregiudizio della ulteriore normativa nazionale e comunitaria vigente nell'ambito dell'etichettatura delle merci.

01-bis. Il Ministro dello sviluppo economico con propri decreti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina: *a)* le caratteristiche tecniche minime che devono possedere i contrassegni, con particolare riguardo ai meccanismi di contrasto alla contraffazione e alle modalità tecniche necessarie a garantire la tracciabilità; *b)* le modalità e i criteri con cui le imprese, anche riunite in consorzi, possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre i segni descrittivi e i contrassegni sulle proprie merci; *c)* i settori merceologici e/o le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione; *d)* le competenze tecniche e le garanzie di affidabilità e sicurezza che devono

possedere le imprese produttrici dei contrassegni e dei sistemi informatici di tracciabilità».

32.2

BELLANOVA, D'ALFONSO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «consorzi nazionali», aggiungere le seguenti: «e alle imprese italiane».

32.3

TARICCO, BELLANOVA, D'ALFONSO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «compresi i prodotti agroalimentari», con le seguenti: «compresi quelli agricoli e agroalimentari».

32.4

TARICCO, BELLANOVA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «80 per cento»;*

b) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «euro 30.000» con le seguenti: «euro 90.000»;*

c) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 50 e quanto a 13,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

32.5

BELLANOVA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dell'*Italian sounding*», con le seguenti: «delle pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti»;

b) sostituire il comma 5 con il seguente.

«5. L'articolo 144 del Codice della proprietà industriale è sostituito dal seguente:

«Art. 144. - (*Atti di pirateria e di falsa evocazione dell'origine italiana*) - 1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria e di falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati, le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale e le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti realizzate dolosamente in modo sistematico.».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «all'*Italian sounding*» con le seguenti: «alle pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti».*

32.6

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 30.000,00» con le seguenti: «euro 15.000,00».

32.7

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 30.000,00», con le seguenti: «euro 20.000,00».

32.8

D'ALFONSO, BELLANOVA

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

32.9

MANCA, BELLANOVA, MISIANI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».

32.10

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: «né parole, figure o segni raffiguranti la bandiera italiana, se la società richiedente non ha sede legale nel territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 46 del codice civile»;*

b) *al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «nonché dello scorretto uso della bandiera italiana da parte delle società non aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana».*

32.11

BELLANOVA, D'ALFONSO

Al comma 7, dopo le parole: «n. 221» aggiungere le seguenti: «nonché, entro una disponibilità di 20 milioni di euro annui, tutte le aziende con non più di 50 dipendenti».

Conseguentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7, 8 e 9 del presente articolo, fissati in 26,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021, si provvede per 6,5 milioni ai sensi dell'articolo 50 e per 20 mi-

lioni a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n 147».

32.12

BELLANOVA, D'ALFONSO

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

32.13

BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7, 8 e 9 del presente articolo, fissati in misura massima di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 si provvede quanto a 6,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 ai sensi dell'articolo 50 e quanto a 23,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

32.14

BELLANOVA, D'ALFONSO

*Al comma 12, dopo le parole: «promozione all'estero», aggiungere le seguenti: «di progetti sperimentali più avanzati di tracciabilità del prodotto di marchio e della intera filiera produttiva e distributiva, compresa quella on li-
ne».*

32.15

BELLANOVA, D'ALFONSO

Al comma 12, sostituire le parole: «1 milione di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro».

Conseguentemente, sostituire il comma 15, con il seguente:

«15. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 si provvede, quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'articolo 50 e quanto a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

32.16

TARICCO, BELLANOVA, D'ALFONSO

Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico», aggiungere le seguenti: «, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,».

32.17

BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«17-bis. L'utilizzo dell'emblema dello Stato di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535 in congiunzione con la dizione "Made in Italy" è vietato ad eccezione dei casi consentiti ai sensi del successivo comma 11-ter. Ai fini della promozione e tutela della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale è consentito alle imprese, nazionali ed estere, che producono beni sul territorio nazionale ai sensi della vigente normativa comunitaria di apporre su tali beni, nei limiti e secondo le modalità disciplinate al successivo comma 17-ter, segni descrittivi recanti l'emblema dello Stato insieme alla dizione "Made in Italy" in congiunzione con contrasegni, recanti i medesimi elementi, finalizzati al contrasto alla contraffazione. Tale possibilità è consentita su base volontaria e senza pregiudizio della ulte-

riore normativa nazionale e comunitaria vigente nell'ambito dell'etichettatura delle merci.

17-ter. Il Ministro dello sviluppo economico con propri decreti disciplina:

a) le forme grafiche per i segni descrittivi di cui al comma 17-bis, nonché le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per i contrassegni di cui al comma 17-bis, individuando le caratteristiche tecniche minime che questi devono possedere, con particolare riguardo ai meccanismi di contrasto alla contraffazione;

b) le modalità e i criteri con cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre i segni descrittivi e i contrassegni sulle proprie merci;

c) i settori merceologici ovvero le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione;

d) le regole da rispettarsi da parte delle imprese nell'utilizzo dei segni descrittivi e dei contrassegni al fine di assicurare pieno decoro nell'utilizzo dell'emblema dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze con propri provvedimenti assicura altresì nell'ambito della normativa vigente in materia di carte valori la fornitura alle imprese a prezzi di mercato dei contrassegni di cui al comma 17-bis.

17-quater. Sono apportate le seguenti modifiche e abrogazioni:

a) sono abrogati;

1) la legge 8 aprile 2010, n. 55;

2) l'articolo 16, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

3) l'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

4) gli articoli 9, 10, 11, 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

b) all'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350:

1) le parole: "la stampigliatura *Made in Italy* su prodotti e merci non originari dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti: "la stampigliatura di origine da un Paese su prodotti e merci non originari di tale Paese";

2) le parole: "la merce sia di origine italiana" sono sostituite dalle seguenti; "da merce sia di origine diversa da quella indicata";

c) l'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente; "Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine diversa da quella prevista ai sensi della normativa europea sull'origine, Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000";

d) all'articolo 4, comma 49-ter, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono soppresse le parole da: "salvo che le indicazioni ivi previste" fino alla fine del comma».

32.18

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «compresi i prodotti agroalimentari», con le seguenti: «compresi quelli agricoli e agroalimentari».

32.19

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32.1.

1. Per le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpo della Guardia di Finanza in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, si provvede mediante il ricorso alla graduatoria degli idonei non vincitori del concorso 380 allievi finanziari pubblicato sulla *gazzetta ufficiale*, 4 serie speciale, n 3, del 15 maggio 2018, ai sensi del medesimo articolo 2199».

ORDINE DEL GIORNO

G32.100

BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi; esso in particolare

contiene misure fiscali per la crescita, misure per il rilancio degli investimenti privati nonché misure per la tutela del triade *in Italy*;

in particolare l'articolo 32, modificato nel corso dell'esame in sede referente, introduce in favore dei soggetti che operano nei mercati esteri un'agevolazione pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell'*Italian sounding*, ovvero dalle pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti;

per il triennio 2019-2021, è poi introdotto il *Voucher 3i* - «investire in innovazione», destinato a supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle *start-up* innovative attraverso l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla: verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nonché all'estensione all'estero della domanda nazionale;

l'articolo 49, modificato in Commissione, concede inoltre alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1° gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019, un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore anche svolte in Italia, nel limite massimo di 60.000 euro,

impegna il Governo:

a porre come obiettivo prioritario dell'agenda politica la difesa e la valorizzazione del «*Made in Italy*» in particolare prevedendo ulteriori risorse rispetto quelle stanziare con il decreto in esame:

a) per il sostegno e la promozione all'estero di marchi nazionali, nonché per la tutela legale dell'originalità dei prodotti italiani, inclusi quelli agroalimentari, venduti all'estero in particolare incrementando il finanziamento per la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani e del *Voucher 3i* «investire in innovazione» volto a favorire il deposito dei marchi e brevetti all'estero supportando quindi la valorizzazione del processo di innovazione delle *start-up* innovative;

b) per la partecipazione a fiere internazionali delle imprese nazionali al fine di valorizzare l'importanza della rete e il capitale relazionale, favorendo la conoscenza dei prodotti e diffondendo la conoscenza di tali realtà.

EMENDAMENTI

Art. 32-bis

32-bis.1

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere l'articolo.

32-bis.2

MANCA, BELLANOVA

Sopprimere il comma 1.

32-bis.3

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere il comma 2.

32-bis.0.1

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-ter.

(Codice identificativo di riferimento nazionale delle locazioni turistiche e delle strutture ricettive non imprenditoriali)

1. Coloro che danno in locazione o in sublocazione alloggi o porzioni di alloggi con contratti di locazione per finalità turistiche ai sensi della legge

9 dicembre 1998 n. 431, nonché i gestori di strutture ricettive gestite in forma non imprenditoriale, sono tenuti ad iscriversi in un registro nazionale, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività. L'iscrizione nel registro comporta l'assegnazione di un Codice identificativo di riferimento nazionale (CIRN).

2. Al fine di assicurare la necessaria trasparenza alle comunicazioni che vengono rese alla clientela e di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione delle offerte di cui al comma 1, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato, devono indicare il codice identificativo di riferimento nazionale (CIRN) di ogni singolo alloggio o unità ricettiva.

3. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano l'offerta descritta ai commi precedenti, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo di riferimento nazionale (CIRN) sugli strumenti utilizzati.

4. I soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1 non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività.

5. Coloro che non ottemperano correttamente all'obbligo di cui al comma 1, ovvero che contravvengono agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 di riportare il codice identificativo di riferimento nazionale (CIRN), o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, ovvero che contravvengono al divieto di cui al comma 4, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 al giorno per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta la sospensione dell'attività.

6. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono definiti:

a) le caratteristiche del registro di cui al comma 1, le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;

b) i requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività e la conseguente iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet.

7. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 1, che deve contenere almeno:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 1, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;

b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;

c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;

d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;

e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali, incluse le disposizioni in materia di prevenzione incendi;

f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;

g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;

h) i dati anagrafici e il codice fiscale della società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;

i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività;

l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività.

8. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le attività tenute all'acquisizione del codice identificativo di riferimento nazionale (CIRN) sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:

a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e)* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale;

c) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

d) ai fini dell'applicazione degli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile;

e) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

32-bis.0.2

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-ter.

(Tutela della salute e della sicurezza dei clienti delle locazioni brevi)

1. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

2. Il locatore o il sublocatore sono responsabili, ai sensi degli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile, di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente, e deve stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e ai danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

3. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:

a) dell'applicazione dell'imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale;

b) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

c) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di cui al comma 1, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità, con le medesime modalità previste per le strutture turistico ricettive.».

32-bis.0.3

MALLEGNI, GASPARRI, CONZATTI, DAMIANI, BERARDI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-ter.

All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera *tt-bis*), è aggiunta a seguente:

"tt-ter) le prestazioni di servizi effettuate dalle piccole e micro imprese che si occupano di attività di commercio ambulante presso mercati giornalieri, mercati settimanali, fiere e mercati intineranti"».

32-bis.0.4

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Riduzione delle percentuali per la determinazione della «non operatività» delle società)

1. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole: "2 per cento", con le seguenti: "1 per cento";

b) alla lettera b):

1) sostituire le parole: "il 6 per cento" con le seguenti: "il 3 per cento";

2) sostituire le parole: "per gli immobili classificati nella categoria catastale AIO, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento" con le seguenti: "per gli immobili classificati nella categoria catastale AIO, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento";

3) sopprimere le parole: "per gli immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento".

c) alla lettera c):

1) sostituire le parole: "il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni" con le seguenti: "il 7,5 per cento al valore delle altre immobilizzazioni".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

32-bis.0.5

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.1.

*(Abrogazione dell'articolo 17-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)*

1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo

del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

32-bis.0.6

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-ter.

(Definizione di attività imprenditoriale - interpretazione autentica)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.

2. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera».

32-bis.0.7

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-ter.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola: "mensilmente" è sostituita dalla seguente: "annualmente" e le parole: "per ogni unità produttiva" sono soppresse;

b) al comma 2-bis le parole: "i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato" sono sostituite dalle seguenti: "i dati di cui al comma 1 in forma aggregata e anonima"».

Art. 33

33.1

D'ALFONSO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «La durata del suddetto percorso di riduzione annuale del rapporto, diversificato in base alla fascia demografica di appartenenza e all'entità dello scostamento rispetto al valore soglia, è stabilito con il medesimo decreto di cui al secondo periodo del presente comma»;

b) al comma 2, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «La durata del suddetto percorso di riduzione annuale del rapporto, diversificato in base alla fascia demografica di appartenenza e all'entità dello scostamento rispetto al valore soglia, è stabilito con il medesimo decreto di cui al secondo periodo del presente comma».

33.2

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «La durata del suddetto percorso di riduzione annuale del rapporto, diversificato in base alla fascia demografica di appartenenza e all'entità dello scostamento rispetto al valore soglia, è stabilito con il medesimo decreto di cui al secondo periodo del presente comma».

Conseguentemente, al comma 2, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «La durata del suddetto percorso di riduzione annuale del rapporto, diversificato in base alla fascia demografica di appartenenza e all'entità dello scostamento rispetto al valore soglia, è stabilito con il medesimo decreto di cui al secondo periodo del presente comma».

33.3

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «riferito all'anno 2018» aggiungere le seguenti: «al netto della RIA del personale andato in quiescenza».

33.4

MANCA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità di parte corrente stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, le componenti da neutralizzare ai fini della determinazione del valore soglia, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo, in sede di prima applicazione entro 24 mesi e, successivamente, ogni quattro anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto. Con i provvedimenti di cui al secondo e terzo periodo possono essere differenziati ed adeguati i valori soglia di riferimento per gli enti che superano il rapporto determinato con i primi decreti attuativi. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia, eventualmente

differenziato in base al periodo precedente, applicano un *turn over* pari al 30 per cento fino al conseguimento di tale valore. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al secondo periodo, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, salvi comunque gli importi complessivamente determinati in sede di prima applicazione del predetto limite.

2-bis. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua le disposizioni di legge limitative delle assunzioni di personale che sono disapplicate dai comuni e dalle città metropolitane, tra cui:

a) l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;

b) l'articolo 1, commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

c) l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

d) l'articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *g*); comma 9, lettera *a*) e *c-bis*), e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267, del 18 agosto 2000».

33.5

MANCA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità di parte corrente stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, le componenti da neutralizzare ai fini della determinazione del valore soglia, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo, in sede di prima applicazione entro 24 mesi e, successivamente, ogni quattro anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto. Con i provvedimenti di cui al secondo e terzo periodo possono essere differenziati ed adeguati i valori soglia di riferimento per gli enti che superano il rapporto determinato con i primi decreti attuativi. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia, eventualmente differenziato in base al periodo precedente, applicano un *turn over* pari al 30 per cento fino al conseguimento di tale valore. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al secondo periodo, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, salvi comunque gli importi complessivamente».

33.6

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «i comuni possono procedere ad assunzioni» con le seguenti: «i comuni e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni».

*Conseguentemente, al medesimo comma, al medesimo periodo, sostituire le parole: «delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione» con le seguenti: «della media dei primi tre titoli delle entrate desunta dagli ultimi tre rendiconti approvati»; dopo le parole: «fondo crediti di dubbia esigibilità» aggiungere le seguenti: «di parte corrente»; al secondo periodo dopo le parole: «le fasce demografiche» aggiungere le seguenti: «, le componenti da neutralizzare ai fini della determinazione del valore soglia»; al terzo periodo, sostituire le parole: «ogni cinque anni» con le seguenti: «, in sede di prima applicazione entro ventiquattro mesi e, successivamente, ogni quattro anni»; al quarto periodo, sopprimere le parole: «fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento»; dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «Con i provvedimenti di cui al secondo e terzo periodo possono essere differenziati ed adeguati i valori soglia di riferimento per gli enti che superano il rapporto determinato con i primi decreti attuativi»; al quinto periodo, dopo le parole: «un rapporto superiore al valore soglia» aggiungere le seguenti: «, eventualmente differenziato in base al periodo precedente,»; sostituire le parole: «del predetto valore soglia» con le seguenti: «di tale valore»; al sesto periodo, premettere le seguenti parole: «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al secondo periodo,»; aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvi comunque gli importi complessivamente determinati in sede di prima applicazione del predetto limite»; dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il decreto di cui al secondo comma individua le disposizioni di legge limitative delle assunzioni di personale che sono disapplicate dai comuni e dalle città metropolitane, tra cui: a) l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) l'articolo 1, commi 557, 557-ter, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; c) l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; d) l'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), comma 9, lettera a) e c-bis) e l'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo agosto 2000, n. 267».

33.7

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «i comuni possono procedere ad assunzioni» con le seguenti: «i comuni e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni».

Conseguentemente, al medesimo comma: al medesimo periodo, dopo le parole: «fondo crediti di dubbia esigibilità» inserire le seguenti: «di parte corrente»; al secondo periodo dopo le parole: «le fasce demografiche» aggiungere le seguenti: «le componenti da neutralizzare ai fini della determinazione del valore soglia», al terzo periodo sostituire le parole: «ogni cinque anni» con le seguenti: «in sede di prima applicazione entro 24 mesi e, successivamente, ogni quattro anni»; al quarto periodo sopprimere le parole: «fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento», e dopo il medesimo periodo inserire il seguente: «Con i provvedimenti di cui, al secondo e terzo periodo possono essere differenziati ed adeguati i valori soglia di riferimento per gli enti che superano il rapporto determinato con i primi decreti attuativi»; al quinto periodo, dopo le parole: «un rapporto superiore al valore soglia» inserire le seguenti: «eventualmente differenziato in base al periodo precedente», e sostituire le parole: «del predetto valore soglia» con le seguenti: «di tale valore»; al sesto periodo, premettere le seguenti parole: «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al secondo periodo», e aggiungere in fine le seguenti: «, salvi comunque gli importi complessivamente determinati in sede di prima applicazione del predetto limite».

33.8

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «i comuni» con le seguenti: «i comuni, le province e le città metropolitane».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. Il comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato».

33.9

MANCA

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «i comuni» con le parole: «i comuni, le province e le città metropolitane»;

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato».

33.10

BELLANOVA, D'ALFONSO, PARRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «i comuni» con le seguenti: «gli enti locali»;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 845, le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";*

b) *al comma 847, le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".*

2-2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 421 è abrogato».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «nei comuni» con le seguenti: «negli enti locali».

33.11

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «i comuni» con le seguenti: «gli enti locali»;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere i seguenti: «2.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205» sono apportate le seguenti modificazioni: «a) al comma 845, le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento"; b) al comma 847, le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento ". 2.2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 421 è abrogato».*

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «nei comuni» con le seguenti: «negli enti locali».

33.12

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

*Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di favorire il *turn over* secondo le modalità previste dal presente comma, ai comuni sotto i 3.000 abitanti non si applicano i commi 361 e 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».*

33.13

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, i commi 361 e 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applicano ai comuni».

33.14

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2.1. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL.

2.2. Il decreto di cui al secondo comma individua le disposizioni di legge limitative delle assunzioni di personale che sono disapplicate dai comuni e dalle città metropolitane, tra cui: l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni; l'articolo 1, commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006; l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni; l'articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

33.15

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2.1. Il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 può essere inquadrato nei ruoli delle province ed è neutrale rispetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.2. Nei limiti degli stanziamenti pluriennali stabiliti dalle regioni, le province possono procedere ad assunzioni del personale necessario al miglio-

re esercizio delle funzioni delegate, fermo restando quanto stabilito nel comma precedente».

33.16

D'ALFONSO, BELLANOVA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-1. All'articolo lo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a settecento unità ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In casi eccezionali e motivati, fermo restando il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-*bis* del presente articolo, può essere superiore a trecentocinquanta"».

33.17

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme per gli enti locali le previsioni di cui al comma 362"».

33.18

D'ALFONSO, BELLANOVA, PARRINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti di cui al comma 2 possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale anche in deroga ai limiti di spesa

previsti dalla normativa vigente in materia e alle disposizioni di cui al presente articolo».

33.19

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. All'articolo 1, comma 904, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia"».

33.20

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020, il 100 per cento nell'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, il 55 per cento per l'anno 2020, il 65 per cento per l'anno 2021, l'80 per cento per l'anno 2022, il 100 per cento dall'anno 2023";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more di una più approfondita valutazione degli effetti e del funzionamento del sistema perequativo, anche alla luce dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, per l'anno 2019 il riparto del fondo di solidarietà comunale viene effettuato sulla base degli stessi coefficienti relativi alla capacità fiscale e ai fabbisogni standard adottati per il 2017, ferme restando le variazioni degli importi dovuti a ciascun comune per effetto delle rettifiche puntuali deliberate tra il 2017 e il 2018."».

33.21

MANCA, BELLANOVA

Sopprimere il comma 2-bis.

33.22

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere il comma 2-ter.

33.23

MANCA, BELLANOVA

Sopprimere il comma 2-quater.

33.24

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

«2-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di accelerare gli interventi di ricostruzione e fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, gli enti locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga ai vincoli del patto di stabilità».

ORDINI DEL GIORNO

G33.100

GRANATO, LANNUTTI, DI PIAZZA, FENU, DRAGO, DI NICOLA, BOTTICI, LOREFICE, ROMANO

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1354, recante Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi,

premesso che:

l'articolo 33 del provvedimento in esame interviene in merito alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale educativo degli enti locali disponendo che ai relativi concorsi si applichino le norme generali che ampliano, in via transitoria, i limiti di durata delle graduatorie a seconda dell'anno di approvazione, con riferimento agli anni 2010-2018;

considerato che:

il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca attraverso il decreto ministeriale n. 92 del 2019 ha dettato disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni;

con il decreto del 21 febbraio 2019 n. 118 lo stesso Ministero ha autorizzato l'avvio dei corsi di tirocinio formativo attivo propedeutici all'acquisizione della specializzazione per le attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità;

il decreto n. 92 del 2019 prevede che alle prove di accesso sia ammesso un numero pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi, inoltre sono ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi;

valutato che:

il 15 e il 16 aprile 2019 si sono svolte le prove preselettive di accesso alla prova scritta;

il numero dei posti complessivamente autorizzati risulta insufficiente rispetto al fabbisogno di personale docente specializzato, e risulta nel

medesimo tempo irragionevole la ripartizione tra gli atenei rispetto al fabbisogno territoriale;

considerato inoltre che:

in data 23 aprile il TAR del Lazio ha emanato una ordinanza attraverso la quale si chiede al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca di dimostrare il rispetto della normativa vigente in tema della corretta individuazione dei posti già autorizzati per la selezione e per la partecipazione ai corsi di specializzazione;

col sistema attuale sono risultati esclusi numerosi docenti che hanno partecipato alle prove preselettive pur avendo raggiunto punteggi superiori alla soglia di sufficienza pari a diciotto/trentesimi,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di ridefinire il numero dei posti banditi già per il prossimo anno accademico e ad ammettere alle prove scritte, eventualmente suppletive, tutti i candidati che abbiano raggiunto un voto pari o superiore alla sufficienza ovvero di 18/30.

G33.101

BERARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1354 «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», trasmesso dalla Camera dei Deputati,

premesso che:

il disegno di legge A.S. 1354 «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» è un provvedimento che interviene anche su disposizioni relative agli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti politici, nonché alle fondazioni, associazioni e comitati agli stessi equiparati;

si sono poste le basi per il riavvio di ordinarie relazioni sindacali e per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni, relativamente al triennio 2019-2021, alla luce dei finanziamenti stanziati in favore di questi dall'articolo 1, comma 440 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

per procedere ai rinnovi dei contratti delle aree e dei comparti della dirigenza per il triennio 2019/2021 è necessario dover accertare la rappresentatività delle oo.ss. rappresentative attraverso la stipula del relativo accordo

quadro, indipendentemente da una variazione delle nuove aree e dei nuovi comparti;

in data 15 gennaio 2019 il Collegio di indirizzo e controllo dell'A.Ra.N., con la delibera n. 1, ha approvato le tabelle contenenti, per il triennio contrattuale 2019-2021, l'accertamento provvisorio della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali nelle aree e nei comparti di contrattazione, attestando, per il comparto istruzione e ricerca, all'ANIEF una percentuale del 6.16 per cento;

il carattere di provvisorietà dell'accertamento della rappresentatività di comparto deriva dalla circostanza che non è stato ancora stipulato il CCNQ di definizione dei comparti e delle aree di contrattazione per il triennio 2019-2021 né di attribuzione dei distacchi e permessi alle OO. SS Rappresentative per il triennio medesimo;

in assenza della definizione del CCNQ di cui sopra, non è possibile procedere all'assegnazione delle prerogative sindacali spettanti alle OO.SS. (diritto di assemblea in orario di servizio; distacchi, semi distacchi, aspettative, semi aspettative sindacali; diritto alle informative e convocazioni);

il Dipartimento della funzione pubblica ha emanato l'atto di indirizzo all'Aran per le ipotesi di CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019-2021 e per l'ipotesi di CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2019-2021);

in data 24 aprile 2019 con l'accordo firmato a Palazzo Chigi tra i sindacati rappresentativi della scuola per il triennio 2016/2018 e il Governo, s'intende nel prossimo CCNL reperire ulteriori risorse per aumentare gli stipendi del personale della scuola;

l'Aran ha già per la quarta volta convocato i tavoli per la sigla delle ipotesi di CCNQ in oggetto in data 26 giugno e che sembra palesarsi una maggioranza tra le confederazioni rappresentative favorevole alle ipotesi presentate dall'ARAN stesso su atto di indirizzo del Ministero della Funzione Pubblica,

impegna il Governo:

a favorire l'approvazione delle ipotesi di CCNQ di definizione dei comparti e delle aree di contrattazione per il triennio 2019-2021 e di attribuzione dei distacchi e permessi alle OO.SS. rappresentative per il triennio medesimo, e comunque, di quella relativa all'attivazione dei distacchi e dei permessi, entro il 30 giugno, data entro la quale deve giungere al Miur l'indicazione del personale docente collocato in distacco e/o aspettativa per il prossimo anno scolastico..

EMENDAMENTI

33.0.1

SACCONI

Dopo l'articolo 33-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 33-quater.

1. Nei comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 65.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati, nell'ottica di una razionalizzazione delle posizioni dirigenziali e quindi della spesa di personale degli enti. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste al periodo precedente e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario o ad un dirigente di ruolo, purché la spesa complessiva di personale non aumenti rispetto a quella sostenuta nell'anno precedente a quello del conferimento. In questa ipotesi, ferma restando l'autonomia organizzativa di ciascuna Amministrazione, la graduazione delle posizioni dirigenziali, può essere congruamente rimodulata in considerazione del maggior aggravio di funzioni, nel rispetto di quanto previsto nel periodo precedente in termini di non aumento della spesa di personale complessiva.

2. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la lettera *d*), è soppressa».

33.0.2

CIRIANI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, FAZZOLARI, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo 33-ter, inserire il seguente:

«Art. 33-quater.

(IVA agevolata sui prodotti per la prima infanzia)

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili e girelli, destinati all'infanzia".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 120 milioni di euro annui, si provvede a valere sulle risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Art. 33-ter

33-ter.0.1

D'ALFONSO, PARRINI

Dopo l'articolo 33-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 33-quater.

(Interventi in materia di recupero coattivo delle imposte)

1. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione," sono inserite le seguenti: "nella misura massima del 10 per cento del gettito spettante a ciascuna provincia"».

33-ter.0.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo 33-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 33-quater.

(Interventi in materia di recupero coattivo delle imposte)

1. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione," sono inserite le seguenti: "nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo,"».

33-ter.0.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-quater.

(Interventi in materia di dissesto)

1. Per le province che ripropongono nell'anno 2019 l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato il termine di cui all'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è esteso fino a dieci anni».

33-ter.0.4

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo 33-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 33-quater.

(Interventi in materia di dissesto)

1. Per le province che ripropongono nell'anno 2019 l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato il termine di cui all'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è esteso fino a dieci anni».

33-ter.0.5

MANCA

Dopo l'articolo 33-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 33-quater.

(Messa in sicurezza degli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado)

1. Per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati alle province delle regioni a statuto ordinario 1,5 miliardi di euro, di cui 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione degli interventi cantierabili inerenti la messa in sicurezza degli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, con riferimento ai progetti dichiarati ammissibili ai sensi del decreto ministeriale del 12 settembre 2018, n. 615, non finanziati da risorse statali, regionali o comunitarie. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2019, sono assegnati ai singoli enti le relative risorse, con riferimento al livello di progettazione dichiarato».

33-ter.0.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-quater.

(Messa in sicurezza degli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado)

1. Per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati alle province delle regioni a statuto ordinario 1,5 miliardi di euro, di cui 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione degli interventi cantierabili inerenti la messa in sicurezza degli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, con riferimento ai progetti dichiarati ammissibili ai sensi del decreto ministeriale del 12 settembre 2018, n. 615, non finanziati da risorse statali, regionali o comunitarie. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2019, sono assegnati ai singoli enti le relative risorse, con riferimento al livello di progettazione dichiarato».

33-ter.0.7

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo 33-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 33-quater.

(Messa in sicurezza degli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado)

1. Per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati alle province delle regioni a statuto ordinario, 1,5 miliardi di euro, di cui 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, e sono assegnati alle province delle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano un miliardo di euro di cui 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni per l'anno 2020, per la realizzazione degli interventi cantierabili inerenti la messa in sicurezza degli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, con riferimento ai progetti dichiarati ammissibili ai sensi del decreto ministeriale 12 settembre 2018, n. 615, non finanziate da risorse regionali o comunitarie. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca, da emanarsi entro il 30 giugno 2019, sono assegnati ai singoli enti le relative risorse, con riferimento al livello di progettazione dichiarato».

33-ter.0.8

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo 33-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 33-quater.

(Messa in sicurezza degli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado)

1. Per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati, alle province delle regioni a statuto ordinario 1,5 miliardi di euro, di cui 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione degli interventi cantierabili inerenti la messa in sicurezza degli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, con riferimento ai progetti dichiarati ammissibili ai sensi del decreto ministeriale 12 settembre 2018, n. 615, non finanziati da risorse statali, regionali o comunitarie. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono assegnati ai singoli enti le relative risorse, con riferimento al livello di progettazione dichiarato. Al relativo onere, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1 comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

33-ter.0.9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-quater.

(Infrastrutture viarie delle province)

1. Per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati alle province delle regioni a statuto ordinario 2,5 miliardi di euro, di cui 560 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.940 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione degli interventi cantierabili inerenti infrastrutture viarie provinciali, come da monitoraggio

effettuato da UPI, non finanziati da risorse statali, regionali o comunitarie. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 maggio 2019, sentita la Conferenza Unificata, sono assegnate ai singoli enti le relative risorse, con riferimento al livello di progettazione dichiarate decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

33-ter.0.10

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo 33-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 33-quater.

(Infrastrutture viarie delle province)

1. Per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati alle province delle regioni a statuto ordinario 2,5 miliardi di euro, di cui 560 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.940 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione degli interventi cantierabili inerenti infrastrutture viarie provinciali, come da monitoraggio effettuato dall'Unione delle Province Italiane (UPI), non finanziati da risorse statali, regionali o comunitarie. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 maggio 2019, sentita la Conferenza Unificata, sono assegnati ai singoli enti le relative risorse, con riferimento al livello di progettazione dichiarato. Gli enti sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Al relativo onere, pari a 560 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.940 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

33-ter.0.11

MARGIOTTA, MISIANI

Dopo l'articolo 33-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 33-quater.

(Infrastrutture viarie delle province)

1. Per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati alle province delle regioni a statuto ordinario 2,5 miliardi di euro, di cui 560 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.940 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione degli interventi

cantierabili inerenti infrastrutture viarie provinciali, come da monitoraggio effettuato da UPI, non finanziati da risorse statali, regionali o comunitarie. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 maggio 2019, sentita la Conferenza Unificata, sono assegnate ai singoli enti le relative risorse, con riferimento al livello di progettazione dichiarate decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

33-ter.0.12

MANCA

Dopo l'articolo 33-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 33-quater.

(Lavoratori stagionali - deduzione integrale del costo del lavoro dalla base imponibile Irap)

Al comma 4-*octies* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della" sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera"».

33-ter.0.13

MANCA

Dopo l'articolo 33-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 33-quater.

(Lavoro stagionale - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, le parole: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" sono soppresse;

b) dopo la lettera *d)*, è inserita la seguente: "*d-bis*) ai lavoratori di cui al comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

33-ter.0.14

D'ALFONSO, PARRINI

Dopo l'articolo 33-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 33-quater.

Dopo il comma 2 dell'articolo 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Fermi restando gli altri vincoli di spesa di personale, le limitazioni previste dal presente articolo non si applicano agli enti locali aventi meno di 5.000 abitanti, in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese e delle assunzioni di personale"».

33-ter.0.15

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-quater.

(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico,

2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020 ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.

3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 4 del decreto-legge 30 di-

cembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

b) al comma 2-*bis*, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019"».

33-ter.0.16

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-*quater*.

(modifiche alla disciplina dei segretari comunali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora siano comuni contermini ovvero tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata dei servizi, il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.

1-*ter*. I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al comma 1-*bis*, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore.";

b) all'articolo 11, comma 7, le parole: "qualora sia stato collocato in disponibilità" sono soppresse;

c) all'articolo 14, comma 1, le parole: "fino all'introduzione di una diversa disciplina" sono soppresse;

d) all'articolo 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3.000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C"».

33-ter.0.17

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-quater.

(Disposizioni in materia di proroghe e rinnovi dei contratti a tempo determinato)

1. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle parole: "Il contratto può essere rinnovato", sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi,"».

33-ter.0.18

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-quater.

(Disposizioni in materia di apposizione del termine al conti-atto di lavoro subordinato)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Al contratto di lavoro subordinato", sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

33-ter.0.19

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-quater.

(Disposizioni in materia di esclusione dalla contribuzione aggiuntiva per rapporti di lavoro di natura stagionale)

1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) è soppresso il seguente periodo: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: "*d-bis*) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81"».

Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 33-*bis*, valutati in 8 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

33-ter.0.20

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-quater.

(Disposizioni in materia di deduzione integrale del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP per lavori stagionali)

1. Al comma 4-*octies* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della", sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera"».

Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 33-bis, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

33-ter.0.21

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-quater.

(Disposizioni in materia di cumulabilità del reddito con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito in caso di lavoro intermittente)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente comma:

"3.1 redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente"».

Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 33-bis, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

33-ter.0.22

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-quater.

(Disposizioni in materia di rapporti di lavoro per l'esecuzione di speciali servizi nel settore del turismo e dei pubblici esercizi)

1. All'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "tre giorni", sono sostituite con le seguenti: "dodici giorni"».

33-ter.0.23

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-quater.

(Disposizioni in materia di rapporti di contratto di prestazione occasionale)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) del comma 14 è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;"».

Art. 34

34.1

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «il Presidente del Consiglio» fino a: «a cui».

34.2

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, sostituire le parole da: «Il Presidente del Consiglio» fino a: «a cui sono destinati» con le seguenti: «sono stanziati ulteriori».

34.3

URSO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, dopo le parole: «3 agosto 2017, n. 123», inserire le seguenti: «ovvero nelle Zone logistiche semplificate di cui all'articolo 1, commi 61-65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e sostituire le parole: «50 milioni», «150 milioni» e «100 milioni» rispettivamente con le seguenti: «75 milioni», «225 milioni» «150 milioni».

Conseguentemente nella rubrica del medesimo articolo 34, dopo le parole: «zone economiche speciali», aggiungere le seguenti: «e nelle zone logistiche semplificate».

34.4

URSO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, dopo le parole: «3 agosto 2017, n. 123», inserire le seguenti: «ovvero nelle Zone logistiche semplificate di cui all'articolo 1, commi 61-65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

Conseguentemente nella rubrica del medesimo articolo 34, dopo le parole: «zone economiche speciali», aggiungere le seguenti: «e nelle zone logistiche semplificate».

34.5

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere il comma 2.

34.6

MANCA, BELLANOVA

Sopprimere il comma 3.

34.7

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere il comma 4.

34.8

URSO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Al comma 64 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dei benefici fiscali di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, alle medesime condizioni ivi previste. Le modalità di gestione della Zona logistica semplificata e di accesso ai benefici fiscali sono regolati, sulla base del piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, da un comitato di indirizzo come previsto dall'articolo 8 del medesimo regolamento".

4-ter. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "nelle zone assistite delle regioni" sono inserite le seguenti: "Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria,".

4-quater. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n.

130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dei benefici fiscali di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, alle medesime condizioni ivi previste. Le modalità di gestione della Zona logistica semplificata e di accesso ai benefici fiscali sono regolati, sulla base del piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, da un comitato di indirizzo come previsto dall'articolo 8 del medesimo regolamento".

4-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *4-bis*, *4-ter*, *4-quater*, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi *4-sexies*.

4-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, all'articolo 6 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "19 per cento" e le parole "6 per cento" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "21 per cento" e "8 per cento";

b) ai commi 3 e 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020"».

Conseguentemente nella rubrica del medesimo articolo 34 aggiungere in fine le seguenti parole: «e benefici fiscali per le zone logistiche semplificate».

34.9

TOFFANIN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«*4-bis.* Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Regione Veneto, è istituita una Zona economica speciale per le zone di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto, nel Comune di Venezia e nella Provincia di Rovigo i Comuni di: Bergantino, Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Caito, Castelnuovo Bariano e Melara.».

34.10

BELLANOVA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di sostenere l'occupazione e accompagnare i processi di riconversione industriale del porto di Taranto, all'articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, come modificato dalla Legge 27 febbraio 2018, n.18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "trentasei mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi";

b) le parole "e 8.064.000 euro per l'anno 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ", 8.064.000 euro per l'anno 2019 e 18.144.000 euro per l'anno 2020"».

ORDINI DEL GIORNO

G34.100

FERRAZZI, BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARGIOTTA

Il Senato,

premesso che:

il rilancio dell'economia e gli importanti segnali di ripresa registrati nel corso degli ultimi anni in particolare nell'area del nord est necessitano di misure finalizzate a consolidare e potenziare questa ripresa supportandone il tessuto economico costituito prevalentemente da piccole e medie imprese;

una delle leve principali per conseguire tale obiettivo è sicuramente quella infrastrutturale per facilitare la rapidità dei collegamenti e la mobilità di persone e merci per inserire i traffici nazionali nel contesto dei traffici mondiali oggi dominati dalla «Via della Seta»;

il trasporto marittimo costituisce oggi uno dei settori chiave attraverso l'incremento degli scambi commerciali, l'accessibilità da parte degli insediamenti produttivi e il rafforzamento dei progetti di investimento in particolare nelle aree portuali e interportuali;

il nostro sistema portuale è nevralgico per i corridoi marittimi euro-mediterranei, ed i suoi porti, anche a seguito del processo di razionalizza-

zione e riforma delle autorità di sistema portuale, si sono ulteriormente rafforzati e vanno sostenuti anche con riferimento alle attività manifatturiere che possono svilupparsi nelle aree di retroporto;

con il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, (decreto Mezzogiorno) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è stata disciplinata la procedura per l'istituzione, in alcune aree di zone economiche speciali (ZES), caratterizzate dall'attribuzione di specifici e sostanziali benefici fiscali e agevolazioni amministrative e procedurali in favore delle imprese presenti e che si potrebbero insediare anche per attrarre ulteriori investimenti;

il processo autorizzativo è in fase di definizione e i progetti per le aree individuate localizzate prevalentemente nel Mezzogiorno sono in dirittura di arrivo;

la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha disciplinato l'istituzione delle cosiddette zone logistiche semplificate (ZLS) per favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni non disciplinate già come zone economiche speciali (ZES) a condizione che sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite negli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) ovvero un'Autorità di sistema portuale;

con la legge n. 130 del 2018 è stata prevista una zona logistica semplificata per il Porto e retroporto di Genova;

il Porto di Venezia così come il Porto di Genova, di Livorno e di Trieste, da anni registrano una crescita costante in termini di movimentazioni merci ma non sufficiente ad intercettare i traffici commerciale della «Via della Seta»;

il Punto fianco di Marghera non è sufficiente alle dimensioni del traffico merci e alle potenzialità dell'intera area soprattutto nell'ottica di attrarre investimenti esteri connessi ai traffici intercontinentali;

in data 31 ottobre 2018 era stato accolto l'ordine del giorno 9/1209-A/17. finalizzato proprio a rinvenire risorse per il potenziamento e la possibile istituzione di una ZES per Venezia;

occorre prevedere un ampliamento degli strumenti legislativi di supporto all'attività portuale dei porti delle regioni del Nord e all'intero sistema delle imprese soprattutto delle PMI quale terminale strategico in particolare per la cosiddetta «via della Seta»;

Confindustria Venezia Rovigo ha elaborato e presentato un piano per la istituzione di una ZES in Veneto, limitatamente alle sole aree libere che oggi non producono di alcun reddito, pari a 385 ettari - suddivisi in 215 ettari a Porto Marghera e 170 ettari nei comuni della provincia di Rovigo che potrebbe attrarre 2,4 miliardi di investimenti e creare 26,600 posti di lavoro tra diretti ed indiretti;

il Ministro Lezzi nel corso di una recente riunione è stata alquanto evasiva rimandando ogni decisione alla Legge di Stabilità per il 2020;

il decreto crescita poteva essere invece la giusta occasione per accelerare le procedure e prevedere la istituzione di uno strumento necessario

per il rilancio economico e produttivo in particolare per Marghera anche attraverso la ZES,

impegna il Governo:

a prevedere a partire dal 1° gennaio 2020 la istituzione di una ZES anche per Venezia nonché ad estendere per questo territorio il credito di imposta previsto per le imprese al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella misura massima consentita e promuovendo tale strumento come attrattore di investimenti per un terminale strategico verso l'est asiatico.

G34.101

FERRAZZI, D'ARIENZO, SBROLLINI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 34 del provvedimento in esame prevede l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), nella misura complessiva di 300 milioni di euro nel triennio 2019-2021, attraverso un apposito Piano per favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali;

il decreto-legge n. 91 del 2017 ha definito le procedure e le condizioni per istituire Zone economiche speciali (ZES) in alcune aree del Paese, in particolare al Sud, per attrarre investimenti e per creare occupazione;

successivamente, la legge di Bilancio 2018 ha previsto la possibilità di istituire Zone Logistiche semplificate (ZLS), nelle regioni del Paese in cui non sia consentito istituire una ZES, nel numero massimo di una per ciascuna regione, sempre a condizione che sia presente almeno un'area portuale della Rete transeuropea dei trasporti, al fine di favorire la creazione delle condizioni necessarie allo sviluppo di nuovi investimenti prevedendo, per le imprese che vi operino, procedure amministrative semplificate analoghe a quelle previste per le ZES;

l'articolo 107 del Trattato dell'Unione Europea prevede una deroga alle norme sugli aiuti di Stato in caso di calamità ed eventi straordinari che portino una penalizzazione socioeconomica a un territorio;

la tempesta Vaia dell'ottobre scorso, che si è abbattuta sui comuni della Regione Veneto, ha comportato per tutto il territorio conseguenze economiche ingenti, determinando un'emergenza che potrebbe essere riconosciuta dal diritto comunitario, permettendo deroghe alla rigida normativa sugli aiuti di Stato;

in seguito al verificarsi di catastrofi naturali dovute principalmente ai cambiamenti climatici dell'ultimo decennio è necessario e urgente intervenire creando le necessarie condizioni per attrarre investimenti e rilanciare

l'occupazione al fine di velocizzare la ripresa dei territori martoriati; creando quindi un volano di potenziale rilancio che vada in aiuto alla determinazione degli operatori e istituzioni locali;

proprio nel momento in cui si discute sull'istituzione di una Zona Economica Speciale anche per Venezia è importante, come sottolineato anche dall'organizzazione nazionale dell'artigianato di Belluno, cercare un nuovo filone di sviluppo del territorio che ha sofferto i danni determinati dagli eventi alluvionali dello scorso ottobre;

il nesso economico-funzionale del territorio bellunese con il porto di Venezia appare indubbio e fonda le sue radici nella storia dei rapporti commerciali tra la laguna e le Dolomiti ed è pertanto auspicabile che il Piano Strategico, che dovrà essere redatto dalla Regione e dalle Amministrazioni interessate, possa preveda una zona ZES o ZLS nel territorio bellunese collegata alla ZES prevista a Venezia;

la Zona speciale rappresenterebbe un'occasione per far crescere tutta l'economia della Provincia ed invertire la rotta dello spopolamento,

impegna il Governo:

a favorire la creazione delle condizioni necessarie allo sviluppo di nuovi investimenti, da parte delle imprese già operanti sul territorio, per rilanciare le attività in Provincia di Belluno dopo gli eventi alluvionali di eccezionale gravità che hanno colpito il territorio lo scorso ottobre e incentivare l'insediamento di nuove imprese, a tal fine promuovendo l'istituzione di una ZLS Zona Logistica Semplificata o ZES Zona Economica Speciale nel territorio bellunese collegata alla ZES prevista a Venezia.

EMENDAMENTI

34.0.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Agevolazioni fiscali per promuovere l'insediamento di esercizi commerciali nelle zone montane marginali nonché interventi in favore del trasporto pubblico nelle medesime aree)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono volte a contrastare i fenomeni di rarefazione e di desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività artigianali, agricole e turistiche che vi si svolgono. A tale scopo sono istituite zone a fiscalità di vantaggio ai sensi dei commi da 5 a 9 e sono individuati interventi di riduzione fiscale per le nuove imprese montane secondo le modalità di cui ai commi 12 e 13.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su pro-posta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri, per l'individuazione da parte delle regioni delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Provvede successivamente, su pro-posta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 1.

4. Ai fini del presente articolo, per area marginale montana deve intendersi un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione nonché di generare difficoltà di insediamento e di sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui alla presente legge.

5. Le regioni individuano, con specifico atto e in conformità dei parametri indicati dal CIPE, zone montane a fiscalità di vantaggio sulla base del grado di marginalità, alto, medio o basso, definito tenendo conto dei seguenti parametri: a) altimetria; b) rischio di desertificazione economica e commerciale; c) calo demografico nell'ultimo quinquennio.

6. A livello regionale è istituito un fondo apposito per la tassazione agevolata e per la riduzione dei tributi, delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, comprese quelle agricole, già insediate e ricadenti nelle zone di cui al comma 1, che svolgono almeno una tra le seguenti funzioni: a) promuovono i nuovi insediamenti nei comuni delle zone montane; b) propongono prodotti alimentari tipici delle aree montane la cui produzione è effettuata nel raggio massimo di 30 chilometri; c) rivitalizzano i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi; d) offrono in un unico punto di vendita un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

7. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più comuni o porzioni di comuni montani.

8. Con legge regionale sono definiti i criteri di applicazione delle riduzioni fi-scali alle zone a fiscalità di vantaggio. La riduzione fiscale deve essere calcolata in misura non inferiore: a) al 50 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone ad alta marginalità; b) al 30 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a media marginalità; c) al 10 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a bassa marginalità.

9. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.

10. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune ad alta marginalità, classificato come montano e con una popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti, ricadono nella zona franca montana, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per F assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, e individuata dalla regione sulla base dei parametri fissati dal CIPE.

11. Nelle zone di cui ai commi da 5 a 10 le regioni e i comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vi-genti.

12. Con eccezione delle aree ad alto reddito da impresa turistica, le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2008, che iniziano, dopo il 1° gennaio 2019, una nuova attività economica nelle zone di cui al comma 1 possono fruire delle seguenti agevolazioni: a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo

al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nelle zone di cui ai commi da 1 a 9, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro; b) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali solo in caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle zone di cui ai commi da 5 a 10.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo.

14. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alle attività e alle imprese, comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei comuni di riferimento per il cui territorio l'agevolazione viene concessa.

15. Al fine di promuovere l'occupazione stabile nelle aree montane, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.

16. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi e ricadenti nel-

le zone franche montane nonché dei comuni ricadenti nelle zone a fiscalità di vantaggio di cui al presente articolo. Il fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al presente comma e alla copertura dei costi derivanti. Le regioni, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevedono, per i comuni montani di cui al presente comma, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.

17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede per 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e 35 milioni di euro mediante 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un tavolo tecnico permanente per il sostegno alle aree montane a rischio di desertificazione economica e commerciale, allo scopo di quantificare, con cadenza annuale, gli oneri derivanti dal presente articolo.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. Le regioni possono contribuire, con risorse definite con propria legge di bilancio, all'attuazione della presente legge».

34.0.2

PINOTTI, VATTUONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. In relazione al crollo del Ponte Morandi e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali e di allineare le scadenze delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 negli scali dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, l'autorizzazione rilasciata al fornitore di lavoro portuale temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure è prorogata per quattro anni.

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura del lavoro portuale temporaneo negli scali di Savona e Vado-Ligure».

34.0.3

GASPARRI, MALLEGGNI, BERARDI, DAMIANI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. L'articolo 1 comma 681 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non si applica alle concessioni di cui all'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.».

34.0.4

GASPARRI, MALLEGGNI, BERARDI, DAMIANI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 347, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 01, comma 1 del decreto legge 5 ottobre 1993 nr.400 convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 494."».

34.0.5

GASPARRI, MALLEGGNI, BERARDI, DAMIANI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche al Codice della Navigazione, di cui al R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni)

1. All'articolo 35, del Codice della Navigazione, di cui al R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola "mare" sono aggiunte le seguenti: "nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative";

b) dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410".».

34.0.6

GASPARRI, MALLEGGNI, BERARDI, DAMIANI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, le parole "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" sono sostituite con le seguenti "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79".».

34.0.7

GASPARRI, MALLEGGNI, BERARDI, DAMIANI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del Codice della Navigazione, di cui al R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

"Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.

Si considera cessata la concessione alla sua effettiva cessazione."».

34.0.8

GASPARRI, MALLEGGNI, BERARDI, DAMIANI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'art. 1, della legge n. 208, del 28 dicembre 2015, e successive modificazioni, il comma 484 è sostituito con il seguente:

"484. Fino, alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2018, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2018 e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti ammi-

nistrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende 15 impugnazione".».

34.0.9

GASPARRI, MALLEGGNI, BERARDI, DAMIANI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 39 del Codice della Navigazione, di cui al R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

"La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio".».

34.0.10

GASPARRI, MALLEGGNI, BERARDI, DAMIANI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 49 del Codice della Navigazione, di cui al R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, le parole "senza alcun compenso o rimborso", sono soppresse».

34.0.11

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, al fine di prevedere che nell'area delle Zone economiche speciali, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, siano ricompresi, ove individuati, i siti di interesse nazionale limitrofi di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

34.0.12

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, le parole: "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" sono sostituite con le seguenti: "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79"».

34.0.13

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. In considerazione della crisi economica e al fine di alleggerire il carico fiscale per gli immobili strumentali all'esercizio dell'attività artigianale e del piccolo commercio, per i quali non si verifica l'effetto sostitutivo dell'IMU rispetto alla determinazione dei redditi fondiari, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nel limite di spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a dette unità immobiliari:

a) l'imposta municipale propria di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, del medesimo articolo 13, ridotta al 75 per cento;

b) la tassa sui rifiuti e il tributo per i servizi indivisibili sono determinati applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ridotta al 75 per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo, paria 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

34.0.14

GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)

1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come "periferici" o "intermedi" nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.

2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.

4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedurali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,

7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2020, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.».

34.0.15

BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per sostenere lo sviluppo nelle Regioni che istituiscono le AREE ZES)

1. Le regioni che istituiscono le Zone Economiche Speciali in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono autorizzate a disporre le riduzioni di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive previste dall'articolo 5, comma 1, decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in deroga ai successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo 5, anche differenziando selettivamente per le nuove iniziative produttive, per settori di attività, per categorie di soggetti passivi e per aree geografiche».

Art. 35

35.1

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, capoverso 125, sostituire le parole: «A partire dall'esercizio finanziario 2018» con le seguenti: «A partire dall'esercizio finanziario 2021».

35.2

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, capoverso «125», primo periodo, sostituire le parole: «esercizio finanziario 2018» con le seguenti: «anno 2018».

35.3

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, capoverso «125», primo periodo, sopprimere la parola: «analoghi».

35.4

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, capoverso «125», primo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 giugno di ogni anno» con le seguenti: «entro il 30 aprile di ogni anno».

35.5

D'ALFONSO, BELLANOVA

Al comma 1, capoverso «125», sostituire le parole: «a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria» con le seguenti:

«sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire il capoverso 125-bis con il seguente:

«125-bis. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere i capoversi 125-ter e 125-quater.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso 127, sostituire le parole: «inferiore a 10.000» con le seguenti: «inferiori a 5.000».

35.6

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, capoverso «125», primo periodo, dopo le parole: «o aiuti» inserire le seguenti: «e comunque a vantaggi economici di qualunque genere».

35.7

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, capoverso «125», secondo periodo, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e successive modificazioni».

35.8

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, capoverso «125», secondo periodo, lettera b), dopo le parole: «all'articolo 137 del» inserire le seguenti: «codice di cui al».

35.9

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, capoverso «125», lettera c), dopo le parole: «alle associazioni» aggiungere la seguente: «riconosciute».

35.9a

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, capoverso «125», secondo periodo, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni».

35.10

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, capoverso «125», secondo periodo, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intrattengono rapporti economici con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione

pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate,».

35.11

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, capoverso «125», secondo periodo, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intrattengono rapporti economici con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,».

35.12

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, capoverso «125», secondo periodo, lettera d), sopprimere le parole da: «che svolgono» fino alla fine della lettera.

35.13

D'ALFONSO, BELLANOVA

Al comma 1, capoverso «125-bis», primo periodo, sostituire le parole: «I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile» con le seguenti: «Le imprese, escluse le ditte individuali e le società di persone».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 125-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: «e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa».

35.14

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «125-bis», primo periodo, sostituire le parole: «I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile» con le seguenti: «Le imprese, escluse le ditte individuali e le società di persone».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso «125-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: «e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa».

Al comma 1, capoverso «125-ter», primo periodo, sostituire le parole: «ai commi 125 e» con le seguenti: «al comma».

35.15

DURNWALDER, LANIECE, STEGER, UNTERBERGER

Al comma 1, capoverso «125-bis», primo periodo, sostituire le parole: «I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile» con le seguenti: «Le imprese, escluse le ditte individuali e le società di persone».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso «125-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: «e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa».

35.16

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, capoverso «125-bis», primo periodo, sostituire la parola: «pubblicano» con le seguenti: «sono tenuti a pubblicare».

35.17

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, capoverso «125-bis», secondo periodo, sostituire la parola: «assolvono» con le seguenti: «sono tenuti ad assolvere».

35.18

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, capoverso «125-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «delle medesime informazioni e importi» con le seguenti: «di ogni informazione e di ogni importo».

35.19

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, capoverso «125-bis», secondo periodo, dopo le parole: «siti internet» inserire le seguenti: «o analoghi portali digitali».

35.20

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, capoverso «125-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».

35.21

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, capoverso «125-bis», secondo periodo, sostituire la parola: «o» con le seguenti: «nonché».

35.22

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, capoverso «125-bis», secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo modalità liberamente accessibili al pubblico».

35.23

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, capoverso «125-ter», primo periodo, sostituire le parole: «A partire dal 1° gennaio 2020» con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2020».

35.24

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, capoverso «125-bis», secondo periodo, dopo le parole: «questi ultimi,» inserire le seguenti: «sui siti internet o».

35.25

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, capoverso «125-ter», secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ai soggetti eroganti».

35.26

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, capoverso «125-ter», secondo periodo, dopo la parola: «pubblicazione» inserire le seguenti: «sui siti internet o sugli analoghi portali digitali».

35.27

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, capoverso «125-quater», primo periodo, sostituire la parola: «eroganti» con le seguenti: «che erogano».

35.28

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, capoverso «125-quinquies», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nel predetto sistema».

35.29

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, capoverso «125-quinquies», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ivi prevista».

35.30

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, capoverso «125-quinquies», primo periodo, sostituire la parola: «relativa» con la seguente: «corrispettiva».

35.31

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, capoverso «125-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «tiene luogo degli» con le seguenti: «sostituisce gli».

35.32

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, capoverso «125-quinquies», sostituire le parole: «oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del» con le seguenti: «registrati nel».

35.33

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, capoverso «125-quinquies», primo periodo, dopo le parole: «sito internet» inserire le seguenti: « o analogo portale digitale».

35.34

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, capoverso «125-quinquies», primo periodo, dopo le parole: «in mancanza,» inserire le seguenti: «sul sito internet o».

35.35

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, capoverso «125-sexies», sostituire la parola: «trimestralmente» con la seguente: «semestralmente».

35.36

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, capoverso «125-sexies», dopo le parole: «internet o» inserire la seguente: «analoghi».

35.37

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, capoverso «126», sostituire le parole: «In caso di inosservanza» con le seguenti: «L'inosservanza».

35.38

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, capoverso «127», dopo la parola: «evitare» inserire le seguenti: «l'accumulo e».

35.39

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, capoverso «127», sostituire le parole: «non si applica» con le seguenti: «non sussiste».

35.40

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, capoverso «127», sopprimere la seguente parola: «monetario».

35.41

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, capoverso «127», sostituire la parola: «la pubblicazione» con la seguente: «l'accumulo».

35.42

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, capoverso «127», dopo le parole: «o aiuti» inserire le seguenti: «vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario».

35.43

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, capoverso «128», sostituire le parole: «dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente» con le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo».

35.44

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, capoverso «129», sostituire la parola: «predetti» con la seguente: «medesimi».

35.0.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Moratoria contributi editoria)

1. All'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera *b*) è soppressa».

35.0.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "albi professionali", sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione delle collaborazioni giornalistiche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ricomprese nella fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo. Per i rapporti di collaborazione giornalistica instaurati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento trova applicazione la previgente normativa fino alla rispettiva scadenza contrattuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2019."».

Art. 36

36.101

FERRAZZI, BELLANOVA, D'ALFONSO, BOLDRINI, D'ARIENZO, MISIANI, SBROLLINI, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Sopprimere il comma 1.

36.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) Al comma 493, dopo le parole: "a favore dei risparmiatori" sono aggiunte le seguenti: "che hanno acquistato e detenuto gli strumenti finanziari"».

36.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «costo di acquisto», inserire le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dell'acquisto».

36.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «dopo le parole: "La misura dell'indennizzo"», sono inserite le seguenti: «a titolo di acconto».

36.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «dopo le parole: "per ciascun risparmiatore"», sono inserite le seguenti: «elevabile in caso di ulteriori riparti».

36.102

FERRAZZI, BELLANOVA, D'ALFONSO, BOLDRINI, D'ARIENZO, MISIANI, SBROLLINI, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 2, lettera h), capoverso «502-bis», sostituire le parole: «indennizzo forfettario» con le seguenti: «anticipo di indennizzo» ovunque ricorrono.

36.103

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 2, lettera h), capoverso comma «502-bis», sostituire, ovunque ricorrano le parole: «indennizzo forfettario» con le seguenti: «anticipo di indennizzo».

36.104

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 2, lettera h), capoverso comma «502-bis», primo periodo, sostituire le parole: «indennizzo forfettario» con le seguenti: «anticipo di indennizzo».

36.105

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 2, lettera h), capoverso comma «502-bis», primo periodo, dopo le parole: «obbligazioni subordinate» aggiungere le seguenti: «o convertibili poi convertite in azioni, senza il consenso specifico».

36.106

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 2, lettera h), capoverso comma «502-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «indennizzo forfettario» con le seguenti: «anticipo di indennizzo».

36.107

MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 2, lettera h), capoverso comma «502-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli aventi diritto così come individuati ai precedenti commi 496 e 497, fino al limite di una perdita del proprio patrimonio mobiliare di euro 50.000 acclarata dal FIR, è riconosciuto un indennizzo pari all'80 per cento dell'importo accolto; per coloro che hanno un danno compreso nel limite di euro 50.000 l'indennizzo sarà erogato con precedenza in sede di liquidazione del pagamento rispetto ai restanti soggetti aventi titolo ai sensi della presente legge».

36.108

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 2, lettera h), capoverso comma «502-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i possessori di obbligazioni convertibili emesse negli anni 2013 e 2014 dalle banche di cui al precedente comma 493, l'indennizzo è commisurato al 95 per cento come regolato al precedente comma n. 497 con esclusione di chi abbia manifestato l'intenzione di conversione delle obbligazioni».

36.109

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 2, lettera h), capoverso «502-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al precedente periodo è emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

36.110

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 2, lettera h), dopo il capoverso «502-ter» aggiungere il seguente:

«502-quater. Gli aventi diritto a ricorrere al FIR potranno richiedere la liquidazione dell'intero danno già riconosciuto con lodo dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) ex articolo 11, comma 1-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con la legge n. 108 del 21 settembre 2018, o con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il limite della competenza quantitativa vigente per l'ACF».

36.111

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 2, lettera h), dopo il capoverso «502-ter», aggiungere il seguente:

«502-*quater*. Resta salva la facoltà di esperire l'azione contrattuale o extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile a tutela dei risparmiatori di cui ai precedenti commi nei confronti delle banche subentranti o succedute agli istituti di credito, anche soggetti a procedura di risoluzione».

36.112

FERRAZZI, BELLANOVA, D'ALFONSO, BOLDRINI, D'ARIENZO, MISIANI, SBROLLINI, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 2, lettera h), dopo il capoverso «502-ter», aggiungere il seguente:

«502-*ter*.1 Resta fermo il diritto per i risparmiatori di cui al comma 494 all'integrale liquidazione del risarcimento riconosciuto con sentenza del giudice, con pronuncia dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici a valere sulle risorse del FIR».

36.26

FERRAZZI, BELLANOVA, D'ALFONSO, BOLDRINI, D'ARIENZO, MISIANI, SBROLLINI, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2.1 Per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 493 a 502-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tra i risparmiatori in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate alla data del provvedimento di messa in liquidazione si intendono ricompresi i possessori degli stessi strumenti finanziari

alla data della risoluzione della medesima banca, che abbia preceduto la messa in liquidazione».

36.5

MANCA, BELLANOVA

Sopprimere il comma 2-bis.

36.6

MANCA, BELLANOVA

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «il raccordo» con le seguenti: «forme di collaborazione».

36.7

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «3 mesi».

36.8

MANCA, BELLANOVA

Al comma 2-bis, dopo le parole: «per definire» inserire le seguenti: «nel rispetto della normativa dell'Unione europea che non può in alcun caso essere derogata».

36.9

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere il comma 2-ter.

36.10

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 2-ter, alinea, sostituire le parole: «al principio di proporzionalità previsto dalla» con le seguenti: «ai principi nonché alla».

36.11

MANCA, BELLANOVA

Al comma 2-ter, lettera a), sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

36.12

MANCA, BELLANOVA

Al comma 2-ter, sopprimere la lettera b).

36.13

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 2-ter, lettera b), sostituire la parola: «ridotti» con la seguente: «adeguati».

36.14

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 2-ter, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «semplificati e».

36.15

MANCA, BELLANOVA

Al comma 2-ter, lettera d), sostituire la parola: «ridotti» con la seguente: «adeguati».

36.16

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 2-ter, lettera e) dopo la parola: «perimetri» inserire la seguente: «adeguati».

36.17

MANCA, BELLANOVA

Sopprimere il comma 2-quater.

36.18

MANCA, BELLANOVA

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole da: «stabiliscono» fino a: «determinare» con la seguente: «definiscono».

36.181

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 2-quater, lettera i) sopprimere le parole da: «anche in deroga» fino alla fine della lettera.

36.182

MANCA, BELLANOVA

Al comma 2-quater, lettera l) sopprimere la parola: «eventuali».

36.19

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere il comma 2-quinquies.

36.20

MANCA, BELLANOVA

Sopprimere il comma 2-sexies.

36.201

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 2-sexies, sopprimere il secondo periodo.

36.202

MANCA, BELLANOVA

Al comma 2-sexies, sopprimere il terzo periodo.

36.21

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere il comma 2-septies.

36.210

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 2-septies, dopo la parola: «riportando» inserire le seguenti: «al-tresì, nei caso eventuale esso sia operativo,».

36.22

MANCA, BELLANOVA

Sopprimere il comma 2-octies.

36.221

MANCA, BELLANOVA

Al comma 2-octies, dopo le parole: «per favorire» inserire le seguenti: «la tutela del risparmio e la protezione adeguata dei risparmiatori a fronte dello».

36.23

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere il comma 2-novies.

36.230

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 2-novies, sopprimere le seguenti parole: «singolarmente o».

36.231

MANCA, BELLANOVA

Al comma 2-novies, sopprimere le parole da: «dell'applicazione» fino alla seguenti: «istituzionale».

36.232

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 2-undecies, sostituire le parole: «a valere sui fondi» con le seguenti: «nel limite delle risorse».

36.233

MANCA, BELLANOVA

Al comma 2-terdecies, sostituire le parole: «può stabilire» con la seguente: «stabilisce».

36.24

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

*«2-quaterdecies. Le disposizioni di cui al comma 2 relative all'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori non si applicano nei confronti di coloro che abbiano acquistato *bond* e azioni dopo il 31 dicembre 2016».*

36.25

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*quaterdecies*. Resta salva la facoltà di esperire l'azione contrattuale o extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile a tutela dei risparmiatori di cui al comma 2 nei confronti delle banche subentranti o succedute agli istituti di credito, anche soggetti a procedura di risoluzione».

36.26a

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*quaterdecies*. Nel caso in cui sopraggiunga una posizione di dissenso o una richiesta di modifica o integrazione da parte della Commissione europea in relazione ai contenuti del comma 2 del presente articolo, anche successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati a porre in essere tempestivamente ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata a indennizzare gli azionisti e gli obbligazionisti truffati di Cari-ferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichietti, nonché a tutela dei risparmiatori interessati, in conformità alla normativa europea».

36.27

FERRAZZI, D'ALFONSO, BELLANOVA, BOLDRINI, D'ARIENZO, MISIANI, SBROLLINI, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*quaterdecies*. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 493 a 502-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tra i risparmiatori in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate alla data del provvedimento di

messa in liquidazione si intendono ricompresi i possessori degli stessi strumenti finanziari alla data della risoluzione della medesima banca, che abbia preceduto la messa in liquidazione».

ORDINI DEL GIORNO

G36.100

FERRAZZI, BELLANOVA, D'ALFONSO, BOLDRINI, D'ARIENZO, MISIANI, SBROLLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1354 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,

premesso che:

l'articolo 36 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori previsto dall'articolo 1, comma 493, della legge n. 145 del 2018;

considerato che:

l'articolo 1, commi dal 1106 al 1109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aveva inizialmente istituito un Fondo di ristoro finanziario per l'erogazione di misure in favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

con le suddette disposizioni si era previsto uno stanziamento di risorse pari a 100 milioni di euro cui far fronte per ristorare le vittime da reato finanziario, così come disposto dall'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

tale impostazione avrebbe consentito a quanti avessero subito un danno ingiusto accertato da sentenza del giudice o da pronuncia dell'arbitro, la possibilità di vedersi riconoscere il diritto al ristoro integrale del danno subito ingiustamente;

l'articolo 1, comma 493, della legge n. 145 del 2018, è invece intervenuto sulla stessa materia descritta in precedenza ed ha istituito un nuovo Fondo, sostitutivo del precedente, il Fondo indennizzo risparmiatori;

con l'istituzione del nuovo Fondo si è deciso di incrementare gli stanziamenti e di allargare la platea degli aventi diritto, ma diversamente da quanto previsto dal Fondo di ristoro finanziario, la misura dell'indennizzo per gli azionisti è stata fissata al valore del 30 per cento del prezzo storico di acquisto e per un importo massimo di 100 mila euro, negando quindi il diritto del risparmiatore che abbia subito un danno ingiusto a presentare ricorso e concorrere al risarcimento integrale del danno subito anche successivamente al ricevimento dell'indennizzo;

considerato inoltre che:

da parte della Commissione europea non viene posto alcun limite alla percentuale di indennizzo nel caso in cui il danno ingiusto sia stato accertato da giudice o da arbitro, e che la definizione di tale percentuale di indennizzo resta in capo al Governo il quale, per il risarcimento del danno, ha facoltà di ricorrere allo stanziamento di ulteriori risorse pubbliche quando si è in presenza di casi di incapienza della banca messa in liquidazione o sottoposta a procedura fallimentare,

impegna il Governo:

a ripristinare la possibilità di ricorrere alla figura dell'Arbitro per le controversie finanziarie e/o all'arbitro predisposto presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, così come è stato fatto per l'erogazione degli indennizzi agli investitori delle quattro banche in liquidazione coatta amministrativa (Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti), al fine di garantire pienamente il diritto al risarcimento integrale a quanti vogliano ricorrere alla figura arbitrale anche successivamente al ricevimento dell'indennizzo, a valersi sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 493, della legge n. 14 del 2018, ed in ogni caso, al netto delle eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano già beneficiato;

di alimentare il Fondo indennizzo risparmiatori con le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come ogni anno risultano accertati a consuntivo dalla tabella «N - contabilità speciali MEF, voce relazioni dormienti».

G36.101

FERRAZZI, BELLANOVA, D'ALFONSO, BOLDRINI, D'ARIENZO, MISIANI, SBROLLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1354 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,

premesso che:

l'articolo 36 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori previsto dall'articolo 1, comma 493, della legge n. 145 del 2018;

ai sensi dei commi 496 e 497 della legge n. 145 del 2018, rispettivamente, la misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui al comma 494 è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, invece, la misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma 494 è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore;

considerato che:

si fa riferimento a risparmiatori oggetto di vendita fraudolenta. In particolare ai risparmiatori titolari di obbligazioni viene riconosciuto un indennizzo pari al 95 per cento del prezzo di acquisto;

negli anni 2013 e 2014 Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca, ora in L.C.A., hanno proceduto a emettere obbligazioni convertibili che hanno poi convertito in azioni senza consenso specifico del risparmiatore, con l'obiettivo di procedere ad un necessario ed urgente rafforzamento patrimoniale; quest'ultima categoria di risparmiatori, alla luce delle misure previste per il risarcimento del danno è equiparata a quella degli azionisti. Pertanto, ha diritto ad un indennizzo pari al 30 per cento del costo di acquisto;

risulta del tutto iniquo e a rischio di incostituzionalità che a questa particolare categoria di risparmiatori sia riconosciuto un indennizzo ridotto di significativa entità, a fronte di fattispecie dante causa equivalenti dei possessori di obbligazioni subordinate, e che sia parificato l'indennizzo a quella degli azionisti, in quanto vittima non soltanto della vendita fraudolenta, ma anche della conversione dei propri titoli obbligazionari in azioni senza il pre-

ventivo consenso esplicito e responsabile, come previsto dal TUF in materia di negoziazione di titoli di risparmio,

impegna il Governo:

ad equiparare la percentuale di indennizzo a quella degli obbligazionisti subordinati per i risparmiatori titolari di obbligazioni convertibili emesse da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca negli anni 2013 e 2014 i quali hanno visto trasformate le proprie obbligazioni in azioni senza consenso specifico.

G36.102

D'ALFONSO, FERRAZZI, MISIANI, BOLDRINI, SBROLLINI, D'ARIENZO

Il Senato,

premesso che:

in materia di sostegno in favore dei risparmiatori delle banche sottoposte a liquidazione ovvero a risoluzione, dopo aver determinato un ingiustificato rallentamento nell'emanazione delle disposizioni attuative di norme già approvate nel corso della legislatura precedente, il Governo in carica sceglie di disporre in sede di legge di bilancio 2019 una modifica rilevante delle procedure, con il dichiarato obiettivo di velocizzarle, anche concedendo ristori automatici;

contrariamente alle finalità proclamate, la soluzione si traduce in una paradossale impasse: il Ministero dell'economia non può dare celere attuazione agli indennizzi a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR, istituito dall'articolo 1, commi da 493 a 507 della legge n. 145 del 2018, a sostituzione di un fondo già vigente per le medesime finalità), in ragione del concreto rischio di commettere un danno erariale e di incompatibilità con la disciplina comunitaria, dal momento che l'erogazione non risulta più subordinata all'accertamento terzo di un danno ingiusto subito;

peraltro le stime di spesa a valere sul FIR contenute nel documento di economia e finanza 2019 - in termini netti circa 0,05 miliardi nel 2019, 0,3 miliardi nel 2020 e 0,4 miliardi nel 2021, rispetto a corrispondenti stanziamenti di bilancio di 0,525 miliardi annui per il triennio - sembrerebbero consentire l'erogazione di ristori anche superiori ai tetti fissati dalle nuove norme (30 per cento del costo di acquisto dell'azione, comunque entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro procapite), aprendo il varco ad una soluzione ragionevole che determini, finalmente, indennizzi certi ed equi in favore dei soli azionisti vittime di *misselling*, che dovrebbero poter far ricorso al giudice o all'arbitro per provare ad ottenere il rimborso integrale, su modello di quanto già disposto dai Governi precedenti in materia;

dopo mesi di promesse e di estenuante attesa, che ha contribuito ad erodere il grado di fiducia dei risparmiatori, il Governo interviene nuovamente, con l'articolo 36, comma 2, del decreto in esame, sulla disciplina operativa del FIR, prevedendo l'annunciata procedura di indennizzo forfettario per una categoria speciale di beneficiari, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito dichiarato, che sarebbero soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR;

entro il già fissato limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, la misura dell'indennizzo per gli azionisti resta ancora commisurata al solo 30 per cento del costo di acquisto e non anche al «prezzo medio di carico» come modalità equivalente, che rappresenterebbe una più idonea quantificazione del danno subito, in ragione inoltre dell'impossibilità di ricorrere al giudice o all'arbitro per ampliare l'ammontare dell'indennizzo;

nonostante sia ormai decorso più di un anno dal primo termine fissato (dalla legge di bilancio 2018) per l'emanazione dei relativi decreti attuativi, i tempi appaiono comunque ancora lunghi per l'erogazione degli indennizzi;

l'11 giugno, quando ancora il presente decreto-legge è ancora all'esame delle commissioni in sede referente, viene pubblicato il primo dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, quello che individua le modalità di accesso alle prestazioni del FIR, anche in base a quanto previsto dal citato articolo 36;

il decreto ministeriale non può quindi tener conto delle modifiche emendative apportate all'articolo 36 e in particolare concernenti ampliamenti alla platea dei beneficiari in ragione di un più favorevole calcolo sia della consistenza del patrimonio mobiliare sia del reddito dichiarato; inoltre, un emendamento proposto dal Partito democratico dispone che nell'erogazione degli indennizzi sia data precedenza ai pagamenti di importo non superiore ai 50.000 euro;

resta ferma la necessità di nominare, con un ulteriore decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i componenti - e determinati i relativi emolumenti - della Commissione tecnica competente per l'esame e l'ammissione delle domande di indennizzo, al fine di rendere operativo il FIR,

impegna il Governo:

con l'obiettivo di avviare celermente le procedure di ristoro, ad approvare con la massima tempestività - visto l'ingiustificato ritardo, anche dovuto a norme contenute nella legge di bilancio 2019 che si sono rivelate inapplicabili - le ulteriori disposizioni attuative relative alla Commissione tecnica competente per l'esame delle domande di accesso al FIR, assicurando altresì che si aggiornino le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato prima della conversione in legge del decreto in esame, e a chiarire che la misura dell'indennizzo sia commisurata anche al prezzo medio di carico, come modalità equivalente al prezzo di acquisto.

G36.700

FERRAZZI, BELLANOVA, D'ALFONSO, BOLDRINI, D'ARIENZO, MISIANI, SBROLLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1354 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,

premesso che:

l'articolo 36 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori previsto dall'articolo 1, comma 493, della legge n.145/2018;

considerato che:

dagli atti della *Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario* della XVII legislatura (sia nella relazione di maggioranza che in quella delle minoranze), risultano i seguenti capi di imputazione per Banca popolare Vicenza: aggio e falso in prospetto, previsto dall'art. 2637 c.c., ostacolo alle funzioni di vigilanza, di cui all'art. 2638 c.c., legittimazione esclusiva a Banca d'Italia e Consob, quali Enti pubblici offesi dal reato di ostacolo; per Veneto Banca: aggio e ostacolo alla vigilanza, falso in prospetto, falsa comunicazioni societarie, resistenza alla Vigilanza;

dall'azione di responsabilità avviata, per un danno di due miliardi per ciascuna banca popolare, emerge come la stragrande maggioranza degli azionisti fosse all'oscuro della reale situazione patrimoniale e gestionale delle due banche, e quindi la detenzione delle azioni era determinata da una falsa rappresentazione così callidamente messa in scena che gli stessi organi di Controllo, a partire da Banca d'Italia e CONSOB, ne hanno avuto contezza solo negli ultimi anni, mentre nessun allerta è mai emersa dagli organi di controllo aziendali né dalle stesse società di revisione;

assolutamente equiparabile è la situazione delle altre banche per le quali interviene il FIR;

impegna il Governo

a definire con lo strumento più idoneo in sede di decreti attuativi del FIR o con norma primaria di interpretazione autentica il diritto al ristoro del danno ingiusto per chi abbia in ragione della violazione degli obblighi d'informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi non solo sottoscrizione e al collocamento ma anche detenzione di strumenti finanziari come previsti dal testo unico delle dispo-

sizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

EMENDAMENTI

Art. 36-bis

36-bis.1

MANCA, BELLANOVA

Sopprimere il comma 1.

36-bis.2

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere il comma 2.

36-bis.3

MANCA, BELLANOVA

Sopprimere il comma 3.

36-bis.4

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere il comma 4.

36-bis.5

MANCA, BELLANOVA

Sopprimere il comma 5.

36-bis.6

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere il comma 6.

36-bis.7

MANCA, BELLANOVA

Sopprimere il comma 7.

36-bis.8

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere il comma 8.

36-bis.9

MANCA, BELLANOVA

Sopprimere il comma 9.

36-bis.10

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere il comma 10.

36-bis.11

MANCA, BELLANOVA

Sopprimere il comma 11.

Art. 36-ter

36-ter.0.1

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-quater.

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "nel cui capitale non figurino privati;" sono sostituite con le seguenti: "nel cui capitale eventualmente figurino privati, anche già soci, nei limiti e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014"».

36-ter.0.2

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-quater.

(Disposizioni in materia di banche di credito cooperativo)

1. Al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 33:*

1) ai commi 1-bis e 1-ter, anteporre le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-quater";

2) dopo il comma 1-*ter* inserire il seguente:

"1-*quater*. Le banche di credito cooperativo possono derogare all'obbligo di cui al comma 1-*bis*, a condizione che rispettino i requisiti patrimoniali in coerenza con quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e dalla direttiva 2013/36/UE, attuata con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72";

b) *all'articolo 36*:

1) al comma 1, sopprimere le parole da: "e banche di diversa natura", fino alla fine del comma;

2) al comma 1-*bis*, anteporre le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*quater* dell'articolo 33,";

c) *all'articolo 37-bis*:

1) al comma 2-*bis*, sostituire le parole: "siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione", con le seguenti: "siano pari al numero complessivo dei consiglieri di amministrazione";

2) al comma 3:

2.1) alla lettera *a*), sostituire le parole: "cui sono attribuiti la direzione e", con le seguenti: "cui viene attribuito";

2.2) alla lettera *b*), sostituire il numero 1), con il seguente: "1) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-*bis*, nonché gli altri poteri necessari per l'attività di coordinamento";

2.3) alla lettera *b*), sopprimere il numero 3);

2.4) sopprimere la lettera *d*);

3) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3.1. In nessun caso la capogruppo può nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo.";

4) al comma 3-*bis*, secondo periodo, sopprimere la parola: "non";

5) sopprimere il comma 3-*ter*.».

36-ter.03

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-quater.

(Agevolazioni per le imprese che realizzano manufatti in marmo, bronzo, metalli vari, mosaici e ceramica)

1. Ai fini della presente legge, sono considerate le imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare, manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici.

2. Lo Stato, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rientrante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali, fatte salve le competenze regionali.

3. Ai fini della presente legge per attività artigianali di cui al comma 1, si intendono imprese individuali o familiari o con dipendenti, anche se rivestono carattere societario che comunque producono un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.

4. Lo Stato adotta opportune iniziative per la preservazione delle cave di marmo e lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente, in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di applicazione di un regime fiscale agevolato per le imprese artigiane artistiche e tradizionali di qualità di cui alla presente legge e individua le relative risorse.

6. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

36-ter.0.4

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-quater.

(Istituzione del Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica)

1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 10, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

36-ter.0.5

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-quater.

(Deducibilità spese per l'acquisto di oggetti d'arte e mostre opere d'arte)

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile per 100 per cento in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

36-ter.0.6

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-quater.

(Finanziamenti agevolati)

1. Al fine di rilanciare l'offerta turistica, per consentire il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture alberghiere, le imprese alberghiere che operano in una struttura non di loro proprietà possono accedere a finanziamenti agevolati finalizzati all'acquisto della medesima struttura.

2. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'ar-

articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Ministro dell'economia e delle finanze, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto i criteri e le modalità attuative del presente articolo, anche per garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall'articolo 50.

6. L'importo complessivo per gli stanziamenti da autorizzare è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

36-ter.0.7

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-quater.

(Applicazione QR code su prodotti alimentari e vinicoli tipici della tradizione italiana)

1. Al fine di estendere la conoscenza del patrimonio turistico italiano e al fine di incentivare la domanda di turismo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, tutti i prodotti italiani, alimentari e vinicoli, contrassegnati dal marchio D.O.C., D.O.P., I.G.P. e I.G.T., devono riportare sulla propria confezione un QR code che consenta il collegamento ad una pagina *internet* contenente informazioni sul territorio d'origine del prodotto e sulle principali attrattive turistiche ivi presenti.

2. L'ENIT-Agenzia nazionale del turismo provvede, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione delle pagine *internet* di cui al comma 1 e alla loro pubblicazione sul portale Italia.it.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo entro novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua le modalità di attuazione del presente articolo».

36-ter.0.8

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-quater.

1. L'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è così sostituito: "La misura dell'indennizzo a titolo di acconto per gli azionisti di cui al comma 494 è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dell'acquisto entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, elevabile in caso di ulteriori riparti"».

36-ter.0.9

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-quater.

1. All'articolo 1, comma 493, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "indennizzi a favore dei risparmiatori" sono aggiunte le seguenti: "che hanno acquistato e detenuto gli strumenti finanziari"».

36-ter.0.10

DE BERTOLDI, IANNONE, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo 36-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 36-ter.

(Disposizioni in favore delle banche di credito cooperativo)

All'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso, l'insieme dei soci aventi sede in ciascuna Regione italiana non potranno detenere, direttamente e/o indirettamente, un numero di azioni con diritto di voto superiore al quindici per cento del totale delle stesse. Nel caso in cui venga superato il predetto limite le azioni eccedenti dovranno essere cedute entro 18 mesi e il diritto di voto per la parte eccedente è sospeso in proporzione alle azioni da ciascuno detenute»;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali su base regionale delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo purché le determinazioni *ex adverso* siano adeguatamente motivate anche in termini di vantaggi compensativi";

c) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

"3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori e comunque quelle che alternativamente abbiano almeno due dei seguenti requisiti: fondi propri superiori a euro 100 milioni, rapporto crediti deteriorati/crediti alla clientela inferiori al 15%:

a) definiscono in autonomia i propri piani strategici ed operativi;

b) comunicano tali piani alla capogruppo-affinché quest'ultima eserciti le proprie attività di controllo;

c) nominano autonomamente i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e della direzione generale"».

36-ter.0.11

DE BERTOLDI, IANNONE, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-quater.

(Disposizioni in materia di banche di credito cooperativo)

All'articolo 37-bis, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le rispettive modifiche: le parole: "sessanta per cento", sono sostituite dalle seguenti: "ottanta per cento" e le parole: "miliardo di euro", sono sostituite dalle seguenti: "settecento cinquanta milioni di euro"».

Art. 37

37.1

MANCA, BELLANOVA

Sopprimere il comma 1.

37.2

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere il comma 2.

37.3

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I decreti attuativi previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo devono essere emanati entro e non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

37.4

MARGIOTTA, BELLANOVA, D'ALFONSO, ASTORRE, D'ARIENZO, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 7.

37.5

MARGIOTTA, BELLANOVA, D'ALFONSO, ASTORRE, D'ARIENZO, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Sopprimere i commi 3 e 4.

37.6

MANCA, BELLANOVA

Sopprimere il comma 3.

37.7

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere il comma 4.

37.8

BELLANOVA, D'ALFONSO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Sopprimere i commi 5, 6.

37.9

MANCA, BELLANOVA

Sopprimere il comma 5.

37.10

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere il comma 6.

37.11

MANCA, BELLANOVA

Sopprimere il comma 7.

37.12

MANCA, D'ALFONSO

Sopprimere il comma 8.

37.13

SICLARI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. Al comma 2 dell'articolo 1 del D.p.r. 17 settembre 2015 n. 201 dopo le parole: "Lamezia Terme" aggiungere le seguenti: "Reggio Calabria"».

ORDINI DEL GIORNO

G37.100

BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Il Senato,

premesso che:

la compagnia aerea Alitalia è in amministrazione straordinaria da maggio 2017. Secondo alcune inchieste giornalistiche addirittura perderebbe ben 57 mila euro l'ora, 1,3 milioni al giorno, per un totale di 500 milioni di perdite nel solo 2018;

dal 2011 al 2017 Alitalia ha visto un calo dei passeggeri del 12,8 per cento, e questo mentre in tutto il resto del mondo il traffico aereo aumentava del 42 per cento. Solo il 14,8 per cento dei viaggiatori italiani sceglie Alitalia, contro il 36,3 per cento che viaggia con *Ryanair* e il 16,5 per cento che vola con *Easy Jet*;

dall'avvio della crisi in 10 anni sono stati spesi ben 7,4 miliardi di euro di aiuti pubblici, di cui, da ultimi 900 milioni di prestito e dall'insediamento governo in carica siamo alla quarta proroga per cercare un piano industriale promosso da FS che salvi la compagnia;

in un anno di governo non è ancora chiaro se vi sia all'orizzonte una prospettiva industriale per Alitalia;

l'articolo 37 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, prevede, tra l'altro, che il Ministero dell'economia e delle finanze possa entrare direttamente nel capitale della società, eliminando i limiti temporali per la restituzione del «prestito ponte» garantito dallo Stato che, non essendo più in predeuzione, andrà rimborsato nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria, con il rischio che il rimborso avvenga solo

in parte o per nulla, contravvenendo alla normativa relativa agli aiuti di Stato e «scaricando» di fatto 650 milioni di euro di oneri dell'operazione sulle bollette energetiche degli italiani;

per quanto riguarda una possibile «nazionalizzazione» di Alitalia, sono emerse nelle scorse settimane posizioni contrastanti all'interno della compagine governativa, sia per quanto riguarda l'effettivo ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per l'eventuale coinvolgimento di altre società partecipate dallo Stato nell'operazione;

l'allungarsi dei tempi denota una evidente criticità di gestione della vertenza che mette a rischio *brand* e lavoratori,

impegna il Governo:

e in particolare il Presidente del Consiglio dei ministri, ad assumere la piena titolarità della vertenza, ad informare preventivamente le competenti commissioni parlamentari in merito al piano industriale che verrà presentato entro il termine previsto dalla nuova proroga e ad utilizzare suddetto arco temporale per evitare che il saldo del prestito ponte venga di fatto addebitato sulle bollette dei cittadini italiani.

G37.101

PINOTTI, VATTUONE

Il Senato,

premessò che:

il presente provvedimento viene denominato «crescita»;

i disagi e le criticità conseguenti al crollo del Ponte Morandi di Genova e il verificarsi di gravi eventi calamitosi hanno avuto pesanti ripercussioni sulla attività e la operatività degli scali di Savona e Vado Ligure;

vi è forte preoccupazione tra gli operatori che chiedono misure di sostegno affinché i terminali in oggetto possano riprendere i consueti *standard*;

si ritiene una grave lacuna la mancata previsione all'interno del presente provvedimento di misure di sostegno ai suddetti scali anche in considerazione delle criticità evidenziate,

impegna il Governo:

al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali ad estendere quanto prima presso gli scali di Savona e Vado Ligure le disposizioni di cui all'articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018 al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo.

G37.102

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Il Senato,

premessi che:

continuano a registrarsi elementi di criticità nell'ambito del segmento della mobilità che riguarda il trasporto persone non di linea;

suddetto segmento di mobilità soprattutto nel presente periodo dell'anno incide moltissimo sul settore turistico e rischia di vedere una contrazione a causa dell'approssimazione con cui il governo ha deciso di intervenire con un emendamento al decreto-legge «milleproroghe»;

si registrano iniziative di protesta e nella giornata di lunedì 20 maggio u.s. vi è stato un presidio presso il MIT chiedendo risposte al Governo considerata l'urgenza di trovare una soluzione ai problemi che stanno emergendo nella applicazione della richiamata normativa;

ci saremmo attesi che in un decreto denominato «crescita» ci fosse lo spazio per affrontare la questione ma espedienti regolamentari e la evidente mancanza di volontà politica hanno impedito ogni forma di confronto di merito sull'argomento;

lo scorso 9 maggio 2019, la Conferenza delle Regioni ha esaminato ed approvato un documento con il quale si richiede al Governo, nelle more di un più approfondito confronto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di una intesa sul tema da raggiungersi, *ex lege*, in sede di conferenza Unificata, di emendare le nuove norme per superare le criticità della nuova disciplina, specificando in ogni caso una netta differenziazione tra il servizio NCC e il servizio *TAXI*, senza penalizzare alcuna delle due categorie;

si rimane in attesa che l'esecutivo dia seguito alle richieste delle Regioni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra Stato e Regioni, atteso che le nuove norme in materia di NCC costituiscono un evidente elemento di pregiudizio che porterebbe i lavoratori del settore privato degli NCC a non poter svolgere la propria attività d'impresa,

impegna il Governo:

ad attivarsi in tempi rapidissimi per un confronto sulla base del documento siglato dalla Conferenza delle Regioni e a dare seguito anche all'impegni assunti con le organizzazioni di categoria per garantire un ordinato regime transitorio, una proroga rispetto alle misure sanzionatorie e di addivenire ad una revisione normativa che ribadisca la specificità del servizio NCC.

EMENDAMENTI

Art. 37-bis

37-bis.1

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale dei diritti dei pendolari per la valutazione e la qualità dei servizi resi agli utenti del servizio di trasporto pubblico)

1. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza del servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e del diritto della persona alla mobilità, è istituito l'Osservatorio nazionale dei diritti dei pendolari, di seguito denominato "Osservatorio", presso l'Autorità di regolazione dei trasporti. L'Osservatorio è un organo consultivo avente funzioni di monitoraggio e di censimento in relazione alla mobilità pendolare sul sistema di offerta delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto pubblico sia su gomma che su ferro, con compiti di analisi, svolgimento di interviste, raccolta di dati, valutazione degli utenti del servizio di trasporto pubblico ed elaborazioni di interventi al fine di individuare i necessari miglioramenti della qualità della mobilità pubblica e pianificare politiche per la mobilità sostenibile, da sottoporre annualmente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità organizzative per l'istituzione dell'Osservatorio la cui attività s'intende svolta in forma gratuita.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

37-bis.2

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Disposizioni in favore del trasporto ferroviario pendolare)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo nazionale per il trasporto ferroviario pendolare", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020 e di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo di 5.000.000 di persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione alla società Rete ferroviaria italiana Spa per aumentare la presenza di treni pendolari rispetto a quelli "a mercato" e i collegamenti sulle principali linee pendolari, nonché per realizzare interventi volti alla manutenzione e alla messa in sicurezza della rete ferroviaria italiana e all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma precedente.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

37-bis.3

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 37-bis.

(Disposizioni per l'esenzione del pagamento dei pedaggi autostradali in caso di blocco del traffico)

1. Le società concessionarie di autostrade, in caso di blocco del traffico autostradale per un periodo superiore a tre ore, determinato da incidenti stradali o da eventi atmosferici, hanno l'obbligo di esentare gli utenti dal pagamento del pedaggio relativo alla tratta autostradale interessata, provvedendo all'apertura dei caselli di uscita.

2. Il blocco di cui al comma 1 è accertato dall'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo».

37-bis.4

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Interventi in favore della provincia di Novara)

1. In attesa del completamento dei lavori di manutenzione sulla pista 35R dell'aeroporto di Milano Linate, al fine di riequilibrare lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta e la programmazione dell'attività stessa, svolta a favore del traffico aereo civile, tra le regioni Piemonte e Lombardia e di ridurre l'inquinamento acustico nei territori coinvolti dalle attività aeroportuali dell'Ovest Ticino, sulla base delle rilevazioni dell'Arpa Piemonte, la provincia di Novara, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata a partecipare all'attività svolta dalla Commissione aeroportuale di Malpensa, di cui alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, del 25 luglio 2005».

37-bis.5

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifiche al codice della strada, in materia di utilizzo di apparecchi radiotelefonici)

1. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "apparecchi radiotelefonici" sono aggiunte le seguenti: ", *smartphone*, computer portatili, *notebook*, *tablet* e dispositivi analoghi,";

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 a euro 647. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 a euro 1.294 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi". Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al capoverso "Art. 173", le parole: "commi 3 e 3-bis - 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3 - 5; comma 3-bis - 10"».

37-bis.6

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure in favore della mobilità collettiva)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2019 e 2020 finanzia progetti innovativi per favorire la mobilità

collettiva per scopi didattici, per la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, architettonico e per contribuire allo sviluppo del turismo sociale ecocompatibile, specie in favore delle fasce di popolazioni più deboli e a ridotta capacità motoria, con l'impiego di veicoli a ridotto impatto ambientale e ad elevata capacità di trasporto.

2. Gli enti locali, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, favoriscono l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati dei veicoli con minore impatto ambientale e a più elevata capacità di trasporto di linea e non di linea, consentendo a tali veicoli l'uso e l'accesso delle infrastrutture comuni come lo scalo ferroviario, portuale, aeroportuale e, ove compatibile, anche per fasce orarie, l'uso delle corsie preferenziali e delle altre agevolazioni per i servizi pubblici di linea.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo stilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 38

38.1

ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Al comma 1, capoverso 932-bis, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) sono trasferiti a Roma Capitale i debiti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa passiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione del comma 930, unitamente, fatto salvo quanto stabilito dalla lettera d) del presente comma, alle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di cui al comma 2-*quinquies* dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 o all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930. Per tutte le obbligazioni di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai

commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c-bis) Roma Capitale non può avvalersi dell'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 14, comma 14, lettera *b*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c-ter) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano nella competenza di Roma Capitale».

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni *City of Rome* 5,345 per cento di scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato. In caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.

2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:

a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048.

b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, pari a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente articolo.

2-ter. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 2, pari a 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per il piano di

rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente ad utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-*bis* della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.

2-quater. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 2, la dotazione del fondo di cui al comma 3 è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2-quinquies. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 2, un importo, pari a 200 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al comma 2.

2-sexies. Al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidità della Gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma di cui all'articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comune di Roma Capitale è autorizzato a concedere alta stessa gestione commissariale anticipazioni di liquidità. Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la gestione commissariale».

38.2

ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Al comma 1, capoverso 952-bis, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) sono trasferiti a Roma Capitale i debiti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa passiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione del comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di cui al comma 2-*quinquies* dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 o all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma

930. Per tutte le obbligazioni di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni *City of Rome* 5,345 per cento di scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato. In caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.

2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:

a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048.

b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, pari a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente articolo.

2-ter. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 2, pari a 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente ad utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-*bis* della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.

2-quater. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 2, la dotazione del fondo di cui al comma 3 è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2-quinquies. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 2, un importo, pari a 200 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al comma 2.

2-sexies. Al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidità della Gestione commissariale per il Piano di Rientro del debito pregresso del Comune di Roma di cui all'articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comune di Roma Capitale è autorizzato a concedere alla stessa Gestione commissariale anticipazioni di liquidità. Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale».

38.3

ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Al comma 1, sostituire la lettera c), con le seguenti:

«c) sono trasferiti a Roma Capitale i debiti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa passiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione del comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate; annualmente alla copertura degli oneri di cui al comma 1-sexies o all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930. Per tutte le obbligazioni di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c-bis) Roma Capitale non può avvalersi dell'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 14, comma 14, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Conseguentemente, sopprimere i commi da 7-septies a 7-terdecies; sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidità della Gestione commissariale per il Piano di Rientro del debito pregresso del Comune di Roma di cui all'articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comune di Roma Capitale è autorizzato a concedere alla stessa Gestione commissariale anticipazioni di liquidità. Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale».

38.4

ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Al comma 1, capoverso 932-bis, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) Sono trasferiti a Roma Capitale i debiti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa passiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione del comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930. Per tutte le obbligazioni di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

38.5

ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Al comma 1, capoverso 932-bis, lettera c), sostituire le parole: «alla copertura degli oneri di cui al comma 1-sexies» con le seguenti: «alla copertura degli oneri di cui al comma 2-quinquies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34» e sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni *City of Rome* 5,345 per cento di scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro

all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato. In caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.

2-1. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:

a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048.

b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, pari a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente articolo.

2-2. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 2, pari a 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente ad utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.

2-3. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 2, la dotazione del fondo di cui al comma 3 è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2-4. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 2, un importo, pari a 200 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al comma 2.

2-5. Al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidità della Gestione commissariale per il Piano di Rientro del debito pregresso del Comune di Roma di cui all'articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comune di Roma Capitale è autorizzato a concedere alla stessa Gestione commissariale anticipazioni di liquidità. Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale».

38.6

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Inoltre, in caso di adesione, per gli anni dal 2020 al 2022, un importo pari al minor esborso derivante dalla rinegoziazione conseguente all'accollo di cui al primo periodo è destinato ad alimentare il fondo di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160».

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-bis. - 1. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il fondo è alimentato con un importo pari al minore onere annuo derivante dalle operazioni di rinegoziazione del prestito obbligazionario *City of Rome* 5,345 per cento di scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) ed è ripartito con le modalità indicate nei commi che seguono";

b) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2020 il termine di cui al periodo precedente è fissato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 31 marzo 2020; per gli anni 2021 e 2022, il medesimo termine è fissato al 31 marzo di ciascun anno. Il Ministero dell'interno può integrare, con proprio provvedimento da emanarsi almeno 30 giorni prima dei termini di cui al periodo precedente, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, le disposizioni già emanate con il decreto di cui al primo periodo"».

38.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire il comma 1-septies, con il seguente:

«1-septies. È istituito il "fondo per il concorso ai pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane". Il fondo è incrementato, anche in via pluriennale, nei limiti di 50 milioni all'anno dal 2020 ai 2033 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 1091 della legge 27 dicembre 2017 n. 205».

38.8

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sostituire il comma 1-septies, con il seguente:

«1-septies. Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale, effettuati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è destinato a rifinanziare il fondo di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 1-octies a 1-terdecies.

38.9

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1-septies, sostituire il primo periodo, con i seguenti: «Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale, effettuati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è destinato a alimentare un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato "Fondo per gli investimenti dei comuni in dissesto e in procedura di riequilibrio finanziario". Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri di distribuzione secondo principi di proporzionalità e modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma»;

b) sopprimere i commi da 7-*octies* a 1-*terdecies*.

38.10

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1-septies, secondo periodo, dopo le parole: «Il fondo di cui al primo periodo», *aggiungere le seguenti:* «al netto delle risorse di cui all'articolo 14, comma 14, lettere a) e b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

38.11

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1-novies, aggiungere i seguenti:

«1-*novies*.1. Gli enti locali che hanno adottato un piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche nel caso in cui si siano avvalsi della facoltà prevista dal comma 714 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e dal comma 434 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, possono, entro il termine perentorio del 15 novembre 2019, rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio al fine di modificare il periodo di ripiano dell'eventuale disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui al comma 8, lettera e), del citato articolo 243-*bis* e il periodo di restituzione del «Fondo di rotazione per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali» di cui all'articolo 243-*ter* del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, così da renderli coerenti con la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall'ente in applicazione di quanto previsto al comma 5-*bis* del predetto articolo 243-*bis*.

1-*novies*.2. All'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, prima delle parole:* «per il risanamento finanziario degli enti locali» *sono inserite le parole:* «In attuazione di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione» *le parole:* «prevede un'anticipazione a valere sul» *sono sostituite dalle seguenti:* «istituisce un»;

b) *al comma 2, le parole: «di 10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dell'ente, e».*

1-novies.3. All'articolo 243-sexies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al termine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente».

38.12

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1-novies, aggiungere il seguente:

«1-novies.1. Gli enti locali che hanno adottato un piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche nel caso in cui si siano avvalsi della facoltà prevista dal comma 714 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e dal comma 434 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, possono, entro il termine perentorio del 15 novembre 2019, rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio al fine di modificare il periodo di ripiano dell'eventuale disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui al comma 8, lettera e), del citato articolo 243-bis e il periodo di restituzione del «Fondo di rotazione per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali» di cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, così da renderli coerenti con la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall'ente in applicazione di quanto previsto al comma 5-bis del predetto articolo 243-bis».

38.13

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1-novies, aggiungere il seguente:

«1-novies.1. Gli enti locali possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, secondo le previsioni di cui ai commi 888 e 889 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di rideterminare la durata in applicazione del

comma 888 della legge medesima, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 2019».

38.14

MANGIALAVORI

Al comma 1-decies, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano altresì ai comuni capoluogo di provincia in dissesto e che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale a dimostrazione di una situazione di difficoltà finanziaria strutturale».

38.15

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 1-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:

«1-siexesdecies. Gli enti locali che hanno adottato un piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche nel caso in cui si siano avvalsi della facoltà prevista all'articolo 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015 e all'articolo 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016, possono, entro il termine perentorio del 15 novembre 2019, rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio al fine di modificare il periodo di ripiano dell'eventuale disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), decreto legislativo n. 267 del 2000 e il periodo di restituzione del "Fondo di rotazione per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di renderli coerenti con la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall'ente in applicazione di quanto previsto all'articolo 243-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000».

1-septiesdecies. All'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, prima delle parole: «per il risanamento finanziario degli enti locali» sono aggiunte le seguenti: «In attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'art. 119 della Costituzione,»; le parole: «prevede un'anticipazione a valere sul» sono sostituite con le parole: «istituisce un»;*

b) *al comma 2, le parole: «di 10 anni» sono sostituite con le parole: «non superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dell'ente, e».*

1-octiesdecies. All'articolo 243-*sexies* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente».

38.16

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 1-quinquiesdecies, aggiungere i seguenti commi:

«*1-quinquiesdecies-bis.* Gli enti locali che hanno adottato un piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche nel caso in cui si siano avvalsi della facoltà prevista dal comma 714 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e dal comma 434 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, possono, entro il termine perentorio del 15 novembre 2019 rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio al fine di modificare il periodo di ripiano dell'eventuale disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui al comma 8), lettera e) del citato art. 243-*bis* e il periodo di restituzione del «Fondo di rotazione per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali» di cui all'art. 243-*ter* del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, così da renderli coerenti con la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall'ente in applicazione di quanto previsto al comma 5-*bis* del predetto articolo 243-*bis*».

1-quinquiesdecies-ter All'art. 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, prima delle parole:* «per il risanamento finanziario degli enti locali» *sono aggiunte le parole:* «In attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'art. 119 della Costituzione,»; *le parole:* «prevede un'anticipazione a valere sul» *sono sostituite con le parole:* «istituisce un»;

b) *al comma 2, le parole:* «di 10 anni» *sono sostituite con le parole:* «non superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dell'ente, e».

1-quinquiesdecies-quater. All'art. 243-*sexies* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al termine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente».

38.17

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2.1. Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 2-*quater* intestati agli enti locali, compresi quelli gestiti dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. per conto del medesimo ministero.

2.2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi vita residua pari o superiore a cinque anni, il ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di un'apposita contabilità speciale.

2.3. Sono oggetto di rinegoziazione ai sensi del comma 2-*bis* i mutui che alla data del 1° gennaio 2019 presentino le seguenti caratteristiche: *a)* interessi calcolati sulla base di un tasso fisso; *b)* oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui; *c)* scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022; *d)* debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro; *e)* mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 2003; *f)* senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; *g)* non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

2.4. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* trasmettendo entro il 30 settembre 2019, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater*. 2.

5. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 2-*ter* avvengono con le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al presente comma, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Per l'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2014.

2.7. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione della Società per il Mercato dei Titoli di Stato (MTS S.p.A.) il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

2.8. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei ai sensi del comma 2-ter è finanziato dal ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 2-octies.

2.9. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione, compresa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2-ter, non devono determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009.

2.10. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi dei commi da 2-bis a 2-novies comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordato sul mutuo originario.

2.11. Le disposizioni dei commi da 2-bis a 2-novies si applicano anche alle anticipazioni agli enti locali, comunque denominate, da parte di altre amministrazioni pubbliche, qualora tali anticipazioni comportino un onere finanziario ritenuto dagli enti medesimi non compatibile con la corretta gestione dell'onere del debito.

2.12. I commi da 961 a 963 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e il comma 3 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono abrogati».

38.18

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2.1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane con vita residua pari o superiore a cinque anni e con valore

nominale pari o superiore a 20 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da questi emessi, il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 luglio 2019 al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento del tesoro.

2.2. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comporti un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del consiglio, del 25 maggio 2009, non si dà luogo all'operazione.

2.3. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla disciplina che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari, nei confronti del Ministero dell'economia e finanze il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione, compresa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2-*bis* non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del consiglio, del 25 maggio 2009».

38.19

BELLANOVA, D'ALFONSO, ASTORRE, D'ARIENZO, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis.1. All'articolo 9-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 le parole:* «degli anni 2017 e 2018» *sono sostituite dalle seguenti:* «degli anni dal 2017 al 2020»;

b) *al comma 2, le parole:* ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018, sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 marzo per gli anni 2017 e 2018 ed entro il 31 luglio per gli anni 2019 e 2020;

2-bis.2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-*bis*, pari a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede:

a) quanto a 48 milioni di euro per il 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 48 milioni di euro nel 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al-

l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

38.20

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2.1. Negli anni 2019-2020, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2018 con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. con l'istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestiti obbligazionari, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del con corso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di ciascun mutuo o prestito obbligazionario.

2.2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 2-*bis*, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse».

38.21

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. Negli anni 2019 e 2020, i comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, che non abbiano avuto accesso per i medesimi anni e per il periodo 2016-2018 a contributi statali o regionali a sostegno del pagamento di penali per estinzione anticipata di mutui o altri tipi di prestiti anche obbligazionari, possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché dall'istituto per il credito sportivo, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della

periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. La facoltà di cui al primo periodo è limitata ai casi in cui l'incidenza degli oneri dovuti alla restituzione di prestiti e ai relativi interessi sulle spese correnti medie dell'ultimo triennio disponibile, desunta dai certificati dei rispettivi rendiconti, è superiore al 12 per cento. Con decreto di natura non regolarmente del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui al presente comma sono stanziati 20 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020, mediante riduzioni di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

38.22

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la dotazione del fondo è di 50 milioni di euro, cui si aggiungono 25 milioni di euro annui da assegnare alle province e alle città metropolitane per le stesse finalità e con le stesse modalità di assegnazione indicate nei commi che seguono";

b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2019 il termine di cui al periodo precedente è il 30 settembre 2019; per gli anni 2020 e 2021 il medesimo termine è fissato al 31 marzo di ciascun anno. Il Ministero dell'interno può integrare, con proprio provvedimento da emanare almeno trenta giorni prima dei termini di cui al periodo precedente, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, le disposizioni già emanate con il decreto di cui al primo periodo.";

c) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Agli oneri relativi al triennio 2019-2021, pari a 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma

2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

38.23

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2.1. Negli anni 2019 e 2020, al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e di prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, i debiti fuori bilancio riconosciuti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per crediti in favore di comuni, comunità montane, province e consorzi tra enti obbligatori e in liquidazione o dei relativi contratti di transazione dai sensi dell'articolo 1965 del codice civile, adottati in favore dell'ente, possono essere ripianati nel limite di cinque annualità ulteriori rispetto a quelle stabilite. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori per la finanza pubblica».

38.24

D'ALFONSO, BELLANOVA, PARRINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste," sono sostituite dalle seguenti: "due designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno designato dall'Unione delle province d'Italia,"».

38.25

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2.1. Al comma 2 dell'articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "fino all'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'esercizio 2019"».

38.26

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «A decorrere dal 2019», con le seguenti: «Per l'anno 2019».

38.27

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «al comune di Campione d'Italia» con le seguenti: «ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia dell'Aquila»;*

b) *dopo le parole: «un contributo» aggiungere le seguenti: «da ripartire in base al numero della popolazione residente»;*

c) *sopprimere le parole: «denominato Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia».*

38.28

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «al comune di Campione d'Italia» *con le seguenti:* «ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Teramo»;

b) *dopo le parole:* «un contributo» *aggiungere le seguenti:* «da ripartire in base al numero della popolazione residente»;

c) *sopprimere le parole:* «denominato Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia».

38.29

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «al comune di Campione d'Italia» *con le seguenti:* «ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Pescara»;

b) *dopo le parole:* «un contributo» *aggiungere le seguenti:* «da ripartire in base al numero della popolazione residente»;

c) *sopprimere le parole:* «denominato Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia».

38.30

BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI,
RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «al comune di Campione d'Italia» *con le seguenti:* «ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Bologna»;

b) *dopo le parole:* «un contributo» *aggiungere le seguenti:* «da ripartire in base al numero della popolazione residente»;

c) *sopprimere le parole:* «denominato "Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia"».

38.31

BOLDRINI, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «al comune di Campione d'Italia», *con le seguenti:* «ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Ferrara»;

b) *dopo le parole:* «un contributo» *aggiungere le seguenti:* «da ripartire in base al numero della popolazione residente»;

c) *sopprimere le parole:* «denominato "Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia"».

38.32

PATRIARCA, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «al comune di Campione d'Italia» *con le seguenti:* «ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Modena»;

b) *dopo le parole:* «un contributo» *aggiungere le seguenti:* «da ripartire in base al numero della popolazione residente»;

c) *sopprimere le parole:* «denominato "Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia"».

38.33

IORI, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «al comune di Campione d'Italia» *con le seguenti:* «ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Reggio Emilia»;

b) *dopo le parole:* «un contributo» *aggiungere le seguenti:* «da ripartire in base al numero della popolazione residente»;

c) *sopprimere le parole:* «denominato "Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia"».

38.34

ALFIERI, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «al comune di Campione d'Italia» *con le seguenti:* «ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Mantova»;

b) *dopo le parole:* «un contributo» *aggiungere le seguenti:* «da ripartire in base al numero della popolazione residente»;

c) *sopprimere le parole:* «denominato "Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia"».

38.35

D'ARIENZO, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «al comune di Campione d'Italia» *con le seguenti:* «ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Rovigo»;

b) *dopo le parole:* «un contributo» *aggiungere le seguenti:* «da ripartire in base al numero della popolazione residente»;

c) *sopprimere le parole:* «denominato "Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia"».

38.36

VERDUCCI, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «al comune di Campione d'Italia» *con le seguenti:* «ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Pesaro»;

b) *dopo le parole:* «un contributo» *aggiungere le seguenti:* «da ripartire in base al numero della popolazione residente»;

c) *sopprimere le parole:* «denominato "Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia"».

38.37

VERDUCCI, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «al comune di Campione d'Italia» *con le seguenti:* «ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Urbino»;

b) *dopo le parole:* «un contributo» *aggiungere, le seguenti:* «da ripartire in base al numero della popolazione residente»;

c) *sopprimere le parole:* «denominato "Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia"».

38.38

ASTORRE, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «al comune di Campione d'Italia» *con le seguenti:* «ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Rieti»;

b) *dopo le parole:* «un contributo» *aggiungere le seguenti:* «da ripartire in base al numero della popolazione residente»;

c) *sopprimere le parole:* «denominato "Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia"».

38.39

VERDUCCI, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «al comune di Campione d'Italia» *con le seguenti:* «ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Macerata»;

b) *dopo le parole:* «un contributo» *aggiungere le seguenti:* «da ripartire in base al numero della popolazione residente»;

c) *sopprimere le parole:* «denominato "Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia"».

38.40

VERDUCCI, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «al comune di Campione d'Italia» *con le seguenti:* «ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Ascoli Piceno»;

b) *dopo le parole:* «un contributo» *aggiungere le seguenti:* «da ripartire in base al numero della popolazione residente»;

c) *sopprimere le parole:* «denominato "Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia"».

38.41

VERDUCCI, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «al comune di Campione d'Italia» *con le seguenti:* «ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Fermo»;

b) *dopo le parole:* «un contributo» *aggiungere le seguenti:* «da ripartire in base al numero della popolazione residente»;

c) *sopprimere le parole:* «denominato "Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia"».

38.42

VERDUCCI, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI,
FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «al comune di Campione d'Italia» *con le seguenti:* «ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Ancona»;

b) *dopo le parole:* «un contributo» *aggiungere le seguenti:* «da ripartire in base al numero della popolazione residente»;

c) *sopprimere le parole:* «denominato "Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia"».

38.43

GRIMANI, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «al comune di Campione d'Italia» *con le seguenti:* «ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Terni»;

b) *dopo le parole:* «un contributo» *aggiungere le seguenti:* «da ripartire in base al numero della popolazione residente»;

c) *sopprimere le parole:* «denominato "Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia"».

38.44

GINETTI, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «al comune di Campione d'Italia» *con le seguenti:* «ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Perugia»;

b) *dopo le parole:* «un contributo» *aggiungere le seguenti:* «da ripartire in base al numero della popolazione residente»;

c) *sopprimere le parole:* «denominato "Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia"».

38.45

VALENTE, D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «al comune di Campione d'Italia» *con le seguenti:* «ai comuni colpiti da eventi sismici nel territorio dell'isola di Ischia»;

b) *dopo le parole:* «un contributo» *aggiungere le seguenti:* «da ripartire in base al numero della popolazione residente»;

c) *sopprimere le parole:* «denominato "Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia"».

38.46

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere i seguenti:

«2-sexies. Negli anni 2019-2020, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2018 con la Cassa di depositi e prestiti S.p.A. con l'istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestiti obbligazionari, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di ciascun mutuo o prestito obbligazionario.

2-septies. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 2-bis, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse».

38.47

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

«2-sexsies. Al fine di garantire, da parte di tutti i comuni, il rispetto della normativa vigente e la tempestività dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la scadenza della seconda rata di pagamento dell'imposta municipale propria è fissata al sedici novembre, al fine di evitare che il riversamento agli enti locali avvenga a servizio tesoreria già chiuso per l'anno finanziario di riferimento. E altresì consentito ai comuni di ricorrere a un'anticipazione di tesoreria pari a sei dodicesimi».

38.48

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

«2-sexies. Gli enti locali possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, secondo le previsioni di cui all'articolo 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di rideterminarne la durata in applicazione del comma 888 della legge 205 del 2017, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 2019».

38.49

SICLARI

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

«2-sexies. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli enti del servizio sanitario regionale in piano di rientro al fine di innalzare i livelli essenziali di assistenza».

ORDINI DEL GIORNO

G38.100

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

premesso che:

all'articolo 38 del provvedimento viene affrontata la vicenda che riguarda il debito storico di Roma capitale. Più precisamente al comma 1-*septies* viene stabilito che, per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale, effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è destinato ad alimentare un fondo, da istituire nello stato

di previsione del Ministero dell'interno, denominato «fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane»;

i 15 miliardi di euro di debito del comune di Roma Capitale si sono accumulati a seguito di una serie di concause e la maggior parte di esso è di natura strutturale;

il Bilancio annuale di Roma Capitale registra una disponibilità annuale per abitante pari a circa 1.800 euro, mentre per la sola Milano il medesimo indicatore vale circa 3.800 euro;

l'addizionale comunale all'Irpef vigente a Roma è la più alta d'Italia;

Roma è il Comune più grande d'Italia e con una superficie pari a 1.287 km² è grande come l'insieme delle restanti otto Città Metropolitane (Torino, Napoli, Reggio Calabria, Firenze, Milano, Bologna, Genova e Bari). Per avere in Europa una massa critica più o meno paragonabile occorre sommare 9 capitali come Vienna, Lisbona, Atene, Amsterdam, Berna, Parigi, Copenaghen, Dublino e Bruxelles;

sul fronte del trasporto pubblico locale Roma con i suoi 60 Km di metropolitana è condannata al 35° posto (il penultimo) nella graduatoria per attrazione di investimenti da parte di imprese multinazionali;

tutte le Capitali nel Mondo possono contare su una dotazione di risorse aggiuntive alle imposte e ai trasferimenti standard;

Roma inoltre rappresenta un *unicum* perché oltre ad essere il Centro della Cristianità, deve affrontare i costi extra gestione generati dalla manutenzione quotidiana delle sue oltre 100 Ambasciate e delle centinaia di edifici sedi delle più alte istituzioni da governare e pulire quotidianamente (Ministeri, Camera, Senato, Corti e Rappresentanze), a fronte di alcuna entrata addizionale compensativa;

le sue strade sono cinque volte più estese in proporzione agli abitanti con oneri 5 volte maggiori rispetto a quelle sostenute da altre città e relativi ad asfaltature, buche, alberature, sfalcio del verde, rifiuti e pulizie;

i suddetti dati numerici, statistici, non opinabili fanno capire che per mantenere Tram, Metrò nonché la manutenzione della rete stradale, la potatura degli alberi, la chiusura delle buche, la lunghezza dei sotto servizi (acqua, gas, elettricità, illuminazioni) nonché lo sfalcio dell'erba, la loro pulizia e smaltimento dei rifiuti, il Comune di Roma dovrebbe avere a disposizione, rapportato a Milano, qualche miliardo all'anno di extra risorse strutturali,

impegna il Governo:

ad individuare nel primo provvedimento utile fonti di copertura alternative per il concorso al pagamento dei ratei di mutuo dei comuni al fine di evitare di sottrarre risorse al bilancio di Roma Capitale già significativamente sotto finanziato in relazione alle principali città italiane e alle funzioni aggiuntive e specifiche di capitale della nazione.

G38.101

ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Il Senato,

premessi che:

da settimane, nel dibattito politico, la norma contenuta nell'articolo 38 del presente provvedimento viene presentata come il «Salva-Roma»;

in realtà, il citato articolo 38 dispone il trasferimento a Roma capitale della titolarità dei crediti e del piano di estinzione dei debiti della Gestione commissariale del Comune di Roma, a fronte del quale vengono altresì trasferite le risorse della gestione commissariale necessarie a farvi fronte. Prevede, inoltre, l'iscrizione in bilancio, a fronte dei crediti, di un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità. L'articolo attribuisce a Roma Capitale, infine, la facoltà di concedere delle anticipazioni per far fronte a eventuali carenze temporanee di cassa della Gestione commissariale;

i commi aggiuntivi da *1-bis* a *1-sexies*, anche grazie all'azione del gruppo del Partito Democratico, disciplinano le iniziative necessarie all'accollo da parte dello Stato del prestito obbligazionario di Roma Capitale denominato *RomeCity* 5,345 per cento con scadenza 27 gennaio 2048 per 1.400 milioni di euro;

in particolare, il comma *1-bis* prevede che Roma Capitale promuova le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni *RomeCity* all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato. Viene, conseguentemente, ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ovvero il finanziamento di 500 milioni di euro annui della Gestione commissariale di cui 300 a carico dello Stato e 200 rivenienti dall'aumento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e di quella sui diritti di imbarco;

una operazione sostanzialmente neutra sul bilancio del comune di Roma Capitale e su quello dello Stato, è stata, tuttavia, strumentalmente utilizzata dalla maggioranza per introdurre altre disposizioni in favore di alcuni comuni in dissesto e predissesto;

in particolare, il comma *1-septies* stabilisce che, per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale, effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia destinato ad alimentare un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato «fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane». Tale fondo, sempre secondo le disposizioni approvate, è incrementato anche in via pluriennale mediante corrispon-

dente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

in sostanza, con il risparmio generato da eventuali operazioni di rinegoziazione dei mutui della gestione commissariale saranno finanziate iniziative per il debito a favore di altri comuni capoluogo delle città metropolitane;

a fronte di tutte questi interventi, nulla viene, tuttavia, previsto per cancellare la maggiorazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita proprio in ragione dell'istituzione della gestione commissariale, tale da rendere l'addizionale comunale pagata dai cittadini romani la più elevata d'Italia,

impegna il Governo:

in coerenza con la decisione di chiudere la Gestione commissariale, a eliminare la disposizione che ne garantisce il finanziamento, di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, mediante l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4 per cento e l'istituzione di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.

G38.102

MANCA, PARRINI, BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 38, ai commi 1-*septies*, 1-*octies* e 1-*decies* interviene con alcune disposizioni sul tema del dissesto e del predissesto. A tal fine, si prevede l'istituzione di un fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane, disciplinando l'entità e le modalità di ripartizione dei contributi a valere sul medesimo fondo. Si stabilisce, inoltre che i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti in stato di dissesto finanziario possono ridurre gli importi dei contratti in essere. Infine, vengono modificati i criteri di calcolo della durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per i comuni e le province con squilibri strutturali del bilancio (comma 1-*terdecies*);

in particolare, il comma 1-*septies* stabilisce che, per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale di Roma sia destinato ad ali-

mentare un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato «fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane». Tale fondo risulta altresì alimentato dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si tratta dei 500 milioni di euro destinati alla Gestione commissariale di cui 200 milioni derivanti dall'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma e dall'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4);

il comma 1-*undecies* autorizza i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1° gennaio 2012, lo stato di dissesto finanziario e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi;

infine, il comma 1-*terdecies* modifica la tabella di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 243-*bis* del TUEL riguardante la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale a vantaggio dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti;

costruita in questo modo la norma introduce una doppia e incomprensibile penalizzazione al solo fine di mantenere gli equilibri all'interno dell'attuale maggioranza: nei confronti dei cittadini romani e per i comuni in dissesto e predissesto con popolazione inferiore a 60.000 abitanti;

da un lato, infatti, si renderà impossibile ipotizzare una riduzione delle addizionali comunali della Capitale, dall'altro verranno destinate agli enti locali in predissesto o in dissesto, con popolazione superiore ai 60.000 abitanti, risorse finanziarie i cui oneri saranno posti a carico dei cittadini di altri enti locali italiani,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure in favore dei comuni in dissesto e predissesto con popolazione inferiore a 60.000 abitanti.

EMENDAMENTI

38.0.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38.1.

(Proroga della decorrenza del fondo garanzia debiti commerciali concertazione di interventi per P abbattimento dei ritardi nei pagamenti dei comuni)

1. All'alinea del comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2021".

2. Ai fini dell'attuazione e dell'eventuale proposizione di ipotesi di modifica della normativa recata dai commi da 858 a 862 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è istituito presso il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione di componenti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, con lo scopo di individuare interventi finalizzati all'adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte dei comuni, anche attraverso l'integrazione della piattaforma di certificazione dei crediti (PCC) con il sistema SIOPE+ e la minimizzazione delle attività manuali di alimentazione dei citati sistemi, con particolare riguardo agli adempimenti richiesti agli enti di minore dimensione demografica. Le proposte di intervento di cui al periodo precedente sono presentate entro il mese di settembre 2019».

38.0.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38.1.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-*bis*, comma 9-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";

b) all'articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati"».

38.0.3

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38.1.

(Rinegoiazione dei mutui)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti Spa definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità e i criteri di rinegoiazione, anche in deroga, ove applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del testo unico di cui al

decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, dei mutui accordati agli enti territoriali prima del 31 dicembre 2015.

2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo a un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.

3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni riguardanti la ristrutturazione delle posizioni debitorie degli enti locali di natura obbligazionaria ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

38.0.4

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38.1.

(Contabilità finanziaria)

1. Al punto 3.3 dell'Allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018" sono sostituite dalle seguenti: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020"».

38.0.5

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 938, alle lettere *d-bis)* e *d-ter)* le parole: "solo con riferimento alle regioni,", ovunque ricorrano, sono soppresse;

b) dopo il comma 938, è inserito il seguente:

"938-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli enti locali.";

c) al comma 952, lettera *a)* le parole: "solo alle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "a coloro";

d) al comma 952, lettera *b)* le parole: "della regione" sono soppresse».

38.0.6

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Condizioni per l'utilizzo di avanzi vincolati in condizioni di disavanzo complessivo)

1. Al comma 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "vincolata," è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente"».

38.0.7

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Adeguamento, delle procedure del riequilibrio finanziario pluriennale alla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019)

1. Gli enti locali che hanno adottato un piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che si sono avvalsi della facoltà prevista dal comma 714 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dal comma 434 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, possono, entro il termine perentorio del 15 novembre 2019, rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio al fine di modificare il periodo di ripiano dell'eventuale disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui al comma 8, lettera e) del citato articolo 243-bis e il periodo di restituzione del fondo di rotazione per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, così da renderli coerenti con la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall'ente in applicazione di quanto previsto al comma 5-bis del predetto articolo 243-bis.

2. All'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono premesse le seguenti parole: "In Attuazione di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione," e le parole: "prevede un'anticipazione a valere sul" sono sostituite dalle seguenti: "istituisce un";

b) al comma 2, le parole: "di 10 anni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dell'ente e".

3. All'articolo, 243-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente"».

38.0.8

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Condizioni per l'utilizzo di avanzi vincolati in condizioni di disavanzo complessivo)

1. Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al periodo precedente è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. In sede di prima applicazione dei commi precedenti, la quota vincolata del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo pari al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità"».

38.0.9

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Slittamento del termine per l'acquisizione delle richieste di liquidità)

1. All'articolo 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "28 febbraio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2019".

2. La richiesta può essere presentata anche dagli enti che hanno già proposto la domanda entro la scadenza del 28 febbraio 2019, purché cumulativamente sia rispettato il limite di cui al comma 850 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Il termine per la restituzione della liquidità concessa, anche per gli enti che abbiano già presentato la richiesta entro il 28 febbraio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno sono stabiliti le modalità e i criteri di copertura a carico dello Stato degli oneri risultanti per gli enti erogatori, nei limiti di 10 milioni di euro. All'onere di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

38.0.10

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Debiti degli enti, locali finanziatori degli istituti superiori di studi musicali oggetto di statizzazione)

1. Al fine di completare il processo di statizzazione degli istituti, superiori musicali non statali di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è istituito per l'anno 2019 uno specifico Fondo di euro 15.000.000,00 per far fronte alle situazioni debitorie contratte dagli enti locali per conto degli istituti da statizzare o contratte dagli istituti stessi e per far fronte alle conseguenti situazioni di strutturale criticità di bilancio degli istituti.

2. I criteri di individuazione dei destinatari dei finanziamenti nonché i criteri di ripartizione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'UPI e VANCI, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

Conseguentemente:

all'articolo 50 comma 2 lettera c) le parole: «34 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «42 milioni di euro per l'anno 2019»;

all'articolo 50 comma 2 lettera d) le parole: «23 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2019».

Art. 38-bis

38-bis.1

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire le parole: «non è superiore al 5 per cento, con le seguenti: «non è superiore al 10 per cento».

Art. 38-ter

38-ter.1

MANCA, BELLANOVA

Sopprimere l'articolo.

38-ter.2

MANCA, BELLANOVA

Sostituire le parole: «o la Giunta regionale provvedono» con la seguente: «provvede».

38-ter.3

MANCA

Al comma 1, sostituire le parole: «o la Giunta» con le seguenti: «previa deliberazione della Giunta».

38-ter.4

MANCA, D'ALFONSO

Sostituire le parole: «trenta giorni» con le parole: «quarantacinque giorni».

Art. 38-quater

38-quater.1

PAPATHEU

Al comma 3 sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) dopo il comma 885 sono inseriti i seguenti:

"885-bis. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione Siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.

885-ter. Agli oneri derivanti dal comma 885-bis pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate rinvenienti da quanto previsto dal comma 885-quater.

885-quater. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a

decorrere dal 1° gennaio 2020 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali"».

38-quater.2

PAPATHEU

Al comma 3 sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) dopo il comma 885 sono inseriti i seguenti:

"885-bis. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione Siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.

885-ter. Agli oneri derivanti dal comma 885-bis pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate rinvenienti da quanto previsto dal comma 885-quater.

885-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiano, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019. Nei casi in cui la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono

adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati"».

38-quater.3

PAPATHEU

Al comma 3 sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) dopo il comma 885 sono inseriti i seguenti:

"885-*bis*. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione Siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.

885-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 885-*bis* pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

38-quater.4

PAPATHEU

Al comma 3 sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) dopo il comma 885 sono inseriti i seguenti:

"885-*bis*. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione Siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana un contributo complessivo di 103,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

885-ter. Agli oneri derivanti dal comma 885-bis, pari a 103,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede:

a) per 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali' della missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) per 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282;

c) per 43,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

38-quater.5

PAPATHEU

Al comma 3, lettera a), capoverso comma 881-bis sostituire le parole: «utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione - Programmazione 2014-2020, già destinate alla programmazione della Regione Siciliana che è corrispondentemente ridotto. La medesima Regione propone conseguentemente al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue», con le seguenti: «Ma valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera b), capoverso comma 885-bis sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».

38-quater.6

PAPATHEU

Al comma 3, lettera a), capoverso, comma 881-bis, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: «Le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione - Programmazione 2014-2020 sono incrementate di 140 milioni di euro per l'anno

2019 a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera b), capoverso comma 885-bis. sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».

38-quater.7

PAPATHEU

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».

38-quater.8

D'ALFONSO, BELLANOVA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «120 milioni di euro».

38-quater.9

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-quinquies.

1. Gli enti locali che hanno rilevato un maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del comma 7 dell'articolo 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e che hanno in corso il ripiano in quote costanti ripartiti in non più di 30 esercizi, in regola con la verifica richiesta dall'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale del 2 aprile 2015, sul Rendiconto di gestione dell'anno precedente, possono utilizzare la parte del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'anno precedente che risulta eccedente al doppio della quota costante di ripiano, per finanziare integralmente l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione, oltre a quanto consentito dall'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. La parte del risultato di amministrazione determinata nel precedente comma può essere impiegata anche per finanziare investimenti per interventi rivolti a zone soggette a rischio idrogeologico, ad aree di recupero ambientale e di recupero edilizio, alla messa in sicurezza di scuole, strade ed altre strutture di proprietà dell'ente.

3. La parte del risultato di amministrazione non destinata agli interventi di cui ai commi precedenti entro il 31 dicembre di ogni anno confluisce definitivamente nel Risultato di amministrazione senza possibilità di utilizzo nell'anno successivo, ed è destinata esclusivamente al ripiano del maggior disavanzo.».

38-quater.10

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-quinquies.

(Rinegoziazione dei mutui)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti Spa definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità e i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, ove applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, dei mutui accordati agli enti territoriali prima del 31 dicembre 2015.

2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo a un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.

3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni riguardanti la ristrutturazione delle posizioni debitorie degli enti locali di natura obbligazionaria ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

38-quater.11

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo 38-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 38-quinquies.

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 938, alle lettere *d-bis)* e *d-ter)* le parole: "solo con riferimento alle regioni,", ovunque ricorrano, sono soppresse;

b) dopo il comma 938, è inserito il seguente:

"938-*bis*, Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli enti locali.";

c) al comma 952, lettera *a)*, le parole: "solo alle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "a coloro";

d) al comma 952, lettera *b)*, le parole: "della regione" sono soppresse».

Art. 39

39.1

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Sopprimere l'articolo.

39.2

MANCA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 6 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 8, è sostituito dal seguente:

«8. Al fine di attuare il Rdc, attesa la situazione di necessità e di urgenza, limitatamente al triennio 2019-2021, l'Anpal, previa convenzione approvata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, acquisisce appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e l'allocazione del lavoro mediante procedura di evidenza pubblica».

Art. 39-ter

39-ter.1

SICLARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al fine di attenuare di rilanciare gli investimenti nelle Regioni del Sud Italia, alle imprese che investono in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nei settori turistico ed agroalimentare, è riconosciuto, per un periodo massimo di 72 mesi dall'inizio dell'attività di investimento, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, fino alla concorrenza dell'intero investimento realizzato. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutato in 23,5 milioni di euro per l'anno 2019, 51,8 milioni di euro per il 2020, 34,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e 14 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

39-ter.2

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-quater.

(Esonero contributivo per favorire le imprese in crisi)

1. Al fine di attenuare gli effetti della crisi ed evitare licenziamenti economici, alle imprese, che negli ultimi due esercizi abbiano subito una consistente riduzione del fatturato ovvero degli utili, è riconosciuto, per un periodo massimo di quarantotto mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per i dipendenti a tempo indeterminato già assunti alla data del 31 dicembre 2017.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le soglie percentuali di riduzione del fatturato ovvero degli utili da considerare consistenti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 18 milioni di euro per il 2019, 23,5 milioni di euro per l'anno 2020, 51,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 9,8 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

39-ter.3

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-quater.

(Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 48 mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che negli anni 2019 e 2020 convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 48 milioni di euro per l'anno 2019, 189 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 e 10 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

Art. 40

40.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «abbiano dovuto sospendere l'attività» aggiungere le seguenti: «in tutto o in parte,»;*

b) *sostituire le parole: «pari a 15.000 euro» con le seguenti: «pari a 20.000 euro».*

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «di 10 milioni di euro» con le seguenti: «di 30 milioni di euro»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «pari a 10 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 30 milioni di euro», e le parole da: «pari a 6 milioni di euro» fino a: «articolo 50» con le seguenti: «si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

40.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 2, dopo le parole: «abbiano dovuto sospendere l'attività» aggiungere le seguenti: «, in tutto o in parte, ovvero abbiano registrato rallentamenti nello svolgimento delle proprie attività».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «di 10 milioni di euro» con le seguenti: «di 30 milioni di euro»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «pari a 10 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 30 milioni di euro», e le parole: «pari a 6 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 26 milioni di euro. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

40.3

D'ALFONSO, BELLANOVA, MARGIOTTA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, ASTORRE, D'ARIENZO

Al comma 2, dopo le parole: «che abbiano dovuto sospendere l'attività» aggiungere le seguenti: «ovvero la cui attività abbia subito la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 17 gennaio 2019 al 16 maggio 2019, ovvero nel medesimo periodo dimostrino di aver sostenuto maggiori costi derivanti dalla forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2018».

40.4

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 2, sostituire le parole: «pari a 15.000 euro» con le seguenti: «pari a 30.000 euro».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «di 10 milioni di euro» con le seguenti: «di 30 milioni di euro»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «pari a 10 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 30 milioni di euro», e le parole: «pari a 6 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 26 milioni di euro. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del*

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40.5

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Alle imprese con sede operativa nelle aree delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Umbria definite ai sensi del comma 2-ter, che nel periodo dal 16 dicembre 2019 alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

2-ter. Le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, anche con il supporto di Unioncamere ed Uniontrasporti, individuano con proprio decreto le aree maggiormente interessate ai fini dell'accesso alla misura di cui al comma 2-bis».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «pari a 10 milioni di euro con le seguenti: «pari a 30 milioni di euro», e le parole: «pari a 6 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 26 milioni di euro»;*

c) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40.6

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alle imprese che dimostrino di aver subito, a causa dell'evento di cui al comma 1, una maggiorazione dei costi ovvero una riduzione del fatturato per la forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi è riconosciuta una indennità. Le tipologie di spesa ammesse a ristoro, i criteri tesi a dimostrare il decremento di fatturato, nonché le modalità di concessione delle indennità sono individuati con il decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «Le indennità di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: "Le indennità di cui ai commi 1, 2 e 2-bis"».

40.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nei limiti di spesa previsti dal presente articolo è riconosciuta un'indennità alle imprese che dimostrino di aver subito, a causa dell'evento di cui al comma 1, una riduzione del fatturato o di aver sostenuto maggiori costi derivanti dalla forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi. Le modalità di concessione delle indennità sono individuate con il decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «Le indennità di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: "Le indennità di cui ai commi 1, 2 e 2-bis"».

ORDINI DEL GIORNO

G40.100

ASTORRE, PARENTE, CIRINNÀ

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 40 del presente provvedimento prevede misure di sostegno al reddito a seguito della chiusura della SS 3-*bis* Tiberina E45. Si tratta di una misura comprensibile pervenire incontro ad operatori e territori penalizzati da una grave criticità infrastrutturale;

non è dato comprendere perché all'interno di un provvedimento che prevede una siffatta misura e che viene denominato «crescita» non sono state prese in considerazione altre situazioni di criticità oggettiva e similari come nel caso dei disagi riguardanti la chiusura di alcune stazioni della metropolitana di Roma lungo la linea A;

il principio è lo stesso. I disagi provocati dalla chiusura prolungata nel tempo e l'incertezza della riapertura all'utenza di alcune fermate della metropolitana linea A di Roma, come «Repubblica», «Barberini» e prima «Spagna», tra le più centrali della rete di trasporto della Capitale sono evidenti;

la chiusura fino alla seconda metà di agosto per interventi infrastrutturali determina situazioni di difficoltà per la mobilità e anche per le attività economiche,

impegna il Governo:

a prevedere misure di ristoro per le attività economiche ricadenti nell'ambito delle aree interessate dalla chiusura delle stazioni, della linea A della metropolitana di Roma nonché per la bonifica dalle polveri e in favore degli utenti a fronte degli abbonamenti pagati a fronte dei disservizi che si verificheranno fino al prossimo mese di agosto.

G40.101

GINETTI, GRIMANI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di riconoscimento di una indennità in favore dei lavoratori del settore privato impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito della chiusura della strada S.S. 3-*bis* Tiberina E45 Orte-Ravenna e di una indennità una *tantum* in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del suddetto evento;

la chiusura del viadotto Puleto ha comportato forti disagi per gli operatori economici del territorio, per le comunità locali e per tutti coloro che utilizzano la E45 per gli spostamenti connessi alle esigenze di lavoro e di studio, oltre che per motivi turistici, e si è resa dunque necessario assegnare risorse finanziarie per il ristoro dei danni sofferti dal tessuto economico e sociale;

è necessario estendere il sostegno, oltre alle aziende che abbiano sospeso l'attività, anche a quelle con un sensibile calo di fatturato e a quelle che hanno sopportato costi aggiuntivi di trasporto a causa della chiusura del viadotto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere l'indennità prevista dall'articolo 40, anche alle attività che abbiano subito la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 17 gennaio 2019 al 16 maggio 2019, ovvero nel medesimo periodo dimostrino di aver sostenuto maggiori costi derivanti dalla forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2018.

EMENDAMENTI

40.0.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure di sostegno al reddito e di indennizzo per chiusura della strada SS64 Porrettana)

1. È concessa un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 4 febbraio 2019, per un massimo di sei mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati dal prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della chiusura della strada SS64 Porrettana, tra le località Pavana in provincia di Pistoia e Ponte della Venturina nella Città metropolitana di Bologna, per un imponente movimento franoso che ha comportato l'interdizione totale della circolazione, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, coinvolti dalla predetta chiusura, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.

2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento di cui al comma 1, è riconosciuta un'indennità una *tantum* pari a 10.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto delle regioni Emilia Romagna e Toscana nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Le regioni, insieme al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle indennità. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-

zione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni Emilia Romagna e Toscana.

4. Per r indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale di cui al comma 1, è prevista la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'istituto nazionale della previdenza Sociale (INPS). Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'istituto, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS se successivo. Trascorso inutilmente tale periodo, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi, rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

5. Ai titolari di attività, ivi comprese quelle turistiche, danneggiate dalla chiusura del tratto stradale di cui al presente articolo, è concesso un indennizzo proporzionato alla perdita o al danno subito, nel limite massimo di 15 mila euro. L'indennizzo è concesso con decreto delle regioni Emilia Romagna e Toscana nel limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Art. 41-bis.

Art. 41-bis

41-bis.1

MANCA

Al comma 1, capoverso comma 250-ter, alla lettera b), sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «42 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 250-ter, aggiungere i seguenti:

«250-quater. Per gli anni dal 2019 al 2021, l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare

a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 12.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato per gli eventi accertati nel predetto triennio. La prestazione assistenziale è riconosciuta in caso di decesso a favore degli eredi dei malati di cui al presente comma, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all'INAIL entro un anno dalla data del decesso stesso, a pena di decadenza.

250-quinquies. I soggetti di cui al comma 250-*quater* che hanno beneficiato per il triennio 2015-2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, della prestazione *una tantum* pari a euro 5.600 di cui al decreto interministeriale 4 settembre 2015, possono, su domanda da presentare all'INAIL entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'integrazione della prestazione sino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. Qualora i malati di mesotelioma non professionale che hanno già percepito la prestazione *una tantum* per il triennio 2015-2017 siano deceduti prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'integrazione i loro eredi, con le stesse modalità e termini di cui al primo periodo. L'INAIL provvede ad erogare le prestazioni di cui al comma 250-*quater* e le integrazioni di cui al presente comma a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'importo di spesa complessivo per il triennio di euro 25.000.000 e comunque, nel limite delle risorse previste dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né delle imprese.

250-sexies. Per tutti i lavoratori ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, coperti e non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, che siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, l'intero periodo lavorativo soggetto ad esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Tale facoltà e alle medesime condizioni è riconosciuta anche ai lavoratori in pensione, che non abbiano già beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 13, della legge 27 marzo 1992, n. 252. Il beneficio di cui al presente comma è concesso esclusivamente ai soggetti che già alla data del 1° ottobre 2003 siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 f/l come valore medio su otto ore al giorno, e non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.

250-septies. Ai fini della prestazione pensionistica, i soggetti di cui al comma 250-*sexies*, secondo periodo, che non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto, devono presentare richiesta all'INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata

in vigore del decreto di cui al comma 250-*octies*, corredata a pena di improcedibilità di curriculum lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni svolte e i relativi periodi di esposizione all'amianto.

250-*octies*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'INAIL, e sentito l'INPS per le parti di propria competenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni cui ai commi 250-*sexies* e 250-*septies*».

41-bis.0.1

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.1

(Misure urgenti di bonifica nell'area industriale ex Bemberg, in provincia di Novara)

Ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale derivante dalla presenza di amianto, confermata anche da evidenze epidemiologiche, l'area industriale *ex Bemberg* del comune di Gozzano in provincia di Novara, è qualificata come sito di interesse nazionale. Agli interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza dell'area, è destinata la somma di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla perimetrazione del sito di interesse nazionale. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

41-bis.0.2

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.1

(Disposizioni volte ad accelerare gli interventi di bonifica da amianto, mediante incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici).

1. Al fine di favorire e accelerare gli interventi di bonifica da amianto e sostenere contestualmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, qualora installati in sostituzione di coperture o tetti contenenti amianto, è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri individuati ai sensi dal successivo comma.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'introduzione e l'attuazione del nuovo meccanismo di incentivazione.

3. A parziale copertura degli oneri conseguenti dalle disposizioni di cui al presente articolo e in relazione allo stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 3, è ridotto del 50 per cento l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi, i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a disciplinare le procedure di approvvigionamento dei servizi di interrompibilità ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 85-bis».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24

aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

41-bis.0.3

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.1

(Interventi in materia di rimozione dell'amianto in favore degli edifici scolastici).

1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici. Le risorse di cui al precedente periodo sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2020 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al precedente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità».

41-bis.0.4

MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.1

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

(Proroga Naspi in favore di lavoratori di aziende operanti in aree di crisi complessa)

1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

'1-bis. In presenza di pluriennali piani di riorganizzazione già oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi del comma 1, che coinvolgono imprese operanti in più Regioni con un organico superiore a 500 unità lavorative con gravi ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti alle difficoltà di implementazione delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale e la necessità di successive verifiche per accertare tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1 sulla base della preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, può autorizzare, per gli anni 2019 e 2020, la proroga per ulteriori 12 mensilità della durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi Proroga della Naspi in favore dei lavoratori che operato direttamente o indirettamente nell'azienda che ha determinato la crisi'.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,"».

41-bis.0.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.1

(Requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici)

1. Ai fini dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsto per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ferme restando le condizioni previste dal predetto comma, sono computati anche i periodi di fruizione del trattamento di mobilità. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 42.

Art. 42

42.1

DAMIANI

Sopprimere l'articolo.

42.2

DAMIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2020», con le seguenti: «30 luglio 2019».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

42.0.1

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di termine per l'adeguamento degli statuti degli enti del Terzo settore nonché di distribuzione indiretta di utili)

1. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, le parole da: "disposizioni" a: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "disposizioni inderogabili del presente decreto entro trentaquattro mesi".

2. All'articolo 8, comma 3, lettera *b*), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "del quaranta per cento rispetto» sono soppresse"».

42.0.2

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni in materia di Canone RAI)

1. Nelle strutture turistico ricettive, negli immobili locati ad uso abitativo con contratto di durata non superiore a trenta giorni e negli altri alloggi comunque denominati che vengano destinati a turisti, la detenzione di ap-

parecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive al di fuori dell'ambito familiare è sempre presunta, salvo presentazione di una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. Al fine di promuovere il rispetto dei relativi obblighi e di distribuirne equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti gli importi da pagare a decorrere dal 1° gennaio 2020, commisurandone la misura alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pubblico e determinando una riduzione delle tariffe attualmente previste dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999».

Art. 43

43.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai finanziamenti e ai contributi di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modifiche"».

43.2

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c*) il comma 4 è soppresso».

43.3

DAL MAS

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o di consiglieri regionali, in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, relative alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci"».

43.4

MANCA

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4, lettere a), dopo le parole: «le fondazioni, associazioni e i comitati», aggiungere le seguenti: «nonché le società private che utilizzano sistemi di profilazione o i soggetti comunque titolari di siti web».

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, lettera b), dopo le parole: «le fondazioni, associazioni e i comitati», aggiungere le seguenti: «nonché le società private che utilizzano sistemi di profilazione o i soggetti comunque titolari di siti web;

al medesimo capoverso, lettera c), dopo le parole: «le fondazioni, associazioni e i comitati», aggiungere le seguenti: «nonché le società private che utilizzano sistemi di profilazione o i soggetti comunque titolari di siti web».

43.5

MANCA

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4, lettere a), dopo le parole: «le fondazioni, le associazioni e i comitati», aggiungere le seguenti: «nonché le società private che utilizzano sistemi di profilazione».

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, lettera b), dopo le parole: «le fondazioni, associazioni e i comitati», aggiungere le seguenti: «nonché le società private che utilizzano sistemi di profilazione»;

al medesimo capoverso, lettera c), dopo le parole: «le fondazioni, associazioni e i comitati», aggiungere le seguenti: nonché le società private che utilizzano sistemi di profilazione».

43.6

MANCA

Al comma 1, lettera c), capoverso 4, lettera a) dopo le parole: «le fondazioni, le associazioni e i comitati» aggiungere le seguenti: nonché le società di servizi che utilizzino sistemi di profilazione».

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, lettera b), dopo le parole: «le fondazioni, le associazioni e i comitati», aggiungere le seguenti: «nonché le società di servizi, che utilizzano sistemi di profilazione»;

al medesimo capoverso, lettera c), dopo le parole: «le fondazioni, le associazioni e i comitati», aggiungere le seguenti: «nonché le società di servizi, che utilizzano sistemi di profilazione».

43.7

MANCA

Al comma 1, lettera c), capoverso 4, lettera a) dopo le parole: «le fondazioni, le associazioni e i comitati» aggiungere le seguenti: «nonché le persone giuridiche».

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, lettera b), dopo le parole: «la fondazione, l'associazione e i comitati», aggiungere le seguenti: «, nonché le persone giuridiche»;

al medesimo capoverso, lettera c), dopo le parole: «le fondazioni, le associazioni e i comitati» aggiungere le seguenti: «nonché le persone giuridiche».

43.8

MANCA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o l'attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi».

43.9

FERRAZZI, BELLANOVA, D'ALFONSO

Al comma 1, lettera c), capoverso «4», sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), capoverso «4», sopprimere la lettera d).

43.10

FERRAZZI, BELLANOVA, D'ALFONSO

Al comma 1, lettera c), capoverso «4», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) le fondazioni, le associazioni e i comitati che svolgano attività o perseguano finalità collegate a partiti o movimenti politici;».

43.11

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera c), capoverso 4 lettera b), sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «due terzi», e ovunque presenti, le parole: «15.000» con le seguenti: «100.000».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, alle fondazioni, associazioni e comitati iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche».

43.12

MANCA

Al comma 1, lettera c), capoverso 4, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «o locali di comuni con più di 15.000 abitanti».

43.13

MANCA

Al comma 1, lettera c), capoverso 4, lettera b), sostituire le parole: «in comuni con più di 15.000 abitanti» con le seguenti: «e l'attività dei quali si coordina con i partiti o movimenti politici anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;».

43.14

MANCA

Al comma 1, lettera c), capoverso 4, lettera b), sostituire le parole: «in comuni con più di 15.000 abitanti» con le seguenti: «e l'attività dei quali si coordina con i partiti o movimenti politici anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;».

43.15

MANCA

Al comma 1, lettera c), capoverso 4, lettera b), dopo le parole: «in comuni con più di 15.000 abitanti» aggiungere infine le seguenti parole: «, e l'attività dei quali si coordina con i partiti o movimenti politici anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;».

43.16

MANCA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) le fondazioni, le associazioni, i comitati nonché le persone giuridiche che abbiano come scopo l'elaborazione di piattaforme ordine o che comunque offrano tali servizi».

43.17

MANCA

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle fondazioni e agli istituti eretti in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica».

43.18

TESTOR

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«*2-bis*. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "ventiquattro mesi", sono sostituite con le seguenti: "trenta mesi"».

43.19

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 3, sostituire la lettera a-bis) con la seguente:

«*a-bis*) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, primo hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet*, ovvero per le liste di cui al comma 11, nel sito *internet* del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il *curriculum vitae* fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale

non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma il consenso degli interessati si considera implicitamente accolto con l'accettazione della candidatura.

Il casellario giudiziale dovrà produrre il certificato penale, su richiesta degli interessati, ovvero dai delegati della lista, che tali risultino dal verbale di deposito della stessa, nel termine di 24 ore; i certificati in questione, cui va apposta la dicitura per uso elettorale', dovranno essere prodotti in esenzione totale di spese bolli, oneri e diritti, e potranno essere utilizzati al solo scopo di rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione delle candidature"».

43.20

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 3, sostituire la lettera a-bis) con la seguente:

«a-bis) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente Sa data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il *curriculum vitae* fornito dai loro candidati, il relativo certificato penale e il certificato dei carichi pendenti rilasciati dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma il consenso degli interessati si considera implicitamente accolto con l'accettazione della candidatura.

Il casellario giudiziale dovrà produrre il certificato penale e il certificato dei carichi pendenti, su richiesta degli interessati, ovvero dai delegati della lista, che tali risultino dal verbale di deposito della stessa, nel termine di 24 ore; i certificati in questione, cui va apposta la dicitura per uso elettorale', dovranno essere prodotti in esenzione totale di spese bolli, oneri e diritti, e potranno essere utilizzati al solo scopo di rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione delle candidature"».

43.21

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 3, sostituire la lettera a-bis), con la seguente:

«*a-bis*) al comma 14, sono apportate le seguenti modifiche: "al primo periodo, dopo le parole: 'nel proprio sito *internet*' sono inserite le seguenti: 'ovvero per le liste di cui al comma 11, nel sito *internet* del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale,' e le parole: 'e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale,' sono sostituite dalle seguenti: ', il relativo certificato penale e il certificato dei carichi pendenti rilasciati dal casellario giudiziale'; al terzo periodo le parole: "il certificato penale sia richiesto" sono sostituite con le seguenti: 'il certificato penale e il certificato dei carichi pendenti siano richiesti'"».

Conseguentemente, al comma 15, le parole: «e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale», sono sostituite con le seguenti: «, il relativo certificato penale e il certificato dei carichi pendenti dal casellario giudiziale».

43.22

MANCA

Sopprimere il comma 4-bis.

43.700

DE POLI

Al comma 4-bis sopprimere le parole: «delle bande musicali.».

ORDINI DEL GIORNO

G43.100

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, BELLANOVA, D'ALFONSO

Il Senato,

premesso che:

fino al 5 luglio è stata prorogata la consultazione pubblica aperta da ANAC relativa al documento predisposto dalla stessa autorità «Linee guida recanti "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali"», destinata ad aggiornare, dopo i cambiamenti normativi intercorsi (Codice degli appalti e Codice del Terzo settore) la determinazione 32/2016 «Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali»;

già il titolo del nuovo documento sembra riferirsi alla volontà di lavorare sull'ambito dei servizi sociali da chiunque prestati, salvo poi ricavare spazi specifici per il terzo settore, nonostante sia la Riforma del terzo settore (106/2016) sia il conseguente Codice (decreto legislativo n. 117 del 2017) abbiano definito proprio la specificità di organizzazioni omologhe a quelle pubbliche per finalità e per ruolo affidato nella risposta ai bisogni sociali. Risulta pur vero che il nuovo documento nasce da un parere reso dal Consiglio di Stato, la scorsa estate, nel quale si limitava fortemente le possibilità degli enti pubblici di ricorrere alla copro gettaione dei servizi sulla base del fatto che qualora la relazione tra enti pubblici e Terzo settore implichi un flusso di risorse economiche a vantaggio del Terzo settore, sia necessario ricorrere alle procedure previste dal Codice degli appalti;

nel contempo, sempre più enti locali hanno acquisito la consapevolezza che il «sistema integrato di interventi e servizi» che istituzionalmente sono chiamati a costruire non può essere tale se costituito da soggetti tra loro ostili e in concorrenza, ma richiede invece che sia i soggetti pubblici che quelli della società civile condividano responsabilità e risorse per dare risposte ai bisogni sociali nel rispetto sempre dell'evidenza pubblica e trasparenza in tutti i passaggi;

in particolare, la legge n. 106 del 2016 e il conseguente Codice all'articolo l'articolo 55 pongono il Terzo settore non come mero fornitore di servizi, ma come soggetto partecipe e corresponsabile, al pari delle pubbliche amministrazioni, dell'interesse pubblico, in adempimento all'articolo 118, quarto comma, della nostra Costituzione;

secondo le nuove linee guida, su cui si sta svolgendo la consultazione, l'ambito di applicabilità dell'articolo 55 del Codice del Terzo settore ri-

sulterebbe fortemente limitato, nonostante questo preveda, come già evidenziato, la coprogrammazione e coprogettazione come strumenti ordinari delle relazioni tra Enti pubblici e Terzo settore, in particolare i casi di coproduzione collaborativa tra enti pubblici e Enti di Terzo settore che esercitano una funzione di interesse generale in adempimento al principio costituzionale di sussidiarietà,

impegna il Governo:

a predisporre ogni misura normativa e di confronto volta a dare piena applicazione ai principi posti dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 117 del 2017, Codice del Terzo Settore, affinché si possa trovare un reale e concreto equilibrio tra le esigenze di efficienza, controllo e trasparenza rappresentate da ANAC con quelle di coprogrammazione, coprogettazione sussidiarietà necessarie ad una efficacia erogazione delle prestazioni messe in campo dagli Enti del Terzo settore.

G43.101

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, BELLANOVA, D'ALFONSO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca una serie di misure volte alla crescita economica e alla risoluzione di specifiche situazioni di crisi tra cui alcune relative agli enti del Terzo settore;

gli enti del terzo settore non sono solo luoghi dove operano i volontari, ma anche soggetti che forniscono occupazione a lavoratori interessati a coniugare le proprie esigenze occupazionali con il benessere della comunità;

la misura del 5 per mille quale fonte sicura e costante di finanziamento per gli enti non *profit*, è stata introdotta per la prima volta in via sperimentale con la legge di bilancio 2006 (commi 337-340 dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266) e poi successivamente stabilizzata con la legge di bilancio 2015 (comma 154 legge n. 190 del 2014) con uno stanziamento annuo pari a 500 milioni a decorrere dal 2015;

con le dichiarazioni dei redditi del 2017, il 5 per mille dei contribuenti sembra aver raggiunto, se non addirittura forato, la copertura prevista dei 500 milioni e, se così fosse gli importi che le varie realtà si vedranno bonificare saranno tutte riparametrate per stare sotto il tetto previsto. In altre parole, tutti riceveranno un po' meno soldi di quanto gli italiani, con le loro firme, non abbiano in realtà loro destinato;

entro il 3 agosto 2019 le attuali *Onlus*, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) dovranno adeguare i propri statuti in base alle norme contenute nella riforma del Terzo settore

del 2018, diventando così pienamente operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore che ricomprenderà nella categoria degli enti del volontariato tutti gli Enti del Terzo Settore e non più solo *Onlus*, enti del volontariato e associazioni di promozione sociale, aumentando così notevolmente la platea dei possibili beneficiari del 5 per mille,

impegna il Governo:

ad individuare le risorse economiche necessarie ad innalzare lo stanziamento a copertura del beneficio del 5 per mille considerando anche il probabile aumento della platea dei beneficiari a seguito dell'entrata a regime del nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore.

EMENDAMENTI

43.0.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Imposta zero sul reddito delle società nel Mezzogiorno)

1. Per i primi cinque periodi di imposta successivi a quello dell'entrata in vigore della presente legge, alle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retro-attiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;

b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva dell'attività economica.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle Regioni in applicazione dell'esenzione IRAP di cui al comma 1.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali;

b) quanto a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 28 dicembre 2018, n. 145».

43.0.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese per il riequilibrio dei tassi di occupazione maschile e femminile)

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che, dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, di personale appartenente al sesso con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda, è attribuito un credito d'imposta di importo pari all'imposta sul reddito, calcolata sul valore della retribuzione erogata, per ciascuna unità lavorativa aggiuntiva del sesso indicato, risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori di tale sesso rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori del medesimo sesso occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta si applica avendo riguardo al numero complessivo delle assunzioni aggiuntive di personale del sesso determinato ai sensi del comma 1, realizzate in ciascun periodo d'imposta rispetto al precedente.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito e utilizzato in quote annuali di pari importo. Esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale esso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito agli effetti delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del quarto periodo sono stanziati in apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è sempre revocato:

a) in caso di riduzione del numero annuo dei lavoratori del sesso determinato ai sensi del comma 1 impiegati nell'azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) se i nuovi contratti di lavoro a tempo determinato hanno durata inferiore a un anno.

5. Nei casi di cui al comma 4, il credito d'imposta indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica una delle ipotesi ivi indicate.

6. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuna delle condizioni richieste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

7. Possono beneficiare del credito d'imposta di cui al presente articolo soltanto le imprese operanti in almeno una delle otto regioni italiane in cui è più basso il tasso di occupazione del sesso meno rappresentato, secondo quanto annualmente rilevato dall'istituto nazionale di statistica.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

43.0.3

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche alla normativa in materia di limiti all'utilizzo del denaro contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati».

43.0.4

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione in materia di diritti d'autore e diritti connessi)

1. All'articolo 23, comma 1, alinea, del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, dopo le parole: "gli utilizzatori", aggiungere le seguenti: "che hanno concluso accordi per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 22"».

43.0.5

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico)

1. All'articolo 64, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "*b*)," sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"*2-bis.* Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati"».

43.0.6

IORI, BELLANOVA, D'ALFONSO, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il comma 810 è soppresso».

43.0.7

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione in materia di certificazione di idoneità alloggiativa)

1. L'articolo 35, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si interpreta nel senso che la esibizione di un titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilità della richiesta di certificazione d'idoneità alloggiativa, non è necessaria in presenza di attestazione di agibilità dell'alloggio stesso, ai sensi dell'articolo 24, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 44.

Art. 44

44.1

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, sostituire le parole: «di migliorare» con le seguenti: «di garantire».

44.2

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «autorità delegata per la coesione».

44.3

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Piano operativo deve rispettare i vincoli di territorialità nonché l'assegnazione delle risorse previste nei singoli piani oggetto di riclassificazione. Le risorse preventivamente assegnate nei singoli piani non possono essere rimodulate senza il preventivo assenso dell'Autorità di gestione del singolo piano operativo».

44.4

MANCA, BELLANOVA

Al comma 2, sostituire le parole: «valorizzarne la simmetria con i» con le seguenti: «favorire la corrispondenza rispetto ai».

44.5

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «attribuite» fino alla parola: «ri-classificazione».

44.6

MANCA, BELLANOVA

Al comma 2, sopprimere le parole: «relativamente agli ambiti di cui alle lettere d) ed e) del comma 3».

44.7

MANCA, BELLANOVA

Al comma 3, lettera a) sostituire la parola: «approvano» con la parola: «vagliano».

44.8

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 3, lettera d) aggiungere infine le seguenti parole: «su efficacia e efficienza».

44.9

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 4 sopprimere la parola: «già».

44.10

MANCA, BELLANOVA

Al comma 4 sostituire le parole: «e disciplina» con le seguenti: «e organizzazione».

44.11

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 5 sostituire le parole: «rendono disponibili» con la seguente: «forniscono».

44.12

MANCA, BELLANOVA

Al comma 8, sostituire la parola: «selezione» con la seguente: «individuazione».

44.13

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 8, sopprimere le parole da: «in sostituzione» fino alle parole: «presente decreto».

44.14

PAPATHEU

Sopprimere il comma 13.

44.15

DE BONIS

Sopprimere il comma 13.

44.16

MANCA, BELLANOVA

Al comma 14 ultimo periodo sostituire le parole: «in un quadro» con le seguenti: «così da garantire un quadro».

44.17

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 15 lettera b) sostituire la parola: «partire» con la seguente: «decorrere».

ORDINE DEL GIORNO

G44.100

ROMEO, RIPAMONTI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi,

premesso che:

RFI ha provveduto alla mappatura acustica delle aree ove ha rilevato il superamento dei limiti delle emissioni acustiche, ha predisposto il Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore e ha trasmesso i relativi dati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni e comuni interessati, come stabilito dal decreto ministeriale ambiente del 29 novembre 2000 in attuazione della legge n. 447 del 1995;

gli interventi di mitigazione acustica devono essere realizzati entro 15 anni dalla data della loro approvazione, secondo le priorità individuate nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 del citato decreto ministeriale 29 novembre 2000;

attualmente, con l'intesa del 1 luglio 2004, la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha approvato il primo stralcio del Piano, dei primi quattro anni degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore prodotto dall'infrastruttura ferroviaria;

risulta in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'iter di approvazione degli interventi delle successive annualità dal quinto al quindicesimo anno;

RFI, nel mese di luglio 2016, ha inviato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le integrazioni richieste relativamente al contenimento e abbattimento del rumore del secondo stralcio del Piano e, nel 2017, il Ministero ha istituito un tavolo tecnico, con rappresentanti di RFI, MIT, ANCI, ISPRA, Regioni Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, ANSF e rappresentanti dei gestori dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, al fine di risolvere le criticità riscontrate e procedere all'approvazione delle restanti annualità del Piano;

i ritardi di attuazione del Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore prodotto dall'infrastruttura ferroviaria hanno creato, in particolare, una situazione insostenibile nella tratta Milano-Chiasso che crea una grave situazione di crisi per i cittadini e per le attività produttive nell'area interessata dal passaggio dei convogli;

attualmente, risultano in avanzato iter di realizzazione alcuni tratti delle barriere acustiche nei Comuni di Monza e di Seregno, mentre rientrano negli interventi delle annualità successive, ancora da approvare, il completamento degli interventi negli stessi comuni di Monza e di Seregno e tutti gli interventi di mitigazione previsti per i comuni di Lissone, Sesto San Giovanni, Meda, Barlassina, Carimate, Leniate sul Seveso, Desio, Como, Cantù, Fino Mornasco, Senna Comasco, Vertemate con Minoprio, Cermenate, Cucciago, Milano;

in assenza dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'espressione dell'intesa da parte della Conferenza Unificata Stato-Regioni, RFI non può procedere alla realizzazione degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore prodotto dall'infrastruttura ferroviaria e sbloccare i relativi finanziamenti,

impegna il Governo:

a valutare ogni possibile iniziativa per concludere nel più breve tempo possibile l'approvazione di tutte le annualità del Piano RFI per gli interventi di contenimento e abbattimento del rumore prodotto dall'infrastruttura ferroviaria, con particolare riferimento alla necessità e urgenza dell'autorizzazione fino all'ultima tratta della linea Milano-Chiasso, per risolvere i problemi di crescenti criticità riscontrati nei territori attraversati;

valutare l'opportunità di ricondurre l'approvazione degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, nell'ambito di una specifica Conferenza di Servizi, anche convocata dalla stessa RFI, allo scopo di abbreviare e velocizzare l'iter di approvazione degli interventi medesimi.

EMENDAMENTO

Art. 44-bis

44-bis.1

BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Sostituire la rubrica con la seguente: «Incentivo fiscale per il salvataggio di imprese e banche del Mezzogiorno».

Art. 45.

ORDINI DEL GIORNO

G44-bis.100

MAGORNO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame denominato comunemente come «crescita» al suo interno contiene una serie di misure che riguardano anche il mondo del lavoro;

in Calabria, il bacino storico dei lavoratori socialmente utili, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di quelli impegnati in attività di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, è pari a n. 4536 unità;

i lavoratori in questione da circa 20 anni prestano servizio presso pubbliche amministrazioni della Calabria e successivamente, assunti con contratti a tempo determinato in applicazione dell'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, inquadrati secondo le categorie di avviamento nei progetti d'origine di utilizzo;

la Regione Calabria, nell'anno 2014, si è vista riconoscere nel bilancio dello Stato, per quattro annualità, risorse pari ad euro 50.000.000,00, funzionali al processo di stabilizzazione delle categorie dei lavoratori in oggetto;

le leggi di bilancio che si sono succedute hanno disposto la proroga dei contratti a tempo determinato sino al 31 dicembre 2018;

nel corso degli ultimi anni si sono registrate, grazie alle norme introdotte dai governi di centrosinistra con la legge n. 147 del 2013 e del decreto legislativo n. 75 del 2017 di applicazione della «legge Madia», stabilizzazioni pari a circa mille unità nell'ambito della Regione Calabria e l'allocatione della somma di euro 39.000.000,00 per i lavoratori in questione storicizzando la spesa;

il Governo nazionale ha ridotto drasticamente, nel mese di luglio 2018, le risorse finalizzate al processo di stabilizzazione;

successivamente con la legge n. 145 del 2018 (stabilità 2019) sono state disciplinate le procedure utili alla stabilizzazione dei lavoratori LSU e LPU in maniera del tutto inadeguata determinando non pochi problemi al progressivo processo di stabilizzazione;

in particolare, all'articolo 1 commi 446, 447 e 448 della richiamata legge è stato stabilito il processo di stabilizzazione dovrà intervenire mediante procedure concorsuali e/o selettive, a seconda del profilo professionale, da attivare, a titolo oneroso, mediante l'intervento del FORMEZ;

le procedure di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 446 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA;

ai fini della predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente periodo, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante il portale «mobilita.gov.it» di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 30 settembre 2015, procede alla ricognizione dei posti che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 446 rendono disponibili, nel triennio 2019-2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2019;

contestualmente è stata prevista la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019;

suddetta data individuata come termine ultimo è stata immediatamente contestata in sede parlamentare ma il Governo anche a fronte delle proteste di regione e OO.SS non ha modificato tale termine;

le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

questo sovrapporsi di norme di fatto ha impedito che gli Enti interessati potessero procedere alla stabilizzazione dei lavoratori in oggetto mediante assunzione diretta, ed è comunque inidonea ad affrontare la criticità rappresentata anche perché nulla è stato disposto in previsione di deroghe in materia di assunzioni di pubblico impiego tali da poter consentire la collocazione dei lavoratori compresi nel bacino;

ad oggi non risulta tra l'altro essere stata posta in essere la ricognizione prevista dal precitato articolo 1, comma 447 né, tanto meno, sono stati adottati atti propedeutici alle procedure di selezione così come indicate nella predetta normativa ponendo a forte rischio il termine del 31 ottobre 2019;

il Governo non ha ancora provveduto a chiarire i termini di applicazione della normativa di cui alla legge n. 145 del 2018,

impegna il Governo:

a prorogare il termine del 31 ottobre p.v. e di portarlo al 31 dicembre 2019 in attesa che la nuova legge di stabilità provveda non solo a consolidare la spesa ma anche a individuare i necessari interventi normativi finalizzati a storicizzare la spesa e a superare le attuali criticità consentendo alle amministrazioni interessate di poter portare avanti il processo di stabilizzazione delle platee in oggetto.

G44-bis.101

FARAONE, SUDANO

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame contiene o meglio dovrebbe contenere misure per lo sviluppo della produttività nel nostro paese e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;

la tonnara di Favignana, strategica per lo sviluppo del settore imprenditoriale ittico siciliano, sta, in seguito alla revisione delle quote operata dal Governo, attraversando una gravissima crisi, con serie ricadute anche sul fronte occupazionale;

si sta applicando un criterio di storicità a chi incolpevolmente non lo ha, mandando in pesca a stagione ormai compromessa, con un indiviso di 84 per poi ridurre la quota a vantaggio di altri, considerando storicamente acquisita la quota di indiviso di cui hanno beneficiato nel 2019 le aziende sarde;

il criterio utilizzato non rispetta il basilare principio europeo che obbliga a garantire la sostenibilità economica delle aziende autorizzate alla pesca,

impegna il Governo:

ad individuare con sollecitudine, nell'ambito delle sue proprie competenze, immediate soluzioni effettive ed adeguate ad assicurare la sopravvivenza della Tonnara di Favignana, adempiendo così ad una necessità aziendale, territoriale e occupazionale.

EMENDAMENTI

Art. 45

45.1

D'ALFONSO, BELLANOVA, PARRINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 965 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 maggio 2019, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge";

b) al secondo periodo le parole: "al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 50 per cento"».

Art. 46.

Art. 46

46.1

BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sopprimere l'articolo.

46.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46. - (Modifiche all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1) - 1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, le parole: «Le condotte poste in essere in attuazione del piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro» sono soppresse.

2. All'articolo 1 comma 4 lettera b) del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 le parole:

"b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "del commissario straordinario" sono inserite le seguenti: ", dell'affittuario o acquirente" e le parole: "da questo funzionalmente delegati" sono sostituite dalle seguenti: "da questi funzionalmente delegati";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi ai sensi del medesimo comma 5".

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto," sono soppresse».

46.3

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sostituire le parole: "i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 207 del 2012. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni", con le seguenti: "a seguito di rapporto di valutazione del danno sanitario, redatto ai sensi di leggi regionali adottate dalla Regione territorialmente competente, l'autorizzazione integrata ambientale sarà soggetta a riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sopprimere le parole:
« comma 6».

46.4

BELLANOVA

Sopprimere il comma 1.

46.5

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il comma 6 è abrogato».

46.6

BELLANOVA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

46.7

BELLANOVA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

46.8

NUGNES

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti» aggiungere la seguente: «le parole "penale 0" sono abrogate».

46.9

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La disciplina di cui al secondo periodo del comma 6, articolo 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dal comma 1, del presente articolo, si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

46.10

BELLANOVA

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

46.11

BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

46.0.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Piano nazionale straordinario di risanamento ambientale dell'ex Ilva e della città di Taranto)

1. Per individuare le cause di eventuali ostacoli e ritardi relative allo stato di attuazione dei piani di risanamento ambientale dell'ex Ilva e della città di Taranto e al fine di un tempestivo avvio e elevazione di livello di operatività degli interventi e dei finanziamenti, previsti dalla normativa vigente entro trenta giorni è adottato il «Piano nazionale straordinario di risanamento ambientale dell'ex Ilva e della città di Taranto» in modo da dare ai cittadini di Taranto che in nome del popolo inquinato non possono più attendere.

2. Il piano che deve garantire il raccordo politico, strategico e funzionale, per facilitare un'efficace integrazione tra gli investimenti promossi e

favorire l'accelerazione degli interventi previsti per il risanamento ambientale dell'ex Ilva e della città di Taranto, è articolato in una pluralità di programmi obiettivo facenti capo a ciascuna delle amministrazioni competenti, che dovranno trovare sintesi preventiva e periodica verifica successiva nel livello più alto di coordinamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il piano individua le cause di eventuali ostacoli e ritardi relative allo stato di attuazione dei piani, programmi ed interventi di risanamento ambientale anche avvalendosi degli esiti di monitoraggio dei piani e programmi e degli investimenti e provvede ad adottare le misure necessarie al fine di rimuovere le cause di questi ritardi o ostacoli.

4. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, definiscono i piani e i programmi degli interventi necessari, anche sulla base degli indirizzi del «Piano nazionale straordinario di risanamento ambientale dell'ex Ilva e della città di Taranto».

4-bis. Ai fini della definizione del piano di cui al presente articolo sono destinati per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 30 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma pari 30 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede fino al relativo fabbisogno, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione:

All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1.1 canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- h) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
- i) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;
- j) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;
- k) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
- l) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;
- m) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- n) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato.

1-bis. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».

5. Ai fini di un tempestivo avvio e elevazione di livello di operatività, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione è approvato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la regione Puglia e l'amministra-

zione comunale di Taranto, recante gli interventi e gli obiettivi immediatamente eseguibili aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di 30 milioni di euro annui per il biennio 2019/2021 che sono aggiuntivi ai fondi stanziati a normativa vigente.

6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, contiene i seguenti principi e criteri direttivi generali del piano che devono essere avviati improrogabilmente entro il 30 settembre 2019 e terminati, improrogabilmente, entro il 30 giugno 2021:

a) accelerare l'applicazione della normativa ambientale vigente: rendere obbligatoria la VIIAS -Valutazione preventiva dell'impatto ambientale e sanitario - per il polo siderurgico; entro il 30 luglio 2019 avvio della realizzazione del piano ambientale; attuazione degli interventi previsti dal piano Ambientale in vigore per le cokerie, tra le principali fonti inquinanti dello stabilimento che oggi risultano oltremodo dilatati rispetto alla vecchia A.I.A.; procedure per ridurre l'utilizzo di *coke* chiudendo l'operatività delle batterie più inquinanti, allo scopo di ridurre le emissioni di polveri, IPA e altre sostanze, e l'avvio, rifacimento completo delle batterie per ottenere maggiore efficienza e minori emissioni; implementazione, sistema di monitoraggio tramite l'installazione di nuove centraline in prossimità delle batterie e di videocamere mirate al controllo delle emissioni sia fuggitive che convogliate; interventi per rendere la città di Taranto una città «decarbonizzata»;

b) accelerare le misure nei confronti dell'Ilva; comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che le rende pubbliche tramite il suo sito istituzionale e i propri *social media*, delle informazioni precise e dettagliate riguardo l'ammontare della spesa effettuata da novembre 2018 ad oggi per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti; totale delle somme impegnate fino a fine 2019, specifica degli impianti su cui sono state o saranno spese tali somme; ammontare delle somme anticipate da ILVA, nel periodo di amministrazione straordinaria, in modo da avviare le opere previste dal piano ambientale e se sia stato provveduto a rimborsarle o a quanto ammonti l'eventuale residuo, in modo da conoscere l'esatto ammontare delle risorse destinate alla bonifica delle falde e dei terreni inquinati dallo stabilimento siderurgico e se siano o meno tutte già disponibili e il totale l'investimento finora messo in campo dai Mittal;

c) accelerare la realizzazione degli interventi di bonifica depurazione e messa in sicurezza; interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale da realizzare nelle aree contaminate rimaste nella titolarità dell'amministrazione straordinaria dell'ILVA s.p.a., non oggetto di cessione e quindi esterne al perimetro dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che sono aree sostanzialmente destinate in precedenza a discarica dei rifiuti industriali: *ex* Cava Due Mari, *ex* cava Cementir, Mater Gratiae, Gravina di Leucaspide, utilizzando le procedure previste per i siti di interesse nazionale (SIN); bonifica, depurazione e della messa in sicurezza della falda superficia-

le e profonda che dalle aree poste sotto lo stabilimento siderurgico che finisce per sfociare nel Mar Piccolo di Taranto; bonifica del Mar Piccolo di Taranto, gravato dai veleni riversati negli anni dall'arsenale militare, dagli *ex* cantieri navali di Fincantieri e dal siderurgico, inserito sin dal 1990 nelle aree a elevato rischio ambientale e dal 1998 è tra i siti di interesse nazionale (SIN); obbligatorietà della prescrizione AIA per gli interventi relativi al riutilizzo delle acque depurate a Taranto; risanamento ambientale della città di Taranto in particolare del quartiere Tamburi, i più esposti alle emissioni inquinanti dello stabilimento siderurgico; interventi che riguardano il lavoro e la sicurezza dell'*ex* polo siderurgico;

g) accelerare la rigenerazione urbana della città di Taranto: contratto istituzionale di sviluppo (CIS) di Taranto; interventi di recupero della città vecchia di Taranto attraverso un grande cantiere di restauro -ripetendo l'operazione culturale fatta a Matera con il recupero dei Sassi - che preveda un'accurata opera di conservazione, restauro e recupero del patrimonio edilizio coniugando le moderne esigenze dell'abitare con quelle del restauro e della conservazione; creazione del polo museale dell'arsenale militare che deve diventare un grande polo culturale e turistico affiancando l'esperienza del Mar.Ta, il museo archeologico di Taranto;

h) accelerare il risarcimento danni cittadini di Taranto: avviare, senza intaccare le risorse destinate alle bonifiche, il tema dei risarcimenti della città e dei cittadini di Taranto, in particolare quelli del quartiere Tamburi, i più esposti alle emissioni inquinanti dello stabilimento siderurgico, prevedendo l'apertura di un percorso in sede amministrativa, coinvolgendo la procedura di amministrazione straordinaria e il nuovo gestore dello stabilimento, per garantire un ristoro concreto ai danneggiati che non potranno ricevere soddisfazione dalla procedura concorsuale;

i) misure di trasparenza e partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 20 gennaio di ogni anno deve relazionare il parlamento, inviando anche documentazione scritta, sullo stato di attuazione del «Piano nazionale straordinario di risanamento ambientale dell'*ex* Uva e della città di Taranto»; pubblicazione della relazione inviata al parlamento sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sua diffusione tramite i propri social media; coinvolgimento della cittadinanza sulle misure, sugli obiettivi, sugli interventi e sulla loro realizzazione;

l) i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 4-*bis* del presente articolo».

46.0.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Ulteriori disposizioni per l'ex Ilva di Taranto)

1. Con riferimento al rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), da redigere nelle aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, di cui al comma 1, articolo 1-*bis*, del decreto-legge n. 207 del 2012, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono apportate le opportune modifiche al decreto interministeriale 24 aprile 2013, recante i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), al fine di garantire che il medesimo rapporto VDS venga redatto periodicamente durante tutti i lavori di ambientalizzazione prescritti dalle vigenti autorizzazioni integrate ambientali (AIA), e che a seguito del suddetto rapporto di valutazione del danno sanitario, l'AIA possa essere soggetta a riesame.

2. Al fine di assicurare un'efficace attività di monitoraggio e controllo ambientale e impiantistico, e garantire adeguati livelli di tutela della salute pubblica, la Regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, autorizza l'Arpa Puglia, e in particolare il dipartimento provinciale di Taranto, a procedere, in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, ad assunzioni e stabilizzazioni di personale per il pieno svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

3. Al fine di assicurare l'attività di controllo e monitoraggio ambientale svolta dall'Arpa Puglia, anche implementando le attuali stazioni fisse e mobili di monitoraggio della qualità dell'aria, per la rilevazione degli inquinanti PM₁₀, PM_{2.5}, NO_x, O₃, Benzene, CO, SO₂, sono stanziati 50 mila euro annui per il 2019 e il 2020.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3, si provvede mediante riduzione di 8 milioni di euro delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2029, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 47

47.1

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, dopo la parola: «celere», inserire la seguente: «, efficiente».

47.2

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, sostituire le parole: «di concerto» con le parole: «d'intesa».

47.3

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le parole: «sessanta giorni».

47.4

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, sostituire la parola: «definiti» con la parola: «individuati».

47.5

MANCA

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «effettuate in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

47.6

MANCA

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

47.7

ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ALFONSO, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.1*: L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, a 145, è sostituito dal seguente:

"A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nei comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le Province delle Regioni a statuto ordinario"».

47.8

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*I-bis*. L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, a 145, è sostituito dal seguente: "A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nei comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le Province delle Regioni a statuto ordinario".».

47.9

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, a 145, è sostituito dal seguente:

"A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nei comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le Province delle Regioni a statuto ordinario"».

47.10

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

47.11

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1-quater dopo le parole: «gare effettuate» inserire le seguenti: «a decorrere».

47.12

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1-quater sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»

ORDINE DEL GIORNO

Art. 47-bis

G47-bis.700

GARAVINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto n. 34 del governo, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi";

premesso che:

l'articolo 47-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, modifica la disciplina sugli appalti per la Difesa e la sicurezza recata dall'art. 159 del Codice dei contratti pubblici, al fine di prevedere che - nel caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni - l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore venga calcolato, anziché sul valore del contratto di appalto, sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto.

il ministero della Difesa si avvale da più di trent'anni di specifiche società per l'appalto dei servizi di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio

dei materiali indispensabili per le nostre Forze armate presso enti, aeroporti, basi navali e depositi dislocati su tutto il territorio nazionale;

tali servizi sono assolutamente essenziali per la funzionalità del nostro strumento militare e in particolare per le missioni svolte nei teatri operativi fuori area e per le attività di supporto alla protezione civile nelle emergenze e catastrofi naturali;

negli ultimi anni per ragioni di contenimento della spesa pubblica, si è assistito ad una forte riduzione delle risorse destinate a tali servizi, con un conseguente forte disagio sia per l'efficiente svolgimento delle attività delle nostre Forze armate, sia per i dipendenti delle società del settore;

impegna il Governo a:

ad individuare e incrementare nel più breve tempo possibile, le risorse disponibili per questo capitolo di bilancio, al fine di consentire una adeguata ripresa delle attività ordinarie di movimentazione e facchinaggio indispensabili alla piena efficienza delle forze armate e necessarie per dare certezze ai molti lavoratori di questo settore.

EMENDAMENTI

Art. 48

48.1

FERRAZZI, BELLANOVA, D'ALFONSO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 1, dopo le parole: «Piano Nazionale Integrato Energia e Clima» aggiungere le seguenti: «avviando, nel contempo, il processo di integrale decarbonizzazione da concludere entro il 2030».

48.2

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1, dopo le parole: «Energia Clima» inserire le seguenti: «ed in vista del Vertice ONU sul Clima del prossimo settembre 2019».

48.3

MANCA, BELLANOVA

Al comma 1-quater, sostituire le parole: «di concerto» con le seguenti: «d'intesa».

48.4

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1-quater, dopo la parola: «provvede» inserire le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

48.5

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1-quater, inserire il seguente:

«1-quinquies. Tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN_RG2012 e realizzati in base a titoli abilitativi efficaci e validi al momento dei lavori di costruzione, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro EOLN_RG2012 con una decurtazione del 10% dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. La riammissione avviene a condizione che i ricorsi pendenti vengono abbandonati dai soggetti responsabili».

48.6

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 1-quater, aggiungere i seguenti:

«1-quinquies. Alla Tabella A - Parte 11-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 aggiungere in fine il seguente punto:

"1-quinquies) fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa legnosa;"

I-sexies) Al n. 122 della Tabella A-Parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sostituire le parole: "alle forniture di energia da altre fonti" con le seguenti: "alla quota di fornitura di energia da altre fonti"».

ORDINI DEL GIORNO

G48.100

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi,

premesso che:

il via libera alle trivellazioni, alle ricerche e alla coltivazione di idrocarburi ha innescato una serie di reazioni specie per i tre permessi nel mar Ionio. Una al largo della costa calabra e due al largo delle coste pugliesi;

per le ricerche è previsto l'uso di *Air Gun*, una tecnica molto discussa: una nave sismica spara violente raffiche d'aria compressa per ispezionare i fondali. Tale tecnica di sondaggio danneggia sia i fondali sia la Fauna Ittica (si pensi ai Cetacei!) in quanto l'esplosione d'aria compressa è continua per giorni o settimane ed è rilevabile a migliaia di km di distanza;

la coerenza impone di non riempire l'Italia di trivelle, favorendo così una politica energetica fossile;

sarebbe necessario modificare la legge 9 gennaio 1991, n. 9, che attua il nuovo Piano energetico nazionale, nella parte in cui regola permessi e concessioni. Ma allo stato dei fatti è stato solo annunciato l'avvio dell'iter di rigetto per 7 permessi in Adriatico e nel canale di Sicilia, senza pronunciamenti sul mar Ionio;

occorrerebbe una «moratoria generale» seguendo l'esempio dei francesi sulle trivellazioni nel Mediterraneo che dal 2016 hanno posto in essere un piano di progressive dismissioni delle piattaforme già autorizzate ed hanno fermato quelle nuove. L'allora Ministro francese dell'Ambiente e dell'Energia, *Ségolène Royal*, annunciò l'introduzione di una moratoria «immediata» sui permessi per le trivellazioni alla ricerca di idrocarburi nel Mediterraneo in ragione dei rischi ambientali elevatissimi che esse comportano;

considerato che:

la Convenzione di Barcellona mira a proteggere l'ambiente marino e costiero del Mediterraneo incoraggiando i piani regionali e nazionali che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, per una vera transizione ecologica verso le fonti rinnovabili;

poiché l'Italia si trova nel centro del Mediterraneo, si dovrebbero immediatamente annunciare le stesse parole ed estendere la moratoria a tutto il Mediterraneo nel quadro della Convenzione di Barcellona per la protezione del bacino e del litorale,

impegna il Governo:

a valorizzare tutti i giacimenti di petrolio e gas, utilizzandoli come «collaterale di garanzia» per emettere obbligazioni internazionali e ridurre drasticamente il debito pubblico nazionale, liberando così nuove risorse. Con una sola mossa si direbbe basta all'energia fossile, si ridurrebbe il debito pubblico e si rilancerebbero con nuovi investimenti le infrastrutture al Sud, l'occupazione e l'intera economia nazionale.

G48.101

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi,

premesso che:

in Basilicata si sta assistendo ad un proliferare incontrollato di impianti eolici;

l'Associazione «Italia Nostra», che nasce per dare sostanza all'articolo 9 della Costituzione, che recita «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», promuove tali obiettivi, ossia i beni culturali e ambientali, le città, i parchi, i paesaggi, la qualità del territorio, il risanamento ambientale della Penisola, la promozione di uno sviluppo sostenibile;

tale Associazione ha più volte denunciato politiche di incentivazione dissenate, che stravolgano il mercato e introducano elementi di scarsa trasparenza nel processo di transizione dalla produzione di energia da fonti fossili a rinnovabili;

in Basilicata esistono evidenti distorsioni a favore dell'eolico anche a livello legislativo regionale. È stato chiesto al Consiglio Regionale di rive-

dere una norma approvata dal precedente Consiglio (che in regime di *prorogatio*, tra l'altro, ha approvato la legge regionale n. 4/2019, raddoppiando le potenze eoliche da 981 a 1.986 MW, in totale violazione dell'articolo 54 dello statuto regionale ed, indirettamente, dell'articolo 123 della Costituzione);

la legge Regionale 13 marzo 2019, n. 4, prevede il raddoppio del contingente di potenza elettrica da eolico installabile. Se le cose restassero così, sarebbe la fine del Paesaggio Lucano e la svalutazione pesantissima dei terreni e degli immobili dell'intera Basilicata. In Italia sono state realizzate quasi 10.000 torri eoliche per la produzione di un misero 1,5 per cento di tutta l'energia necessaria al sistema Paese. Un grande massacro del territorio, soprattutto quello delle aree interne del Centro Sud, per poche briciole di energia pulita in chiara opposizione al dettato dell'articolo 9 della Costituzione;

occorre una seria politica di efficienza e risparmio energetico. Nelle scelte di risparmio energetico si dovrebbero privilegiare interventi (sull'edilizia, sull'industria e sui trasporti) sulla base del miglior rapporto tra costi e benefici e sulla capacità di produrre nuovi posti di lavoro;

occorre un impiego responsabile delle energie rinnovabili e non devastante per il territorio e il paesaggio, come nel caso dell'eolico e spesso anche del solare quando ruba terra all'agricoltura. Per questo è necessaria una revisione degli incentivi alle rinnovabili, perché non diventino fonti di rendita parassitaria e di distorsione del mercato, favorendo *extra* profitti alla criminalità organizzata che si è infiltrata nel ricco mercato delle energie rinnovabili. È necessario finanziare la ricerca sulle energie e formare sempre maggiori professionalità specifiche,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative e misure urgenti volte a promuovere la qualità del territorio, il risanamento ambientale della penisola e lo sviluppo sostenibile senza deturpare il paesaggio e tutelando i proprietari degli immobili limitrofi ai cosiddetti «parchi eolici».

G48.102

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Il Senato,

premesso che

l'energia rappresenta un fondamentale *driver* per la crescita, come riaffermato dagli articoli 30 e 48 del provvedimento che introducono disposizioni in materia di energia, per migliorare il contributo del comparto allo sviluppo del paese, nonché dall'articolo 26 recante disposizioni per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare;

l'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2018), coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.» stabilisce l'approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) nelle more della cui adozione sono sospesi i procedimenti amministrativi relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi, nonché i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi già in essere;

tale sospensione ha comportato il blocco degli investimenti nelle attività *upstream* nazionali, con un impatto significativo sull'indotto occupazionale, con conseguenze estreme per alcune aziende che hanno deciso di rinunciare ai propri progetti, con una conseguente perdita economica, ma soprattutto di posti di lavoro, come dimostra la presentazione di istanze di rinuncia della società Petroceltic;

la sospensione anche dei progetti in fase già avanzata rischia di disperdere il patrimonio di *know how* acquisito nella storia dell'attività mineraria del Paese e di ledere la *leadership* internazionale anche delle aziende italiane che forniscono beni e servizi agli operatori dell'*upstream* che sarebbero costrette a processi di ridimensionamento e delocalizzazione per effetto della riduzione delle commesse;

il cambiamento del quadro concessorio italiano introdotto dalla moratoria ha determinato una criticità anche per le attività *upstream* nei cosiddetti giacimenti transfrontalieri, concentrati nei Mar Adriatico, in aree gestite dai Paesi con acque territoriali confinanti, principalmente la Croazia e la Grecia, ipotecando la sicurezza energetica del Paese;

il ruolo delle fonti di energia tradizionale - e in particolare del gas - sarà ancora necessario per il soddisfacimento della domanda energetica, sia nella generazione elettrica per i consumi di famiglie e imprese, sia per l'agricoltura e i trasporti, sia per consentire la maturazione delle tecnologie rinnovabili, come assunto dalla Bozza di Piano Integrato per il Clima e l'Energia 2030 inviato alla Commissione Europea;

il contributo delle energie domestiche è imprescindibile per un processo di transizione energetica realmente sostenibile, dal punto di vista economico, ambientale e tecnologico;

la posizione critica delle associazioni e delle organizzazioni che storicamente si sono occupate di tematiche ambientali che hanno espresso un giudizio negativo per lo scarso coinvolgimento nelle fasi di avvio della redazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), nonché nei processi decisionali riguardanti la traiettoria delle politiche energetiche del Paese, come dimostrato dalle recenti manifestazioni di protesta per le modalità di adozione dell'intesa sul Programma italiano di attività per dismissioni delle piattaforme *offshore*;

nelle occasioni di dibattito parlamentare sinora svolte sui temi e sui provvedimenti con un impatto diretto ed indiretto sul settore, il coinvolgimento degli operatori dell'*upstream* è stato limitato;

dare pubblicità dello stato di avanzamento della redazione Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee e delle modalità di coinvolgimento e partecipazione;

convocare tutti gli *stakeholders* interessati e in particolare gli operatori del settore *upstream* le cui attività risultano sospese nelle more dell'adozione del PiTESAI e le associazioni ambientaliste che hanno manifestato la volontà di partecipare alle scelte per la dismissione delle piattaforme *offshore*;

nelle occasioni di dibattito parlamentare sinora svolte sui temi e sui provvedimenti con un impatto diretto ed indiretto sul settore, il coinvolgimento degli operatori dell'*upstream* è stato limitato,

impegna il Governo a:

dare pubblicità dello stato di avanzamento della redazione Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee e delle modalità di coinvolgimento e partecipazione;

convocare tutti gli *stakeholders* interessati e in particolare gli operatori del settore *upstream* le cui attività risultano sospese nelle more dell'adozione del PiTESAI e le associazioni ambientaliste che hanno manifestato la volontà di partecipare alle scelte per la dismissione delle piattaforme *offshore*.

G48.103

COLLINA

Il Senato,

premesso che:

l'energia rappresenta un fondamentale *driver* per la crescita, come riaffermato dagli articoli 30 e 48 del provvedimento che introducono disposizioni in materia di energia, per migliorare il contributo del comparto allo sviluppo del paese, nonché dall'articolo 26 recante disposizioni per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare;

l'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2018), coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.» stabilisce l'approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) nelle more della cui adozione sono sospesi i procedimenti amministrativi relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi, nonché i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi già in essere;

tale sospensione ha comportato il blocco degli investimenti nelle attività *upstream* nazionali, con un impatto significativo sull'indotto occupazionale, con conseguenze estreme per alcune aziende che hanno deciso di ri-

nunciare ai propri progetti, con una conseguente perdita economica, ma soprattutto di posti di lavoro, come dimostra la presentazione di istanze di rinuncia della società Petroceltic;

la sospensione anche dei progetti in fase già avanzata rischia di disperdere il patrimonio di *bum how* acquisito nella storia dell'attività mineraria del Paese e di ledere la *leadership* internazionale anche delle aziende italiane che forniscono beni e servizi agli operatori dell'*upsiream* che sarebbero costrette a processi di ridimensionamento e delocalizzazione per effetto della riduzione delle commesse;

il cambiamento del quadro concessorio italiano introdotto dalla moratoria ha determinato una criticità anche per le attività *upstream* nei cosiddetti giacimenti transfrontalieri, concentrati nel Mar Adriatico, in aree gestite dai Paesi con acque territoriali confinanti, principalmente la Croazia e la Grecia, ipotecando la sicurezza energetica del Paese;

il ruolo delle fonti di energia tradizionale - e in particolare del gas - sarà ancora necessario per il soddisfacimento della domanda energetica, sia nella generazione elettrica per i consumi di famiglie e imprese, sia per l'agricoltura e i trasporti, sia per consentire la maturazione delle tecnologie rinnovabili, come assunto dalla Bozza di Piano Integrato per il Clima e l'Energia 2030 inviato alla Commissione Europea;

il contributo delle energie domestiche è imprescindibile per un processo di transizione energetica realmente sostenibile, dal punto di vista economico, ambientale e tecnologico;

la posizione critica delle associazioni e delle organizzazioni che storicamente si sono occupate di tematiche ambientali che hanno espresso un giudizio negativo per lo scarso coinvolgimento nelle fasi di avvio della redazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI), nonché nei processi decisionali riguardanti la traiettoria delle politiche energetiche del Paese, come dimostrato dalle recenti manifestazioni di protesta per le modalità di adozione dell'intesa sul Programma italiano di attività per dismissioni delle piattaforme *offshore*;

nelle occasioni di dibattito parlamentare sinora svolte sui temi e sui provvedimenti con un impatto diretto ed indiretto sul settore, il coinvolgimento degli operatori dell'*upstream* è stato limitato,

impegna il Governo:

a dare pubblicità dello stato di avanzamento della redazione Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee e delle modalità di coinvolgimento e partecipazione;

a convocare tutti gli *stakeholders* interessati e in particolare gli operatori del settore *upstream* le cui attività risultano sospese nelle more dell'adozione del PITESAI e le associazioni ambientaliste che hanno manifestato la volontà di partecipare alle scelte per la dismissione delle piattaforme *offshore*.

G48.104

ARRIGONI, RIPAMONTI

Il Senato,

premessi che:

l'energia rappresenta un fondamentale *driver* per la crescita, come riaffermato dagli articoli 30 e 48 del provvedimento che introducono disposizioni in materia di energia, per migliorare il contributo del comparto allo sviluppo del paese, nonché dall'art. 26 recante disposizioni per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare;

l'art. 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2018), coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.» stabilisce l'approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) nelle more della cui adozione sono sospesi i procedimenti amministrativi relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi, nonché i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi già in essere;

tale sospensione ha comportato il blocco degli investimenti nelle attività *upstream* nazionali, con un impatto significativo sull'indotto occupazionale, con conseguenze estreme per alcune aziende che hanno deciso di rinunciare ai propri progetti, con una conseguente perdita economica, ma soprattutto di posti di lavoro, come dimostra la presentazione di istanze di rinuncia della società Petroceltic;

la sospensione anche dei progetti in fase già avanzata rischia di disperdere il patrimonio di *know how* acquisito nella storia dell'attività mineraria del Paese e di ledere la leadership internazionale anche delle aziende italiane che forniscono beni e servizi agli operatori dell'*upstream* che sarebbero costrette a processi di ridimensionamento e delocalizzazione per effetto della riduzione delle commesse;

il cambiamento del quadro concessorio italiano introdotto dalla moratoria ha determinato una criticità anche per le attività *upstream* nei cosiddetti giacimenti transfrontalieri, concentrati nel Mar Adriatico, in aree gestite dai Paesi con acque territoriali confinanti, principalmente la Croazia e la Grecia, ipotecendo la sicurezza energetica del Paese;

il ruolo delle fonti di energia tradizionale - e in particolare del gas - sarà ancora necessario per il soddisfacimento della domanda energetica, sia nella generazione elettrica per i consumi di famiglie e imprese, sia per l'agricoltura e i trasporti, sia per consentire la maturazione delle tecnologie rinnovabili, come assunto dalla Bozza di Piano Integrato per il Clima e l'Energia 2030 inviato alla Commissione Europea;

il contributo delle energie domestiche è imprescindibile per un processo di transizione energetica realmente sostenibile, dal punto di vista economico, ambientale e tecnologico;

la posizione critica delle associazioni e delle organizzazioni che storicamente si sono occupate di tematiche ambientali che hanno espresso un giudizio negativo per lo scarso coinvolgimento nelle fasi di avvio della redazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), nonché nei processi decisionali riguardanti la traiettoria delle politiche energetiche del Paese, come dimostrato dalle recenti manifestazioni di protesta per le modalità di adozione dell'intesa sul Programma italiano di attività per dismissioni delle piattaforme *offshore*;

nelle occasioni di dibattito parlamentare sinora svolte sui temi e sui provvedimenti con un impatto diretto ed indiretto sul settore, il coinvolgimento degli operatori dell'*upstream* è stato limitato;

impegna il Governo a:

dare pubblicità dello stato di avanzamento della redazione Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee e delle modalità di coinvolgimento e partecipazione;

convocare tutti gli *stakeholders* interessati e in particolare gli operatori del settore *upstream* le cui attività risultano sospese nelle more dell'adozione del PiTESAI e le associazioni ambientaliste che hanno manifestato la volontà di partecipare alle scelte per la dismissione delle piattaforme *offshore*.

G48.105

BELLANOVA, FERRAZZI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di energia. La Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018; sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. Direttiva RED II) - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il 21 dicembre 2018 - prevede che dal 2030 almeno il 32 per cento del consumo energetico in Europa deve provenire da fonti energetiche rinnovabili;

secondo le previsioni entro il 2030 circa il 55 per cento dell'energia elettrica utilizzata nell'UE sarà prodotta da fonti rinnovabili, percentuale che dovrebbe superare l'80 per cento entro il 2050;

nella prospettiva del 2050, lo stoccaggio diventerà la modalità principale di integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico, mentre la generazione termica calerà progressivamente;

nella Comunicazione recante la «Relazione relativa all'attuazione del piano d'azione strategico sulle batterie: creare una catena del valore strategica delle batterie in Europa» (COM 2019 176 *final*) la Commissione Europea raccomanda che vengano compiuti sforzi significativi e coordinati per sostenere gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione dei sistemi di accumulo di energia che daranno un contributo fondamentale per un migliore utilizzo di diverse fonti energetiche rinnovabili, quali l'energia eolica e solare, sia per la produzione su larga scala e sia per l'autoconsumo collegato a impianti su piccola scala;

questo processo di transizione energetica senza precedenti comporta la necessità di garantire la stabilità del sistema elettrico e far fronte alle oscillazioni indotte dalla capacità rinnovabile, in considerazione delle caratteristiche intrinseche alle fonti rinnovabili di energia (in particolare, la dipendenza dalle condizioni meteorologiche e il differenziale di produzione nel corso della giornata) e in questo contesto le tecnologie di accumulo di energia risultano cruciali;

in particolare, le tecnologie di accumulo di energia risultano importanti per affrontare il problema della cosiddetta *over generation*, ovvero un eccesso di offerta di rinnovabili rispetto alla domanda. Questa condizione si verifica soprattutto durante le ore diurne in cui la quota di produzione di energia da rinnovabili è molto più alta di quella richiesta dal mercato. Le tecnologie di stoccaggio consentono di stabilizzare queste oscillazioni ed evitare che il comparto delle rinnovabili vada incontro ad un repentino crollo dei prezzi dell'energia nelle ore diurne;

l'Italia ha assunto importanti impegni in tema di energia pulita, sia con l'iniziativa *Mission Innovation* adottata durante la Cop 21 di Parigi sia attraverso il varo della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 2030, posto in consultazione dal Ministero dello sviluppo economico, con il quale il Governo si impegna a raggiungere il *target* del 30 per cento di produzione di energia da fonti rinnovabili;

l'articolo 48 del provvedimento in esame reca autorizzazioni di spesa per l'adempimento dei suddetti impegni assunti dall'Italia;

l'assenza di un vincolo preciso di destinazione di queste risorse, o di un ordine prioritario di destinazione stabilito in base all'importanza degli interventi per la preparazione del sistema elettrico alla decarbonizzazione totale, rischia di rendere inefficace l'intervento proposto, risultando in un ennesimo inutile spreco di risorse pubbliche,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di ripartizione delle risorse stanziare dall'articolo 48, che la quota maggioritaria di questi fondi venga destinata in favore di attività di ricerca e innovazione orientate allo sviluppo di sistemi di accumulo di energia rinnovabile volte a garantire la sostenibilità e la sicurezza del sistema elettrico.

EMENDAMENTI

48.0.1

FERRAZZI, D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Semplificazioni per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica sul territorio)

1. All'articolo 23, comma 2-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tutti i termini ivi previsti sono diminuiti della metà".

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto direttoriale 3 agosto 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici" la lettera *a*) è soppressa».

48.0.2

BELLANOVA, FERRAZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

1. Al fine di agevolare gli investimenti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di incrementare il gettito fiscale conseguente, all'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 3, secondo capoverso, sostituire le parole: "idroelettrici ed eolici" con le seguenti: "e idroelettrici" e aggiungere in fine il seguente periodo: "Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica del progetto autorizzato, consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che, a prescindere dalla potenza nominale, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento. I titolari di impianti eolici di cui

al periodo precedente sono tenuti a versare una tantum, in favore del Comune dove insistono gli impianti, un importo pari a 1,5 euro per KW di potenza nominale per ciascuno degli aero generatori interessati dagli interventi di cui al periodo precedente, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale, paesaggistico e della naturalità».

48.0.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

1. Al fine di agevolare gli investimenti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, massimizzarne la produzione ed incrementare il gettito fiscale conseguente, all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi da realizzare sui progetti autorizzati e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici esistenti che prevedano una modifica della soluzione tecnologica utilizzata ma che non comportino un aumento della potenza complessiva dell'impianto né dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi né delle opere connesse.

Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui al successivo articolo 6, gli interventi di modifica ad impianti esistenti, anche se consistenti nella, sostituzione della tipologia di rotore, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento.

Inoltre non sono considerati sostanziali gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aero generatori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aero generatori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore.

II. per siti costituiti da un solo aero generatore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aero generatori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore $k \cdot h_1 \cdot \frac{d_2}{d_1}$, dove $k=1,15$ ".

2. Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

"3-bis. Per 'sito dell'impianto eolico' si intende:

a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10 gradi, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aero generatori estremi;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

3-ter. Per 'riduzione minima del numero di aerogeneratori' si intende:

i. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra $n_1 \cdot \frac{2}{3}$ e $n_1 \cdot \frac{d_1}{(d_2-d_1)}$;

ii. nel caso in cui gli aero generatori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n_1 \cdot \frac{d_1}{d_2}$ arrotondato per eccesso dove:

a. d_1 : diametro rotori già esistenti o autorizzati;

b. n_1 : numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

c. d_2 : diametro nuovi rotori;

d. h_1 : altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato"».

48.0.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Fiscalità riallocativa)

1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dall'approvazione del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per la riallocazione dei "Sussidi ambientalmente dannosi" a favore dei "Sussidi ambientalmente favorevoli", così come indicati nel "Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli", reso noto in data 23 febbraio 2017, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo Cop 21 Agenda 2030 ONU", dotato ed alimentato da risorse annuali di origine riallocativa, con riferimento al Catalogo dei Sussidi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previsto dall'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 nonché da eventuali altre entrate. Il CIPE, è incaricato della gestione e del reimpiego delle risorse di cui al citato Fondo ai fini di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla nuova occupazione permanente, destinando altresì una parte delle risorse non inferiore al 20 per cento ad azioni di compensazione a favore dell'occupazione nei settori che cedono risorse e prevedendo, altresì, un piano specifico per l'agricoltura.

3. Il processo riallocativo avrà inizio dal 1° gennaio 2020 e dovrà concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025».

48.0.5

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 48-bis.

1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) i commi 6 e 7 sono abrogati;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, le sospensioni di cui al comma 4 perdono efficacia. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze relative ai procedimenti; sospende ai sensi del comma 4 e revoca, anche limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione in essere. In caso, di revoca, il titolare del permesso di prospezione è comunque obbligato al completo ripristino dei siti eventualmente interessati. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio di permessi di ricerca e delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi: il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del PiTESAI. In caso di mancata adozione del PiTESAI entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 proseguono nell'istruttoria. Alla data di adozione dei PiTESAI, nelle aree in cui le attività di ricerca o di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mantengono in ogni caso la loro efficacia.";

c) al comma 9 le parole: "a decorrere dal 1° giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti; "a decorrere dal 1° dicembre 2020".

d) il comma 13 è soppresso,

2. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis* pari 1,134 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 49

49.1

MANCA, BELLANOVA

Alla Rubrica sostituire la parola: «fiere» con le seguenti: «manifestazioni fieristiche».

49.2

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, dopo le parole: «internazionalizzazione delle» inserire le seguenti: «micro e».

49.3

BELLANOVA, D'ALFONSO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «30 per cento,» con le seguenti: «50 per cento»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «pari a 5 milioni per l'anno 2020», con le seguenti: «pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022»;*

c) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. All'onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 50 e quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

49.4

BELLANOVA, D'ALFONSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «connesse alla partecipazione», aggiungere le seguenti: «nonché per le spese di partecipazione alle missioni economiche all'estero organizzate in coordinamento con le associazioni industriali della filiera delle costruzioni»;*

b) *al comma 4, lettera c), dopo le parole: «l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore» aggiungere le seguenti: «e delle missioni economiche all'estero organizzate in coordinamento con le associazioni industriali della filiera delle costruzioni».*

49.5

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole:* «connesse alla partecipazione», *aggiungere le seguenti:* «nonché per le spese di partecipazione alle missioni economiche all'estero organizzate in coordinamento con le associazioni industriali della filiera delle costruzioni»;

b) *al comma 4, lettera c), dopo le parole:* «l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore» *aggiungere le seguenti:* «e delle missioni economiche all'estero organizzate in coordinamento con le associazioni industriali della filiera delle costruzioni».

49.6

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: «il credito d'imposta è riconosciuto, altresì, per la partecipazione alle missioni di filiera previste nei programmi definiti dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Agenzia ICE in stretto coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

49.7

BELLANOVA, D'ALFONSO

Al medesimo comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

49.8

MANCA, BELLANOVA

Al comma 4, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».

49.9

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 4, sostituire le parole: «disposizioni applicative» con le seguenti: «modalità e criteri di applicazione».

49.0.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Nell'ambito delle sperimentazioni che perseguono finalità di miglioramento della pratica clinica e accesso alle cure e forme di finanziamento alla ricerca indipendente è prevista la detraibilità dell'IVA afferente la messa a disposizione a titolo gratuito del farmaco per uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica - uso cosiddetto compassionevole - di cui al decreto del Ministero della salute 7 settembre 2017 recante "Disciplina dell'uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2017.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al-

l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

49.0.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Reti di impresa e prodotti energetici)

1. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

Art. 49-bis

49-bis.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

49-bis.2

MANCA, BELLANOVA

Al comma 2, sostituire le parole: «le seguenti tipologie di interventi» con le seguenti: «interventi su».

49-bis.3

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 5, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

49-bis.4

MANCA, BELLANOVA

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e i tempi».

49-bis.5

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 6, dopo le parole: «internet istituzionale» inserire le seguenti: «o analogo portale digitale».

49-bis.0.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.49-ter.

(Contributi annuali per la tenuta dei Registri e degli elenchi presso il Ministero della Giustizia e incentivi al ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie per le cause pendenti per contribuire all'aumento del PIL)

1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata all'iscrizione, alla tenuta, all'informatizzazione e alla vigilanza di tutti i Registri ed Elenchi tenuti presso il Ministero della Giustizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 è dovuto un contributo annuale fisso da pagarsi entro

il 28 febbraio di ogni anno mediante versamento con le modalità operative rese note sul sito del Ministero della Giustizia. I contributi sono destinati ad un fondo riservato alla copertura dei costi operativi dell'Ufficio del Ministero della Giustizia preposto alla vigilanza dei Registri e degli Elenchi, alla sua informatizzazione e al controllo ispettivo sul territorio dei soggetti vigilati. Almeno la metà del fondo è destinato annualmente al finanziamento delle campagne di informazione al pubblico sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

2. Gli importi dei contributi annuali di cui al comma precedente a carico delle persone fisiche, società ed enti pubblici e privati e dove previsto per ogni sede operativa è determinato dal Ministero della Giustizia. L'importo del contributo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

3. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale fisso di cui al comma precedente devono essere inviate al Ministero della Giustizia entro i sessanta giorni successivi al 31 gennaio ovvero al momento della richiesta di iscrizione. In caso di mancata successiva iscrizione o di sospensione o cancellazione, i pagamenti effettuati non sono ripetibili. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale variabile, per l'anno di riferimento, devono essere inviate al Ministero della Giustizia entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

4. Nel caso di omesso pagamento dei contributi, il Direttore generale della Direzione generale degli affari civili del Ministero della Giustizia, decorsi sessanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal Registro o dall'Elenco. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco.

5. Al fine di incentivare la deflazione straordinaria dei carichi giudiziari, le parti che attivano nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021 un procedimento di mediazione volontaria o disposta dal giudice di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di una causa civile in materia di diritti disponibili iscritta al ruolo antecedentemente alla data del 31 Dicembre 2018 presso un Giudice di Pace, Tribunale o Corte d'Appello hanno diritto al raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

6. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1-*bis*, primo periodo, le parole "contratti assicurativi, bancari e finanziari" sono sostituite con le seguenti: "nonché in materia di contratti e obbligazioni varie di ogni tipo e natura, di responsabilità extra contrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese";

b) all'articolo 17, il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente:

"5-*ter*. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, in particolare dal comma 4 e dal decreto previsto dall'art. 16 comma 2, per il primo incontro, nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità, ciascuna

parte è tenuta a versare all'organismo l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1000 euro, di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 200 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro tale importo sarà considerato a titolo di spese di mediazione. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione"».

49-bis.0.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-ter.

(Interpretazione autentica in materia di attività svolte dai professori e ricercatori universitari)

1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, fermo restando il rispetto del limite retributivo previsto dall'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita iva, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero professionale.

2. Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente e al Rettore.

3. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca, e di borse di studio per studenti universitari. Il Senato Accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni».

Art. 49-ter

49-ter.1

MANCA, D'ALFONSO

Al comma 1, dopo le parole: «comuni interessati», inserire le seguenti: «, cui sono conseguentemente attribuite le somme necessarie a valere sulle risorse di cui al comma 3».

49-ter.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, fino alla durata dello stato di emergenza».

49-ter.3

MANCA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, fino alla durata dello stato di emergenza».

49-ter.4

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Analoghi obblighi di manutenzione competono ai comuni di cui all'Ordinanza 28 dicembre 2018, n. 566 del Dipartimento della protezione civile, interessati dagli eventi sismici verificatisi in Sicilia il 26 dicembre 2018 e nei cui territori insistono strutture emergenziali.

1-ter. Nei comuni di cui ai commi 1 e 1-*bis*, le suddette strutture emergenziali, nonché quelle autorizzate per servizi pubblici essenziali alla popolazione, sono esonerate dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche fino al termine dello stato di emergenza».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «centro Italia», aggiungere le seguenti: «e Sicilia».

49-ter.5

D'ALFONSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 1010, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "entro quattrocentottanta giorni" sono sostituite con le seguenti: "entro ottocentocinquanta giorni"».

49-ter.6

D'ALFONSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti contributivi di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento».

49-ter.7

D'ALFONSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui all'articolo 48, commi 1-*bis*, 10, 10-*bis* e 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento».

49-ter.8

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, SCIASCIA, BIASOTTI, PAROLI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, inerenti la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, trasferiti al Ministero dell'economia e finanze, sono prorogate all'anno 2020, con riferimento al pagamento da corrispondere nell'anno 2019, anche a valere per le province di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Al relativo onere nel limite di spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede con le modalità previste dall'articolo 1, comma 731 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

49-ter.9

D'ALFONSO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 2019 e per ciascuno degli anni in cui siano previste, una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera *a*) e lettera *b*) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è destinata ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:

a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

f) interventi e servizi per cittadini e imprese.

3-ter. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati all'interno di un Programma di sviluppo predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice Commissari di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il Programma di Sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il Programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi *in itinere* ed *ex post*, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime».

49-ter.10

D'ALFONSO, BELLANOVA, FERRAZZI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture del territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di programmazione ed approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche può essere affidata, su richiesta dell'amministrazione competente, ad un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato "Conferenza Permanente", presieduto dal Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante unico delle amministrazioni statali eventualmente interessate e diverse dalle precedenti, della regione, dell'Ente Parco e del comune territorialmente competente. La Conferenza Permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal Presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, *nulla osta* o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono rese dal rappresentante

del Ministero dei beni e delle attività culturali in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Previa intesa tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono definite le modalità per il funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza Permanente.

3-ter. I termini di conclusione dei procedimenti in materia di conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere ridotti della metà anche in presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Gli stessi possono essere sospesi, una volta soltanto, per un massimo di venti giorni».

49-ter.11

D'ALFONSO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* L'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è sostituito dal seguente:

"1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici di ogni genere danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso il relativo contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche con riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché relativamente all'osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore dell'edilizia ovvero dei settori di riferimento di altre attività, qualora presenti, oggetto dell'appalto".

3-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma *3-bis* si applicano anche agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009.

3-quater. In materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in via transitoria e sino al termine degli interventi di ricostruzione derivanti dagli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009, viene ripristinata la normativa previgente all'entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 in applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 9 comma 1, lettera *d*) del medesimo decreto».

49-ter.12

D'ALFONSO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:

"746. Le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229".

3-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente:

"746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di

società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229"».

49-ter.13

D'ALFONSO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1.1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1,2 e 3 sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2:

a) *all'alinea sostituire le parole da:* «pari a 400,625 milioni di euro fino alla fine dell'alinea» *con le seguenti:* «pari a 401,625 milioni di euro per

l'anno 2019, a 530,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 656,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 550,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 698,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 587,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 503,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 369,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 416,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 349,091 euro per l'anno 2028, a 352,891 euro per l'anno 2029, a 342,791 euro per l'anno 2030, a 339,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 339,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 338,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.079,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 429,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 567,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 657,991 milioni di euro per l'anno 2021, a 562,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 710,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 597,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 513,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:»;

b) *dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«*l-bis*) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, 12 milioni di euro per l'anno 2020, 18 milioni di euro per l'anno 2021, 25 milioni di euro per l'anno 2022, e 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;».

49-ter.14

D'ALFONSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis*. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 67-ter, al comma 5, terzo periodo, le parole: "al personale in servizio al 30 settembre 2018" sono soppresse, e è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o siano divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato il personale di cui al comma 3, nei limiti delle unità agli stessi assegnate"».

49-ter.15

D'ALFONSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020";

b) al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro"».

49-ter.16

D'ALFONSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a settecento unità ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In casi eccezionali e motivati, fermo restando il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, il numero dei contratti che i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis del presente articolo, può essere superiore a trecentocinquanta"».

49-ter.0.1

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-quater.

(Interventi fiscali in favore della provincia Vco)

1. Il territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, limitatamente a parte dei comuni di Trasquera, Varzo, Re e Cannobio, e i territori della provincia di Novara, limitatamente a parte dei comuni di Cameri, Galliate, Trecate, San Pietro Mosezzo e Novara, e del comune di Gozzano, sono assimilati a territori extra-doganali e costituiti in zone franche per la durata di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano in vigore, nel territorio delle zone franche, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci, dannose alla collettività, nonché le norme relative alla tutela e alla conservazione dei beni culturali, artistici e ambientali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono fissati per ciascun anno i contingenti relativi ai generi alimentari di prima necessità, nonché alle materie prime destinate ad essere lavorate nelle zone franche, la cui immissione nelle stesse zone franche è consentita in esenzione delle imposte di fabbricazione e di consumo. Con il decreto previsto dal comma medesimo possono essere altresì disciplinate le agevolazioni che si rendono necessarie ai bisogni della popolazione delle zone limitrofe alle zone franche.

2. Alle imprese industriali operanti nelle zone franche di cui al comma precedente è consentito di:

a) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongono alla vigilanza permanente;

b) corrispondere sui prodotti fabbricati nelle zone franche e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;

c) introdurre temporaneamente nelle zone franche materie prime nazionali e nazionalizzate affinché siano ivi lavorate, per la reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale.

3. La concessione dei benefici previsti dai precedenti commi è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, nei casi indicati alle lettere *b)* e *e)* del medesimo comma 1, stabilisce, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione ai benefici predetti.

4. Le disposizioni di attuazione dei commi precedenti sono emanate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, legge con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Le finalità di cui ai commi precedenti e le relative risorse, sono assicurate a partire dal 2020 e per i successivi anni 2021, 2022, 2023 e 2021 attraverso modificazioni, soppressioni o riduzioni, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che costituiscono una duplicazione al fine di assicurare maggiori entrate derivanti dalle disposizioni pari al limite massima di 300 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

49-ter.0.2

GARAVINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-quater.

(Omessa dichiarazione di redditi prodotti all'estero)

1. Il comma 8 dell'articolo 165 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è sostituito dal seguente:

"8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata, di cui al comma 1, si applica la disciplina generale delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie"».

49-ter.0.3

BELLANOVA, D'ALFONSO, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, BONIFAZI,
COMINCINI, GRIMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-quater.

(Modifica ai parametri per la nomina degli organi di controllo ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile come modificato dall'articolo 379, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. L'articolo 379, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

'La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti

limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3 milioni di euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 3 milioni di euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 25 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti"».

49-ter.0.4

TARICCO, BELLANOVA, D'ALFONSO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-quater.

(Credito d'imposta agricoltura sociale)

1. È istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 agosto 2015, n. 141, che hanno presentato al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in associazione con i soggetti di cui al comma all'articolo 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, un progetto per sostenere il recupero, la riqualificazione e la messa a norma di fabbricati agricoli e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)*, della legge 18 agosto 2015, n. 141. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolati di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di recupero, riqualificazione e messa a norma dei fabbricati agricoli, comunicano trimestralmente al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni

relative allo stato di conservazione del fabbricato, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 18 agosto 2015, n. 141.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

49-ter.0.5

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-quater.

(Istituzione dei centri studi residenziali)

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca è istituito un Fondo per l'istituzione, presso gli Istituti d'arte, di nuovi Centri studi anche residenziali, con dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. I centri studi residenziali di cui al comma 1, sono complessi educativi scolastici ed hanno come fine la formazione della professionalità e l'istruzione dei giovani artisti e artigiani non residenti che vi saranno accolti nel quadro di una educazione completa e armonica.

3. I centri studi residenziali concorrono alla piena e reale attuazione del diritto allo studio, come sancito dall'articolo 34 della Costituzione della Repubblica, accogliendo studenti capaci e meritevoli, di ambo i sessi, anche se privi di mezzi, con spesa, per questi ultimi, a carico dello Stato o delle regioni o di altri enti.

4. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisponde un programma quinquennale straordinario, anche a carattere sperimentale, relativo alla costruzione, alla ristrutturazione ed alla manutenzione straordinaria dei centri studi residenziali.

5. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

49-ter.0.6

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-quater.

(Finanziamento ammodernamento e messa in sicurezza SS 106 jonica Reggio Calabria-Taranto)

1. Al fine di consentire il completo ammodernamento e la definitiva messa in sicurezza della Strada Statale 106 Jonica Reggio Calabria-Taranto è autorizzata la spesa di 500 milioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si destina il ricavato derivante dal decreto-legge 23 ottobre 2018, 119 nella misura di 100 milioni di euro per le annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023».

49-ter.0.7

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-quater.

(Agenzia Nazionale per la mobilità)

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Agenzia nazionale per la mobilità, di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori della mobilità interna al sistema dello stretto di Messina, avente sede a Reggio Calabria. L'agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema della mobilità nazionale. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.

2. L'agenzia è dotata di personalità giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza, che esercita secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.

3. Con riferimento alla mobilità generale che comprende mezzi di trasporto pubblici e privati, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di mobilità:

a) promuove l'adozione di servizi integrati alla mobilità;

b) sovrintende alle ispezioni di sicurezza sui mezzi di trasporto pubblici;

c) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento logistico di particolari zone di interscambio. Il piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti nella legislazione vigente;

d) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di mobilità.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 90 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, è definito lo Statuto dell'Agenzia di cui al comma 1 del presente articolo».

49-ter.0.8

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-quater.

(Finanziamento straordinario del porto di Villa San Giovanni per il completamento della messa in sicurezza e dei servizi generali di collegamento)

1. È autorizzata, per il triennio 2019-2021 la spesa di euro 61 milioni da assegnare alla regione Calabria per provvedere ai finanziamenti necessari per l'esecuzione delle opere di completa sistemazione dei servizi generali del porto di Villa San Giovanni. La relativa spesa sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi suindicati. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

2. All'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Reggio Calabria è demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo. Il collaudo delle opere stesse sarà eseguito a cura della "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche" di cui al precedente articolo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo, conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90 comma 2, è ridotto di 61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

49-ter.0.9

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-quater.

1. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, senza introdurre limiti temporali e comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, che si quantifica in 329 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse residue dalle precedenti salvaguardie e fino a concorrenza del relativo fabbisogno mediante riduzione del fondo istituito al comma 2 dell'articolo 21, destinato ad interventi in materia pensionistica.».

49-ter.0.10

BELLANOVA, D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-quater.

(Riduzione delle imposte immobiliari a favore degli enti fieristici)

1. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) per i fabbricati destinati ad attività fieristica classificati nel gruppo catastale D".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

49-ter.0.11

TARICCO, MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-quater.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 654, 655 e 656 sono sostituiti dai seguenti:

"654. Al fine di favorire la crescita sostenibile dell'attività agricola, lo sviluppo sociale ed economico, la crescita demografica e per combattere lo spopolamento nelle aree rurali, è istituito un Piano nazionale delle aree rurali interne. In coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con gli obiettivi di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Piano nazionale è finalizzato al finanziamento dei seguenti inter-

venti, dando priorità ai giovani agricoltori ed alle imprese agricole a conduzione femminile:

a) promuovere misure per tutelare la maternità delle lavoratrici, delle imprenditrici, e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di *welfare*, a partire dall'attivazione di agri asili ed agri nidi, di servizi di sostituzione, nel rispetto delle normative regionali vigenti, e la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;

b) attivare e potenziare il servizio di trasporto pubblico nei territori rurali e introdurre incentivi per l'acquisto di abbonamenti di viaggio al fine di promuovere un reale ed effettivo diritto alla mobilità;

c) promuovere interventi per l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, prevedendo agevolazioni fiscali per imprese agricole che utilizzano le infrastrutture digitali;

d) favorire l'economia agricola circolare in un'ottica di sostenibilità integrale dell'attività economica, anche attraverso attività di formazione e informazione agli operatori e ai cittadini;

e) incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola e la progettazione territoriale anche attraverso il sostegno e la creazione di distretti del cibo.

655. Il Piano di cui al comma 654 è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché della selezione dei progetti medesimi.

656. All'attuazione del Piano di cui al comma 654 provvede l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nei limiti delle risorse di cui al comma 656-*bis*.

656-*bis*. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

49-ter.0.12

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-quater.

(Modifiche al D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 89, in materia di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei artistici)

1. Al comma 1, dell'articolo 3 del D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 89 la parola: "artistico" è soppressa».

49-ter.0.13

MALLEGNI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 49-quater.

(Censimento e mappatura depositi dei musei)

1. Le Regioni, i Comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei depositi dei musei per la catalogazione, la conservazione, il restauro dei beni culturali presenti a fini di studio e ricerca, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti.

2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.

3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le Regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.

4. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.

5. Per le finalità del presente articolo, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

49-ter.0.14

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-quater.

(Fondo in favore degli artisti e artigiani)

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a giovani italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

49-ter.0.15

MALLEGNI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 49-quater.

(Modifiche al decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 - ART-BONUS)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge del 31 maggio 2014, n.83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 le parole:

"nella misura del 65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 100 per cento"».

Art. 50

50.1

MANCA

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

50.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) quanto a 650 milioni di euro, in termini di fabbisogno, per l'anno 2019, mediante l'utilizzo di quota parte dei maggiori introiti derivanti dalla soppressione al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", dei numeri 81 (acqua, acque minerali), con l'esclusione dell'acqua, e 110 (prodotti fitosanitari)».
